Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, art. 2, comma 20/c - Filiale di Padova
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVII - N. 12

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 22 marzo 2000 **Lire 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2000, n. 7.

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

TITOLO I
NORME GENERALI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, con la presente legge emana norme generali in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, in conformità ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla legge 15 marzo 1997, n. 59, alla legge 15 maggio 1997, n. 127 e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

2. L'azione amministrativa regionale è disciplinata dalle leggi e regolamenti regionali di settore in conformità ai principi e alle disposizioni della presente legge, nonché ai criteri di economicità, efficacia e pubblicità dell'azione amministrativa, di contenimento della spesa pubblica e della riduzione dei costi a carico del sistema produttivo e dei cittadini.

3. In particolare la Regione persegue il fine della semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso:

a) la riduzione della regolamentazione legislativa dell'azione amministrativa e l'emanazione della disciplina dei procedimenti amministrativi mediante regolamenti di esecuzione delle leggi di settore;

b) la riduzione del numero dei procedimenti, delle fasi procedimentali e dei soggetti intervenienti;

c) la riduzione dei termini dei procedimenti;

d) la regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo;

e) la semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa contabili;

f) il trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali che non richiedano in ragione della loro specificità l'esercizio in forma collegiale e la sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi nei relativi procedimenti dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) lo snellimento della documentazione amministrativa.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica all'Amministrazione regionale e agli Enti regionali.

2. Si applica inoltre alle Aziende di promozione turistica, all'Agenzia regionale della sanità, agli Enti parco e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 3
(Obbligo di adozione del provvedimento)

1. Qualora il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza di parte, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, esso deve essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro i termini stabiliti.

Art. 4
(Obbligo di motivazione)

1. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato mediante l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione finale, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per gli atti amministrativi a contenuto generale.

3. Il provvedimento può essere motivato mediante richiamo ad altri atti amministrativi; in tal caso, unitamente alla comunicazione del provvedimento, devono essere indicati e resi disponibili anche gli atti richiamati.

4. Nella comunicazione al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità regionale cui è possibile ricorrere, qualora il ricorso amministrativo sia previsto dalla legge.

Art. 5
(Termine del procedimento)

1. Con decreto del Direttore regionale, di Ente regionale e di Servizio autonomo è determinato per ciascun

tipo di procedimento il termine entro il quale esso deve essere concluso, ivi compreso quello necessario per l'espletamento dei controlli interni sugli atti previsti dalla normativa vigente, qualora non sia già direttamente disposto per legge o regolamento.

2. I termini dei procedimenti sono determinati tenendo conto che i procedimenti non possono essere aggravati se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

3. I termini previsti per ogni tipo di procedimento sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Qualora il termine del procedimento non sia determinato, il procedimento deve concludersi entro il termine di sessanta giorni.

Art. 6

(Decorrenza e scadenza del termine)

1. Il termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento, ovvero, qualora il procedimento sia ad istanza di parte, dal ricevimento della domanda, corredata di tutte le informazioni e la documentazione richieste dalla normativa di settore, ovvero dal termine finale eventualmente stabilito per la presentazione della domanda medesima. L'eventuale richiesta di ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva da parte degli uffici deve essere effettuata in unica soluzione.

2. Il termine che scade in un giorno non lavorativo per l'ufficio competente è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

3. Le domande devono pervenire all'ufficio competente entro il termine stabilito. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

4. Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni stabilite nei bandi di concorso per l'accesso agli impieghi regionali.

Art. 7

(Sospensione del termine)

1. I termini stabiliti per la conclusione dei singoli procedimenti sono sospesi:

a) in pendenza dei termini assegnati ai soggetti di cui all'articolo 13 e a quelli intervenuti nel procedimento ai sensi dell'articolo 15, per presentare memorie scritte e documenti, nonché per il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erronee od incomplete;

b) in pendenza dell'acquisizione degli atti di cui all'articolo 25, comma 2, qualora in possesso di Amministrazione pubblica diversa da quella procedente;

c) in pendenza degli accertamenti di cui all'articolo 25, comma 3, qualora i fatti, gli stati e le qualità debbano essere certificati da Amministrazione pubblica diversa da quella procedente;

d) in pendenza di pareri obbligatori e valutazioni tecniche degli organi consultivi dell'Amministrazione regionale o di altre Amministrazioni;

e) per un periodo comunque non superiore a novanta giorni in pendenza di pareri facoltativi che il responsabile del procedimento ritenga necessari per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria;

f) per un periodo non superiore a sessanta giorni in pendenza delle deliberazioni della Giunta regionale e dei Consigli di amministrazione degli Enti regionali;

g) in pendenza dei controlli esterni sugli atti previsti dalla normativa vigente, qualora incidano sull'efficacia degli atti medesimi.

CAPO II

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 8

(Responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento è il Direttore della struttura competente, ovvero il Dirigente o il Direttore competente per materia. I coordinatori delle strutture stabili di livello inferiore a Servizio sono responsabili dei procedimenti di competenza.

2. Il Direttore regionale o di Ente regionale è responsabile dei procedimenti non attribuiti ai Servizi della Direzione o Ente regionale cui è preposto, ovvero che rientrino nella competenza di più Servizi.

Art. 9

(Responsabile dell'istruttoria)

1. Il responsabile del procedimento individua il responsabile dell'istruttoria; ove il responsabile dell'istruttoria non sia individuato, il responsabile del procedimento è anche responsabile dell'istruttoria.

2. Nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 8, il Direttore regionale o di Ente regionale individua quale responsabile dell'istruttoria un Direttore di Servizio ovvero, sentito il Direttore medesimo, altro dipendente.

Art. 10

(Compiti del responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento:

a) chiede, anche su proposta del responsabile dell'istruttoria, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete, dispone accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordina esibizioni documentali;

b) propone agli organi competenti l'indizione di conferenze di servizi;

c) cura le comunicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

d) provvede a tutti gli adempimenti spettanti ai fini di un'adeguata e sollecita attuazione del procedimento adottando, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmettendo gli atti all'organo competente per l'adozione.

Art. 11

(Compiti del responsabile dell'istruttoria)

1. Il responsabile dell'istruttoria:

a) verifica la documentazione inerente al procedimento e cura la predisposizione degli atti richiesti;

b) esamina le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

c) provvede agli adempimenti di cui all'articolo 24;

d) provvede agli altri adempimenti necessari ai fini di un adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria;

e) propone al responsabile del procedimento l'adozione degli atti di sua competenza ai fini di un adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.

Art. 12

(Sottoscrizione delle proposte di deliberazione)

1. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta regionale deve essere firmata dall'Assessore proponente e controfirmata dai Direttori competenti.

2. Le proposte di deliberazione degli Enti regionali devono essere firmate dal Presidente e controfirmate dai Direttori competenti.

3. La controfirma attesta il completamento dell'istruttoria e la legittimità della proposta.

CAPO III

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 13

(Comunicazione di avvio del procedimento)

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, secondo le modalità previste dall'articolo 14, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.

2. Analoga comunicazione viene attuata anche nei confronti dei soggetti, diversi da quelli di cui al comma 1, individuati ovvero facilmente individuabili in base alle singole leggi di settore, cui possa derivare dal provvedimento finale un diretto pregiudizio giuridicamente rilevante.

3. Nei procedimenti ad istanza di parte, l'avvio del procedimento è comunicato agli eventuali soggetti di cui ai commi 1 e 2 diversi dal soggetto istante. A quest'ultimo sono comunicate le indicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 14.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 3, resta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima dell'effettuazione della comunicazione dell'avvio del procedimento.

Art. 14

(Modalità e contenuto della comunicazione)

1. L'Amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'Amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) la struttura competente, il responsabile del procedimento ed il suo sostituto;

d) il dipendente cui è affidata la conduzione dell'istruttoria del procedimento;

e) il termine entro cui presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b).

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'Amministrazione medesima.

Art. 15

(Intervento nel procedimento)

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitato, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, possono intervenire nel procedimento mediante motivata istanza.

Art. 16

(Diritti dei soggetti interessati)

1. I soggetti di cui all'articolo 13, e quelli intervenuti nel procedimento ai sensi dell'articolo 15, hanno diritto di:

a) prendere visione degli atti del procedimento;

b) presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento e comunque utili ai

fini dell'emanazione del provvedimento finale, dando particolare riscontro, in sede di motivazione, a quelli presentati dai soggetti nei cui confronti il provvedimento medesimo è destinato a produrre effetti diretti.

Art. 17

(Accordi procedimentali e accordi sostitutivi del provvedimento)

1. L'Amministrazione procedente può concludere senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati secondo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 241/1990, come modificato dall'articolo 3 quinquies del decreto legge 163/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 273/1995.

Art. 18

(Esclusioni)

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività dell'Amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

CAPO IV
SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 19

(Accordi di programma)

1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata della Regione, degli Enti locali, di Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati.

2. Con l'accordo di programma si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono in particolare le modalità e i tempi di esecuzione da parte di ciascuna Amministrazione e soggetto partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, le conseguenze derivanti da eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive.

3. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la stipulazione dell'accordo di programma, anche su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 interessati alla partecipazione al medesimo.

4. Al fine di verificare la possibilità di stipulare l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni e i soggetti interessati.

5. Le Amministrazioni interessate sono rappresentate da soggetti che dispongono dei poteri spettanti alla sfera dell'Amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto dell'accordo, i quali si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà. Possono partecipare alla conferenza soggetti pubblici e privati diversi dalle parti interessate di cui ai commi 1 e 3, il cui intervento collaborativo possa contribuire alla fattibilità delle opere.

6. L'accordo di programma è stipulato da tutti i soggetti di cui al comma 3 a seguito di approvazione unanime. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche possono stipulare l'accordo solo se competenti ad esprimere definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata. Conclusa la stipulazione, l'accordo di programma è approvato con atto formale dal soggetto che lo ha promosso ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Gli accordi di programma ai quali partecipa la Regione sono stipulati e approvati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica, ove compatibile, l'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 17 della legge 127/1997.

Art. 20

(Effetti urbanistici dell'accordo di programma)

1. L'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici comunali, qualora l'adesione del Sindaco allo stesso sia ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. In tale caso l'accordo di programma produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 89 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come sostituito dall'articolo 43, comma 1, della legge regionale 34/1997.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, all'accordo di programma vanno allegati gli elaborati previsti per i piani regolatori particolareggiati comunali (PRPC), di cui all'articolo 44 della legge regionale 52/1991, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma, o il progetto esecutivo dell'opera pubblica, nonché gli elaborati grafici dell'eventuale variazione al piano regolatore generale comunale (PRGC) relativamente ad un congruo intorno.

3. Qualora all'accordo di programma partecipino privati proprietari delle aree interessate, l'accordo medesimo deve prevedere, con riguardo ai proprietari aderen-

ti, gli elementi di cui all'articolo 49, comma 2, della legge regionale 52/1991.

Art. 21

(Esame di interessi pubblici nell'ambito dell'Amministrazione regionale)

1. Qualora sia opportuno effettuare nell'ambito dell'Amministrazione regionale l'esame di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, sono convocati i Comitati dipartimentali competenti previsti dalla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di più Direzioni od Enti regionali, la Giunta regionale può convocare una conferenza dei Direttori regionali competenti; in tale caso le determinazioni concordate nella conferenza e risultanti da apposito verbale tengono luogo degli atti predetti.

Art. 22

(Conferenza di servizi)

1. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 21, l'Amministrazione regionale procedente indice di regola, previa deliberazione della Giunta regionale, una conferenza di servizi tra tutte le Amministrazioni interessate:

a) qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo;

b) qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati, nel caso in cui la stessa Amministrazione regionale curi l'interesse pubblico prevalente, ovvero sia competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi;

c) qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi, comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche. In tale caso le determinazioni concordate nella conferenza e risultanti da apposito verbale, sostituiscono a tutti gli effetti gli atti predetti.

2. Alla conferenza di servizi l'Amministrazione regionale partecipa con un proprio rappresentante nominato dalla Giunta regionale, il quale dispone dei poteri spettanti all'Amministrazione regionale in relazione all'oggetto del procedimento.

3. Nella prima riunione della conferenza le Amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione regionale indicente procede ai sensi del comma 6.

4. La conferenza di servizi è convocata, ai sensi della lettera c) del comma 1, dall'Amministrazione regionale, qualora sia preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente, anche su richiesta del soggetto privato la cui attività sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di Amministrazioni pubbliche diverse. In tale caso si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

5. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'Amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa, ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

6. Nel caso in cui un'Amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'Amministrazione regionale procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 14, comma 3 bis, della legge 241/1990, come inserito dall'articolo 17 della legge 127/1997, e modificato dall'articolo 2 della legge 191/1998, al Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite del Commissario del Governo, ove l'Amministrazione dissenziente sia un'Amministrazione statale, ovvero al Sindaco o al Presidente della Provincia nel caso, rispettivamente, di una Amministrazione comunale o provinciale. La determinazione diventa esecutiva qualora, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Provincia previa deliberazione del Consiglio provinciale, o il Sindaco previa deliberazione del Consiglio comunale, non comunichino la sospensione della determinazione inviata.

7. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, può essere richiesta, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa, una deliberazione conclusiva del procedimento dalla Giunta regionale.

8. Il ricorso alla conferenza è obbligatorio nei casi in cui l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi/euro 15.493.706,97, richieda l'intervento di più Amministrazioni o Enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati.

9. Qualora l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare, ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/1990, a conferenze di servizi indette da altre Amministrazioni proponenti, il rappresentante regionale è no-

minato dalla Giunta regionale. Le manifestazioni di volontà espresse dal rappresentante regionale sostituiscono i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale, salvo che la Giunta regionale non comunichi all'Amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa, ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

Art. 23

(Accordi con pubbliche Amministrazioni)

1. Anche al di fuori delle fattispecie previste dall'articolo 22, ferme restando le ipotesi di accordi di programma previsti dalle leggi regionali vigenti, la Regione e gli Enti regionali possono concludere accordi con altre pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5, della legge 241/1990.

Art. 24

(Acquisizione di pareri e valutazioni tecniche)

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo regionale, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento, o in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di pareri obbligatori da formularsi da parte di organi di altre pubbliche Amministrazioni, trova applicazione la disciplina prevista in materia dalla legge 241/1990.

2. In caso di decorrenza del termine di cui al comma 1, senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'Amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e gli stessi non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'Amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'Amministrazione pubblica o di Enti o strutture pubblici dotati di qualificazione e di capacità tecnica equipollenti, da individuarsi con apposita legge regionale.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale ed urbanistica e della salute dei cittadini.

5. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui ai commi 1 e 3, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie e dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.

Art. 25

(Misure di semplificazione)

1. L'Amministrazione e gli Enti regionali adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazioni e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche Amministrazioni previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'ulteriore normativa statale vigente in materia.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa Amministrazione procedente o di altra pubblica Amministrazione, il responsabile dell'istruttoria del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile dell'istruttoria del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione procedente o altra pubblica Amministrazione è tenuta a certificare; qualora le certificazioni siano subordinate al pagamento di diritti, imposte o tasse, le spese relative devono essere anticipate dal richiedente.

Art. 26

(Riordino di organi collegiali)

1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali, con provvedimenti da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione o dell'Ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.

Art. 27

(Denuncia di inizio di attività e silenzio-assenso)

1. I casi nei quali trovano applicazione l'articolo 19, come sostituito dall'articolo 2 della legge 537/1993, e

l'articolo 20 della legge 241/1990 sono individuati dalle leggi di settore.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in materia ambientale, paesaggistica o sanitaria.

Art. 28

(Archivi)

1. Al fine di assicurare la corretta gestione dei procedimenti amministrativi e la conservazione dei relativi documenti, con regolamento si provvede a disciplinare le modalità di protocollazione, conservazione e scarto dei documenti contenuti negli archivi del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DI INCENTIVI, CONTRIBUTI, AGEVOLAZIONI, SOVVENZIONI E BENEFICI DI QUALSIASI GENERE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 29

(Applicazione)

1. Il presente titolo disciplina in particolare i procedimenti amministrativi finalizzati alla concessione e all'erogazione di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati incentivi.

Art. 30

(Criteri e modalità di concessione)

1. I criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere emanati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale alla quale danno esecuzione. L'effettiva osservanza dei medesimi regolamenti deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione degli incentivi.

Art. 31

(Divieto generale di contribuzione)

1. Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

2. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi di settore.

Art. 32

(Vincolo di destinazione dei beni immobili)

1. Il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione dell'articolo 49, commi 1 e 2.

3. In caso di alienazione del bene oggetto di incentivo pluriennale, ultraquinquennale, dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, l'incentivo è revocato dal momento dell'alienazione del bene.

4. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi e regolamenti di settore qualora siano più favorevoli al beneficiario.

5. In via eccezionale e per accertate sopravvenute ragioni di interesse pubblico la durata dei vincoli di destinazione può essere abbreviata nei confronti di soggetti pubblici con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 33

(Utilizzo delle risorse)

1. Al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse nell'ambito dell'esercizio di riferimento, ove non sia diversamente disposto dalle normative di settore, ivi compresi i bandi di gara, il termine per la presentazione delle domande è fissato il giorno 1 marzo.

2. Qualora gli incentivi siano disposti per la prima volta con la legge finanziaria, le relative domande devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge qualora non sia diversamente disposto.

3. La semplice presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento degli incentivi, pure in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.

4. I soggetti interessati possono accedere agli incentivi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge.

5. L'avviso dell'esaurimento delle risorse disponibili è comunicato ai singoli soggetti interessati, ovvero è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, ne è data comunicazione con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

6. Le domande di concessione degli incentivi e la documentazione ad esse allegata sono restituite, dopo la fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, ai soggetti le cui richieste non sono state soddisfatte.

CAPO II
PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI

Art. 34
(Procedimenti)

1. Gli incentivi sono concessi con procedimento automatico, valutativo, o negoziale.

2. Al fine dello svolgimento dell'istruttoria dei procedimenti possono essere stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura privatistica, con società o enti in possesso dei necessari requisiti di terzietà, tecnici e organizzativi. Tali società o enti sono selezionati tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Le convenzioni devono prevedere il pagamento di penali in caso di inadempimento.

3. Per la valutazione degli aspetti specialistici e dei risultati attesi dagli interventi, il soggetto competente per la concessione può avvalersi di esperti iscritti in appositi elenchi, aperti a tutti gli interessati, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità e del possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza e imparzialità. Con regolamento sono fissati i criteri per l'inclusione e la permanenza degli esperti negli elenchi e per la tenuta dei medesimi.

Art. 35
(Procedura automatica)

1. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L'incentivo è concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili sostenute, successivamente alla presentazione della domanda ovvero nel corso dell'esercizio precedente.

2. Sono determinati previamente per tutti i beneficiari degli incentivi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'ammontare massimo dell'incentivo concedibile e degli investimenti ammissibili, nonché le modalità di erogazione.

3. Per l'accesso agli incentivi l'interessato presenta una dichiarazione, secondo un apposito schema pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, sottoscritta, nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, dal legale rappresentante, e, in caso di imprese, anche dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, nonché la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'ufficio competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle domande e di quanto previsto dal comma 3, registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda l'incentivo è concesso nei limiti delle risorse disponibili.

5. Qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente, entro il medesimo termine di cui al comma 4, è comunicato il diniego all'incentivo.

Art. 36
(Procedura valutativa)

1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono tuttavia ammissibili, nei casi e nei termini previsti dalle leggi regionali di settore, anche le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda, ovvero, nel caso di procedimento a bando, al termine di chiusura del bando precedente. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria, del procedimento a bando, o del procedimento a sportello di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Nel procedimento a graduatoria la valutazione delle domande è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

3. Nel procedimento a bando sono definiti nel bando di gara i contenuti, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande e, ove possibile, le risorse disponibili. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

4. Nel procedimento a sportello è previsto lo svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. Al procedimento a sportello non si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 33.

5. La domanda di accesso agli interventi è presentata secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 3, e contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del soggetto proponente, che dell'iniziativa per la quale è richiesto l'intervento.

6. L'attività istruttoria è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipolo-

gia del programma, la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dalle singole normative, l'ammissibilità delle spese.

Art. 37

(Procedura negoziale)

1. La procedura negoziale si applica ai progetti o programmi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme della programmazione concertata. Nel caso in cui gli interventi siano rivolti a programmi territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente Enti locali, devono essere definiti gli impegni di tali Enti, in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali, volti a favorire la localizzazione degli interventi. Una quota degli oneri derivanti dai predetti impegni può essere messa a carico dell'Amministrazione o degli Enti regionali.

2. Il soggetto competente per l'attuazione della procedura individua previamente i criteri di selezione dei contraenti, adottando idonei strumenti di pubblicità, provvede alla pubblicazione di appositi bandi, acquisisce le manifestazioni di interesse da parte delle imprese nell'ambito degli interventi definiti dai bandi stessi su base territoriale o settoriale. I bandi, inoltre, determinano le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per l'attività istruttoria e i criteri di selezione con riferimento agli obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive, all'impatto occupazionale, ai costi dei programmi e alla capacità dei proponenti di perseguire gli obiettivi fissati.

3. Per consentire al soggetto competente di prendere in considerazione le manifestazioni di interesse, i richiedenti presentano apposita domanda ai sensi dell'articolo 36, comma 5. L'attività istruttoria, a seguito dell'espletamento della fase di selezione di cui al comma 2, è condotta sulla base delle indicazioni e dei princìpi applicati per il procedimento valutativo, tenendo conto delle specificità previste nell'apposito bando.

4. L'atto di concessione degli incentivi può essere sostituito da un contratto conforme a quanto previsto nel bando.

5. La definizione delle modalità di erogazione è rimessa all'apprezzamento del soggetto competente, che a tale fine tiene conto degli obiettivi specifici di ciascun intervento.

Art. 38

(Incentivi alle imprese)

1. Gli incentivi alle imprese sono disposti in conformità alla normativa dell'Unione Europea; il calcolo dell'intensità di aiuto, ove consentito, è effettuato in equivalente sovvenzione lorda o netta. In ogni caso tale modalità di calcolo non è applicata ai regimi di aiuto secondo la regola del «de minimis».

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire una banca dati al fine di consentire la verifica degli aiuti concessi alle imprese secondo la regola del «de minimis» dai soggetti di cui all'articolo 2, o, in ogni caso, con risorse della Regione. Le informazioni contenute nella banca dati sono pubbliche.

3. Il tasso applicato per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione è quello fissato dall'Unione Europea. La definizione di piccola e media impresa è indicata e aggiornata con decreto del Presidente della Giunta regionale, in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea.

Art. 39

(Tipologie degli incentivi ai settori economici)

1. Gli incentivi alle imprese sono concessi di norma in forma di contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, concessione di garanzia. Ulteriori disposizioni di legge regionale possono prevedere altresì il ricorso alle forme del credito di imposta e bonus fiscale.

2. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

3. I contributi in conto capitale e i contributi in conto interessi sono concessi ed erogati secondo le modalità stabilite dalle leggi di settore, le quali possono prevedere che l'iniziativa venga realizzata per lotti funzionali.

4. I contributi in conto interessi sono concessi in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria; essi sono pari alla quota parte degli interessi posta a carico dell'Amministrazione concedente. Ai soli fini del calcolo dell'incentivo, tale parte di interessi è scontata al valore attuale al momento della concessione. L'erogazione del contributo avviene in più quote nei confronti del soggetto beneficiario, sulla base del piano di ammortamento, a meno che la legge di settore preveda la possibilità dell'erogazione diretta al soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria. Le leggi di settore possono prevedere, tenuto conto della tipologia dell'intervento, la conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale al momento della concessione il beneficio derivante dalla quota di interessi.

5. I finanziamenti agevolati producono un'agevolazione pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse di riferimento e quelli effettivamente da corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del calcolo dell'agevolazione, tale differenza deve essere scontata al

valore attuale al momento della concessione del finanziamento.

Art. 40

(Tipologie degli incentivi ai settori non economici)

1. Gli incentivi ai soggetti non aventi natura di impresa sono concessi nelle forme di cui all'articolo 39, e inoltre in forma di contributi per l'attività o il funzionamento, anticipazioni, indennizzi, borse di studio, secondo le modalità stabilite dalle leggi di settore.

2. La concessione a soggetti privati di incentivi in forma di anticipazioni è subordinata alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.

CAPO III
RENDICONTAZIONE

Art. 41

(Rendicontazione della spesa)

1. Ai fini della rendicontazione degli incentivi i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa.

2. I beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Amministrazione e gli Enti regionali hanno facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

3. Ai fini dello snellimento delle procedure sono definiti, con apposito regolamento, i casi e le modalità in cui è consentita la sostituzione della documentazione cartacea con perizie asseverate comprovanti giudizi tecnici e valutazioni inerenti alle spese sostenute dai beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con i propri fondi.

Art. 42

(Rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici)

1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa ad incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, i Comuni, Province, Comunità montane, Consorzi fra Enti locali, Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, Università ed Enti di ricerca di diritto pubblico devono presentare, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario comunale o provinciale, o dal funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

2. Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 1, sono richiesti esclusivamente i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.

3. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 1.

Art. 43

(Rendicontazione di incentivi ad istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati)

1. Le istituzioni, le associazioni senza fine di lucro, le fondazioni e i comitati beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa, da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall'ufficio regionale che ha concesso l'incentivo.

TITOLO III
CONTROLLI, SOSPENSIONE DELLE EROGAZIONI E ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI CONTABILITÀ REGIONALE

CAPO I
CONTROLLI

Art. 44

(Ispezioni e controlli)

1. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

Art. 45

(Obblighi dei beneficiari)

1. L'Amministrazione concedente provvede a verificare il rispetto dei vincoli di destinazione e in generale degli obblighi imposti da leggi e regolamenti ai soggetti privati beneficiari di incentivi.

2. Ai fini di cui al comma 1, è richiesto annualmente ai beneficiari l'attestazione del rispetto degli obblighi loro imposti, mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, fatti salvi i diversi controlli previsti da leggi di settore. I decreti di concessione devono prevedere espressamente tale onere di certificazione.

3. Qualora i beneficiari non provvedano ad inviare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà loro richieste, si procede all'effettuazione di ispezioni e controlli.

Art. 46

(Obblighi di informazione)

1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai quali sono erogati direttamente incentivi concessi a soggetti privati hanno l'obbligo di informare tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dalla conoscenza del fatto, l'Amministrazione concedente di inadempimenti dei soggetti beneficiari dell'avvio di procedure concorsuali a carico dei medesimi, nonché di ogni altra circostanza pregiudizievole ai fini del mantenimento dell'incentivo. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni di leggi regionali di settore.

2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, l'Amministrazione è autorizzata a non erogare nuovi incentivi tramite i soggetti inadempienti, i quali sono responsabili nei confronti dell'Amministrazione e degli Enti regionali del danno derivante dal mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1.

CAPO II

SOSPENSIONE DELLE EROGAZIONI, REVOCA E RESTITUZIONE DEGLI INCENTIVI

Art. 47

(Sospensione dell'erogazione di incentivi)

1. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a sospendere l'erogazione di incentivi, qualora abbiano notizia, successivamente verificata, di situazioni in base alle quali si ritenga che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione dei medesimi possa non essere raggiunto.

2. La sospensione della erogazione è disposta, per un periodo non superiore ad un anno, con decreto, debitamente motivato, del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di concessione dell'incentivo.

3. L'Amministrazione e gli Enti regionali provvedono ad inviare immediatamente copia del decreto previsto dal comma 2 al tesoriere al fine di sospendere i pagamenti in corso, dandone notizia al beneficiario.

4. Scaduto il termine di cui al comma 2, verificata nuovamente la situazione di fatto che ha determinato la sospensione, l'incentivo è revocato, a partire dal momento in cui l'interesse pubblico non è stato più perseguito, ovvero, nel caso contrario, il tesoriere è autorizzato da parte degli organi competenti ad effettuare i pagamenti dovuti.

5. In casi eccezionali, l'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a concedere una proroga al termine previsto dal comma 2, per un periodo di tempo non superiore ad un ulteriore anno.

6. Qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, l'Amministrazione e gli Enti regionali possono disporre la sospensione dell'erogazione di incentivi sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado. Tale disposizione si applica anche in caso di esecuzioni immobiliari.

Art. 48

(Sospensione dell'erogazione di incentivi a fronte di procedure concorsuali)

1. In caso di notizia di richiesta o istanza di fallimento o liquidazione coatta amministrativa a carico di soggetti beneficiari di incentivi, l'Amministrazione e gli Enti regionali possono sospendere, in via cautelare, l'erogazione delle somme per un periodo di tempo non superiore a due anni.

2. La sospensione della erogazione è disposta con decreto del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di concessione dell'incentivo. Copia del decreto è immediatamente inviata al tesoriere, al fine di sospendere i pagamenti in corso, dandone notizia al beneficiario.

3. Entro il termine di cui al comma 1, qualora si accerti che non sussiste o sia assolutamente incerta la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del soggetto beneficiario, gli incentivi sono revocati ovvero, nel caso contrario, il tesoriere è autorizzato da parte degli organi competenti ad effettuare i pagamenti dovuti.

4. Nel caso di revoca l'Amministrazione e gli Enti regionali richiedono, a partire dal momento in cui l'interesse pubblico non è stato più perseguito, la restituzione delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di cinque punti percentuali, vigente al momento delle erogazioni, a decorrere dalle medesime e sino alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

5. In caso di domanda di concordato preventivo o di amministrazione controllata, a carico di soggetti beneficiari di incentivi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47.

6. In caso di richiesta di ammissione alla procedura di cui al decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, la sospensione delle erogazioni viene disposta al massimo per un periodo di tempo pari alla durata della procedura di amministrazione straordinaria.

Art. 49

(Restituzione di somme erogate)

1. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla con-

dotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede, ovvero sia revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo per inadempimento o rinuncia del beneficiario, è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.

2. In applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 123/1998, le somme richieste in restituzione ai sensi del comma 1 ad imprese sono maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di cinque punti percentuali, vigente al momento delle erogazioni, a decorrere dalle medesime e sino alla data della effettiva restituzione.

3. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito imputabili all'Amministrazione o agli Enti regionali, questi ultimi richiedono la restituzione delle sole somme erogate, entro un termine stabilito.

4. In caso di ritardata restituzione delle somme di cui al comma 3, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale.

5. In tutti gli altri casi nei quali non siano restituite nei termini fissati somme dovute all'Amministrazione o agli Enti regionali a qualunque titolo, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale.

6. Non sussiste obbligo di restituzione delle somme percepite in caso di revoca dell'atto di concessione di incentivi, in seguito al venire meno dei presupposti che ne avevano giustificato l'emanazione, ovvero per il sopravvenire di circostanze che avrebbero impedito la costituzione del rapporto o che richiedano un nuovo apprezzamento del pubblico interesse.

7. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 13 maggio 1988, n. 30, 1 settembre 1982, n. 75 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni che nel calcolo degli interessi prevedono l'applicazione di tassi diversi da quello legale e dal tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale.

Art. 50

(Recupero dei crediti)

1. L'Ufficio che ha disposto la revoca dell'incentivo provvede agli adempimenti istruttori necessari al recupero delle somme dovute all'Amministrazione o agli Enti regionali.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere mediante iscrizione al ruolo al recupero delle somme dovute di importo non superiore a lire 5 milioni/euro 2.582,28, secondo le modalità definite dalla vigente normativa statale in materia di riscossione delle imposte dirette.

3. Le somme delle quali i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria abbiano indebitamente fruito, a seguito di revoca dell'incentivo nei confronti del beneficiario, sono recuperate maggiorate degli interessi, anche mediante riconoscimento di valuta.

Art. 51

(Restituzione di somme erogate senza applicazione di interessi)

1. La restituzione di somme erogate a titolo di incentivo ai Comuni, Province, Comunità montane e Consorzi di Enti locali, nonché agli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, è disposta senza l'applicazione di interessi.

Art. 52

(Rateazione)

1. Qualora l'importo dovuto sia inferiore a lire 50 milioni/euro 25.822,84 e per l'acclarata situazione patrimoniale del debitore, sussista una oggettiva situazione di inesigibilità, ovvero di difficile esigibilità, in un'unica soluzione del credito, il medesimo soggetto che ha emanato il decreto di revoca dell'incentivo, sentito il parere dell'Ufficio legislativo e legale, è autorizzato a disporre che le somme dovute siano restituite per un quarto entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione formale dell'autorizzazione alla rateazione, e per la differenza con rateizzazioni mensili nel termine massimo di dodici mesi.

2. Qualora per particolari circostanze non risulti applicabile la procedura di cui al comma 1, e per importi pari o superiori a lire 50 milioni/euro 25.822,84, la rateazione viene disposta, per un periodo non superiore a cinque anni, con decreto del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di revoca del contributo o della sovvenzione, sentito il parere dell'Ufficio legislativo e legale, ed è subordinata alla prestazione di idonee garanzie reali o personali.

3. Le somme restituite ratealmente sono maggiorate degli interessi, calcolati al tasso legale.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre la rateazione delle somme comunque dovute, secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Non è ammessa la rateazione in caso di contestazione del credito in qualsiasi forma.

6. Gli Enti regionali applicano i commi da 1 a 5 secondo i rispettivi ordinamenti.

7. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalla legge regionale 75/1982 e successive modificazio-

ni ed integrazioni, nonché dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate.

Art. 53

(Anticipazioni)

1. La concessione di anticipazioni è revocata qualora il beneficiario non provveda per il periodo di un anno al pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento.

2. Alle anticipazioni previste dalla legislazione regionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44, 45, 47, 48, 49, 50 e 52.

Art. 54

(Compensazione)

1. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a compensare le somme relative a coesistenti rapporti di credito e di debito nei confronti di un medesimo soggetto, pubblico o privato.

CAPO III

CREDITI

Art. 55

(Crediti di dubbia e difficile esazione o assolutamente inesigibili)

1. I crediti dell'Amministrazione regionale riconosciuti di dubbia e difficile esazione, non potuti riscuotere nonostante l'impiego dei mezzi amministrativi o giudiziari, o assolutamente inesigibili, sono annullati con decreto debitamente motivato del Direttore competente, previa deliberazione della Giunta regionale.

2. I decreti di annullamento di crediti di importo superiore a lire 5.000.000/euro 2.582,28 sono emanati su conforme parere dell'Ufficio legislativo e legale e della Ragioneria Generale.

3. I crediti di cui al comma 1, derivanti dalla concessione dei contributi previsti dalle leggi regionali 17/1976, 30/1977, 63/1977, 30/1988 e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono annullati con decreto dell'autorità concedente.

4. Gli Enti regionali applicano i commi 1 e 2 secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 56

(Crediti di modico valore)

1. L'Amministrazione e gli Enti regionali rinunciano ai diritti di credito di importo non superiore a lire 40.000/euro 20,66.

2. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a rinunciare al recupero dei diritti di credito di importo non superiore a lire 200.000/euro 103,29.

Art. 57

(Disposizioni concernenti incentivi erogati per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rinunciare ai propri diritti di credito di importo non superiore a lire 1.000.000/euro 516,46, derivanti dalla concessione degli incentivi previsti dalle leggi regionali 17/1976, 30/1977, 63/1977, 30/1988 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'erogazione di somme a titolo di corrispettivo, onorario, rimborso spese e ad ogni altro titolo diverso dall'incentivo in applicazione delle leggi regionali citate.

TITOLO IV

DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 58

(Diritto di accesso)

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi faccia richiesta.

Art. 59

(Ambito di applicazione)

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2 secondo le modalità stabilite dal presente titolo.

2. È considerato documento amministrativo, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti formali, anche interni, formati o utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Il diritto di accesso è esercitato, con riferimento agli atti del procedimento, anche durante lo svolgimento dello stesso, nei confronti della struttura competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.

4. L'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati, fatte salve le eccezioni di legge.

5. Il diritto di accesso si intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, dei documenti di cui sia consentito l'accesso.

CAPO II
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

Art. 60
(Accesso informale)

1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione e dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri rappresentativi.

3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità dal responsabile del procedimento cui si riferisce l'atto, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

4. La richiesta, ove provenga da una pubblica Amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento.

Art. 61
(Accesso formale)

1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi o sull'accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale.

2. Il richiedente può sempre presentare richiesta formale, di cui l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta.

3. La richiesta formale presentata ad una struttura diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.

4. Alle richieste formali di accesso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, commi 2 e 4.

5. Per richiesta formale si intende domanda presentata in carta semplice.

Art. 62
(Responsabile e termine del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento di accesso formale ai documenti amministrativi è il direttore o il coordinatore della struttura competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

2. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 61, comma 3.

3. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'ufficio è tenuto, entro dieci giorni, a darne comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

Art. 63
(Accoglimento della richiesta e modalità di accesso)

1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

2. La visione dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore d'ufficio ed alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.

3. Fatta salva comunque l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione e alterarli in qualsiasi modo.

4. La visione dei documenti è effettuata dal richiedente, o da persona da lui formalmente incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere o fotografare, in tutto od in parte, i documenti presi in visione.

5. La visione dei documenti è gratuita. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono definite le tariffe dei costi di riproduzione, le modalità della loro riscossione, nonché l'importo al di sotto del quale il rimborso non è dovuto. Il rilascio di copie ad Amministrazioni pubbliche è gratuito.

Art. 64
(Differimento o non accoglimento della richiesta di accesso)

1. Il differimento dell'accesso richiesto in via formale è disposto, dal responsabile del procedimento, con atto motivato ove sia necessario assicurare una temporanea tutela alla riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, ovvero per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'Amministrazione specie nella fase preparatoria dei provvedimenti.

2. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica anche la durata.

3. Il diritto di accesso agli atti emanati dall'Ufficio legislativo e legale nell'esercizio delle funzioni di consulenza è differito, ove occorra, sino al termine stabilito in relazione alle esigenze di riservatezza riferite all'eventuale difesa in giudizio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

4. Il rifiuto o la limitazione dell'accesso richiesto in via formale è disposto dal responsabile del procedimento, su determinazione motivata del Direttore regionale, Direttore di Ente o Direttore di Servizio autonomo competente, quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'Amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

5. È comunque garantita ai richiedenti, in deroga alle disposizioni dei commi 1 e 4, la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro stessi interessi giuridici; in tal caso le informazioni contenute negli atti in visione non possono essere divulgate.

6. È comunicato l'avvio del procedimento di accesso ai documenti riguardanti gli interessi di cui al comma 4, alle persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni di tali interessi concretamente titolari.

Art. 65

(Pubblicazione degli atti)

1. L'Amministrazione e gli Enti regionali provvedono a divulgare, mediante idonee pubblicazioni, i programmi, le direttive, le istruzioni, le circolari e ogni altro atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi e sui procedimenti di rispettiva competenza ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

2. L'Amministrazione e gli Enti regionali provvedono a rendere pubbliche le proprie deliberazioni formali.

3. La pubblicazione degli atti di cui ai commi 1 e 2 può avvenire anche per estratto; in tal caso deve essere indicata anche la struttura presso la quale poter prendere visione dell'atto medesimo nella sua interezza.

4. Con regolamento sono disciplinate le modalità della pubblicazione di cui ai commi 1 e 2.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a divulgare gratuitamente il Bollettino Ufficiale della Regione e ogni altro documento che sia ritenuto opportuno, mediante strumenti informatici e telematici, ferme restando le condizioni di abbonamento alla versione cartacea del Bollettino medesimo. Il testo degli atti divulgati mediante strumenti informatici e telematici non ha valore legale.

Art. 66

(Accesso agli atti del Consiglio regionale)

1. Il diritto di accesso ai documenti concernenti l'attività legislativa ed ai resoconti delle sedute del Consiglio regionale si esercita secondo le modalità di cui agli articoli 60, 61, 63 e 64; il rilascio della copia di tali atti è gratuito.

Art. 67

(Accesso dei consiglieri regionali)

1. Ogni consigliere regionale ha diritto di ottenere informazioni e dati e di esaminare gli atti e i documenti concernenti l'attività dell'Amministrazione e degli Enti regionali.

2. Il Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale trasmette alla Segreteria Generale del Consiglio regionale la copia di tutte le deliberazioni formali adottate dalla Giunta stessa, nonché la copia dei verbali di discussione. La trasmissione avviene entro venti giorni dalla approvazione da parte della Giunta regionale. Entro sette giorni lavorativi, i medesimi atti sono messi a disposizione del Consiglio regionale dalla Segreteria della Giunta regionale in via informatica.

3. Il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale trasmette alla Segreteria Generale del Consiglio regionale la copia delle deliberazioni di conferimento, di revoca, di rinnovo o di modifica degli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, nonché, in caso di vacanza del titolare, la copia delle deliberazioni di conferimento, di revoca, ovvero di rinnovo o modifica degli incarichi di sostituzione degli incarichi medesimi. La trasmissione avviene entro venti giorni dalla data di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione del personale.

4. Ogni consigliere regionale può richiedere alle Direzioni regionali proponenti copia degli atti presupposti delle deliberazioni di cui ai commi 2 e 3.

5. I documenti di cui ai commi 2 e 3 sono messi a disposizione dei consiglieri secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 68

(Accesso dei consiglieri regionali alla rete regionale)

1. I consiglieri regionali hanno accesso alle informazioni contenute nelle banche dati della Regione dal loro domicilio e dell'ufficio loro messo a disposizione dal Consiglio regionale, tramite collegamento telematico.

2. Sono escluse da tale accesso le informazioni tutelate dal diritto alla riservatezza.

3. L'accesso telematico alle informazioni delle banche dati della Regione avviene previo impiego di una parola d'ingresso personale del consigliere e previa registrazione automatica dell'identità dell'utente nonché delle informazioni prelevate.

4. L'Amministrazione regionale emana, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il regolamento che individua le informazioni accedibili con le modalità di cui al comma 1. Il regolamento è oggetto di revisione annuale, da effettuarsi entro il mese di febbraio, avente lo scopo di effettuare le implementazioni dei dati accedibili.

Art. 69

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente titolo, ed in quanto compatibili, si applicano le disposizioni della legge 241/1990 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 70

(Regolamenti)

1. Con regolamenti di esecuzione, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati particolari aspetti applicativi della presente legge aventi carattere generale.

Art. 71

(Modificazioni all'articolo 6 della legge regionale 18/1996)

1. All'articolo 6 della legge regionale 18/1996, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale, la Giunta regionale definisce annualmente sulla base delle indicazioni fornite dagli Assessori per quanto attiene alle necessità di programmazione dei settori di rispettiva competenza, gli obiettivi e i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa. La Giunta regionale adotta gli atti di alta amministrazione ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto.».

2. All'articolo 6 della legge regionale 18/1996, dopo il comma 1, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

«1 bis. L'adozione dei programmi di cui al comma 1 non è obbligatoria in relazione alle fattispecie per le quali l'allocazione delle risorse è compiutamente definita dalla normativa regionale. Sono in ogni caso escluse dai programmi le fattispecie contributive per le quali la legge identifica direttamente il beneficiario e la quantificazione dell'intervento, nonché l'effettuazione di spese obbligatorie e d'ordine e, limitatamente alle spese per gli amministratori e il personale, quelle variabili.».

3. All'articolo 6 della legge regionale 18/1996, dopo il comma 1 bis, come introdotto dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:

«1 ter. I programmi adottati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 conservano validità sino all'approvazione dei nuovi programmi, anche nel caso di variazione delle risorse finanziarie disponibili determinata da variazioni di bilancio.».

Art. 72

(Modificazioni all'articolo 13 della legge regionale 8/1999)

1. All'articolo 13, comma 11, della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, le parole «all'articolo 52, commi 8 bis e 8 ter, della legge regionale 52/1991, come introdotti dall'articolo 15, comma 5, della legge regionale 34/1997» sono sostituite dalle seguenti «agli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 73

(Procedimenti in corso)

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente, salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 32 si applicano anche ai rapporti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 33, commi 4 e 6, si applicano anche alle domande presentate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 si applicano anche alle erogazioni disposte precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 74

(Rinvio a disposizioni abrogate)

1. Qualora la normativa regionale di settore rinvii a disposizioni di legge abrogate dall'articolo 75, comma 1, e sostanzialmente riprodotte nella presente legge, il rinvio si intende effettuato nei confronti di queste ultime.

Art. 75

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate in particolare:

a) la lettera b ter) del comma 1 dell'articolo 106 del-

la legge regionale 7/1988, introdotta dall'articolo 71 della legge regionale 34/1997;

b) l'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10;

c) l'articolo 52 della legge regionale 52/1991;

d) la legge regionale 28 agosto 1992, n. 29;

e) la legge regionale 18 maggio 1993, n. 25;

f) la legge regionale 17 giugno 1993, n. 46;

g) il capo I della legge regionale 19 aprile 1995, n. 19;

h) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;

i) l'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10;

j) gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

k) l'articolo 44 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31;

l) l'articolo 15 della legge regionale 12 novembre 1997, n. 34;

m) l'articolo 136, l'articolo 138, comma 29, l'articolo 139, commi 13 e 14, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;

n) l'articolo 46 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9.

2. Rimangono confermate le abrogazioni, le modificazioni, le integrazioni e le interpretazioni di disposizioni legislative regionali disposte dalle leggi regionali di cui al comma 1.

3. Rimangono confermati i criteri e le modalità determinati ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 29/1992, sino alla loro nuova determinazione in applicazione dell'articolo 30. Sono altresì confermati tutti gli atti emanati in applicazione delle leggi e disposizioni regionali di cui al comma 1.

Art. 76

(Testo notiziale)

1. Nel testo notiziale della presente legge, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, sono riportati, per ciascun articolo, gli estremi delle eventuali disposizioni di leggi regionali abrogate dall'articolo 75 e riprodotte, in tutto o in parte, nell'articolo annotato.

Art. 77

(Norme finanziarie)

1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.665 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 158 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.

2. La disposizione di cui all'articolo 173, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, si intende come riferita alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 25, comma 3, della presente legge, i cui relativi oneri fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.672 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1477 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 25, comma 3, affluiscono all'unità previsionale di base 3.7.720 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1165 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di entrata per gli anni successivi.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 33, comma 6, e 62, comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1454 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.

5. Gli oneri relativi alla realizzazione della banca dati di cui all'articolo 38, comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.2.666 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 180 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.

6. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 63, comma 5, affluiscono all'unità previsionale di base 3.1.897 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 705 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di entrata per gli anni successivi.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 65, comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1466 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi. La denominazione del capitolo 1466 è così integrata: dopo la parola «regione» è inserita la locuzione «e di ogni altro documento di cui sia ritenuta opportuna la diffusione».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 20 marzo 2000

ANTONIONE

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate od alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

– Il testo dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 («Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»), come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale 2/1993, è il seguente:

Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto:

1 bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;

3) caccia e pesca;

4) usi civici;

5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

6) industria e commercio;

7) artigianato;

8) mercati e fiere;

9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;

10) turismo e industria alberghiera;

11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;

12) urbanistica;

13) acque minerali e termali;

14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

– La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

– La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

– La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo».

– Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, reca: «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Nota all'articolo 2

– Il presente articolo riproduce, con modifiche, l'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29 («Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Amministrazione regionale, degli Enti regionali e degli Enti strumentali della Regione Friuli-Venezia Giulia»).

Nota all'articolo 3

– Il presente articolo riproduce, con modifiche, l'articolo 3 della legge regionale 29/1992.

Nota all'articolo 4

– Il presente articolo riproduce, con modifiche, l'articolo 4 della legge regionale 29/1992.

Nota all'articolo 5

– Il presente articolo riproduce, con modifiche, l'articolo 5 e l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 29/1992.

Nota all'articolo 6

– Il presente articolo riproduce, con modifiche, l'articolo 6, commi 2, 2 bis e 2 ter, della legge regionale 29/1992.

Nota all'articolo 7

– Il presente articolo riproduce, con modifiche, l'articolo 7 della legge regionale 29/1992.

Nota all'articolo 8

– Il presente articolo riproduce, in parte con modifiche, gli articoli 9 e 10 della legge regionale 29/1992.

Nota all'articolo 9

– Il presente articolo riproduce, con modifiche, l'articolo 11 della legge regionale 29/1992.

Nota all'articolo 10

– Il presente articolo riproduce, con modifiche, l'articolo 12 della legge regionale 29/1992.

Nota all'articolo 11

– Il presente articolo riproduce, con modifiche, l'articolo 13 della legge regionale 29/1992.

Nota all'articolo 12

– Il presente articolo riproduce, con modifiche, l'articolo 14 della legge regionale 29/1992.

Nota all'articolo 13

– Il presente articolo riproduce l'articolo 15 della legge regionale 29/1992.

Nota all'articolo 14

– Il presente articolo riproduce, con modifiche, l'articolo 16 della legge regionale 29/1992.

Nota all'articolo 15

– Il presente articolo riproduce l'articolo 17 della legge regionale 29/1992.

Nota all'articolo 16

– Il presente articolo riproduce, con modifiche, l'articolo 18 della legge regionale 29/1992.

Note all'articolo 17

– Il presente articolo riproduce, con modifiche, l'articolo 20 della legge regionale 29/1992.

– Il testo dell'articolo 11 della legge 241/1990, come modificato dall'articolo 3 quinquies del decreto legge 163/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 273/1995, è il seguente:

Art. 11

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

1 bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Nota all'articolo 18

– Il presente articolo riproduce l'articolo 22 della legge regionale 29/1992.

Note all'articolo 19

– Il presente articolo riproduce, in parte con modifiche, l'articolo 52 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 («Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica»).

– Il testo dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 («Ordinamento delle autonomie locali»), come modificato dall'articolo 17, commi 8 e 9, della legge 127/1997, è il seguente:

Art. 27

(Accordi di programma)

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalenti sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5 bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

7. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.

8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Restano salve le competenze di cui all'articolo 7, legge 1 marzo 1986, n. 64.

Note all'articolo 20

– Il presente articolo riproduce, in parte con modifiche, l'articolo 52 della legge regionale 52/1991.

– Il testo dell'articolo 89 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 43, comma 1, della legge regionale 34/1997, è il seguente:

Art. 89

(Conformità urbanistica degli interventi da eseguirsi dalle amministrazioni statali, da enti istituzionalmente competenti, dall'Amministrazione regionale e da quelle provinciali, nonché dai loro formali concessionari)

1. Il presente articolo disciplina i procedimenti di localizzazione delle opere pubbliche, che non siano in contrasto con le indicazioni dei programmi di lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, delle opere pubbliche di interesse statale da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, delle opere pubbliche della Amministrazione regionale e di quelle provinciali, nonché delle opere pubbliche da eseguirsi dai loro formali concessionari.

2. Per le opere pubbliche statali e di interesse statale di cui al comma 1 l'accertamento della conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato d'intesa con la Regione, sentiti gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, entro centoventi giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione competente. Gli enti locali esprimono il parere entro sessanta giorni; scaduto tale termine si prescinde da esso.

3. Per quanto di competenza della Regione, l'accertamento di cui al comma 2 spetta al Presidente della Giunta regionale, il quale accerta altresì, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, la conformità urbanistica degli interventi da eseguirsi da parte dell'Amministrazione regionale e di quelle provinciali, nonché dai loro formali concessionari, entro sessanta giorni dalla richiesta. Il Presidente della Giunta regionale può delegare tale accertamento all'Assessore regionale alla pianificazione territoriale.

4. Ai fini dell'accertamento di cui ai commi 2 e 3 le opere e gli interventi sono da considerarsi conformi quando risultano compatibili con gli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati.

5. L'accertamento di cui ai commi 2 e 3, che può comportare le opportune prescrizioni esecutive, sostituisce la concessione o l'autorizzazione edilizia.

6. Nei casi in cui, per motivazioni oggettive indipendenti dalla volontà del richiedente l'accertamento, non sia possibile iniziare i lavori nel termine di efficacia del provvedimento, o non sia possibile ultimarli entro il termine fissato, il soggetto operatore può presentare una istanza finalizzata alla fissazione di nuovi termini, sempreché il progetto non sia stato modificato e la situazione urbanistica delle aree interessate non sia variata, presentando le opportune dichiarazioni in tal senso.

7. Qualora l'accertamento di conformità di cui ai commi 2 e 3 dia esito negativo, oppure l'intesa tra lo Stato e la Regione non si perfezioni entro il termine stabilito, viene convocata una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dall'articolo 3 bis del decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, su iniziativa dell'ente realizzatore dell'opera. Alla conferenza di servizi partecipano la Regione e, previa deliberazione degli organi rappresentativi, il Comune o i Comuni interessati, nonché le altre amministrazioni dello Stato e gli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali e regionali.

8. La conferenza valuta i progetti definitivi relativi alle opere da realizzare, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, storici, artistici e ambientali.

9. La conferenza si esprime sui progetti definitivi entro sessanta giorni dalla convocazione, apportando ad essi, ove occorra, le opportune modifiche, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente.

10. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi all'unanimità, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali. In mancanza dell'unanimità, per la realizzazione delle opere statali si procede ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469.

11. Per la realizzazione di opere statali o di interesse statale non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

12. L'accertamento di conformità è sostituito dalla presentazione della denuncia allo Stato e alla Regione, per quanto di rispettiva competenza, per la realizzazione di interventi non aventi rilevanza urbanistica, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, elencati nell'allegato alla presente legge.

13. Alla denuncia di cui al comma 12 è allegato il parere favorevole dei Comuni interessati sulla conformità urbanistica degli interventi, da esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; scaduto tale termine si prescinde dal parere.

14. Nelle zone del territorio regionale dichiarate sismiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, il parere di cui al comma 13 attesta altresì l'osservanza delle previsioni contenute all'articolo 4, primo comma, lettere a) e b), della medesima legge 64/1974; in tal caso il parere è obbligatorio.

15. Per definire criteri uniformi di compatibilità nel territorio regionale per gli interventi di cui al comma 12 da realizzare da parte di enti o società concessionarie di pubblici servizi, l'Amministrazione regionale può individuare, in accordo con gli stessi, tipologie infrastrutturali correlate alle singole zonizzazioni urbanistiche dei PRGC. I criteri e i loro periodici aggiornamenti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale e costituiscono riferimento per la presentazione della denuncia.

16. Sono parimenti assoggettate alla presentazione della denuncia le opere urgenti in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza, come previsto dall'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, e dagli articoli 69 e 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

17. Per le opere da eseguire nel corso dello stato di emergenza, di cui al comma 16, contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento, che può avvenire anche qualora non sussista la conformità urbanistica, va effettuata la comunicazione, mentre la documentazione tecnica descrittiva va inviata a lavori ultimati.

18. Per le opere di cui al presente articolo l'atto di collaudo finale o il certificato di regolare esecuzione tengono luogo del certificato di abitabilità o di agibilità.

– Il testo dell'articolo 44 della legge regionale 52/1991, è il seguente:

Art. 44

(Elementi)

1. Il PRPC è costituito da:

a) una relazione illustrativa che, con riferimento alle ricerche e studi svolti in via preliminare alla realizzazione del piano particolareggiato, fissi gli obiettivi nonché i criteri informatori del piano, espliciti i contenuti dello stesso, illustri la previsione di massima delle spese occorrenti per la sua realizzazione, delinei i tempi previsti per l'attuazione nonché l'indicazione delle relative priorità;

b) rappresentazioni grafiche in numero e scala opportuna sufficienti a rappresentare i contenuti di piano nonché per assicurare l'efficacia dei suoi contenuti;

c) norme di attuazione del piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche, nonché le direttive ed i criteri metodologici per l'attuazione degli interventi in esso previsti;

d) elenchi catastali degli edifici e delle aree da espropriare per l'esecuzione del piano.

– Il testo dell'articolo 49 della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 82, comma 1, della legge regionale 13/1998, è il seguente:

Art. 49

(Disposizioni particolari per i PRPC di iniziativa privata)

1. I proprietari di aree o edifici contermini inclusi entro un ambito individuato dal PRGC ai sensi dell'articolo 30, comma 4, e che rappresentano, in base all'imponibile catastale, almeno i due terzi del valore delle aree e degli edifici compresi nell'ambito predetto, possono predisporre e presentare al Comune proposte di PRPC da adottarsi ed approvarsi con le modalità di cui all'articolo 45.

2. Contestualmente alla presentazione di cui al comma 1, i proprietari propongono uno schema di convenzione da approvarsi unitamente al PRPC, che deve prevedere:

a) l'impegno a realizzare gli interventi di urbanizzazione previsti dal PRPC;

b) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui alla lettera c);

c) l'assunzione, a carico dei proponenti, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative al piano o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona a pubblici servizi. La quota è determinata in base ai criteri da stabilire con delibera comunale in relazione all'entità ed alle caratteristiche del piano;

d) i termini entro i quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere nonché le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla stipula della convenzione.

3. Ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del PRPC, si procede alla stipula della convenzione di cui al comma 2.

4. Successivamente il Sindaco invita, assegnando un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a centottanta giorni, i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del PRPC ad attuare le indicazioni del predetto piano stipulando la convenzione di cui al comma 2.

5. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 4, eventualmente prorogabili per motivate ragioni, il Comune procede alla espropriazione delle aree e degli edifici dei proprietari che non abbiano aderito al piano, con la possibilità di realizzare direttamente l'intervento ovvero di cedere, in proprietà o in diritto di superficie, a soggetti pubblici o privati, con diritto di prelazione agli originari proprietari, previa stipula della convenzione di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le aree ed edifici espropriati.

6. Al termine del periodo di efficacia del PRPC permangono a tempo indeterminato gli obblighi di rispetto delle indicazioni tipologiche, degli allineamenti e delle altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal PRPC.

6 bis. Non necessitano di approvazione di variante al PRPC le modifiche planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche degli edifici previsti dal PRPC stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico.

Note all'articolo 21

– Il presente articolo riproduce, con modifiche, l'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29/1992.

– La legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, reca: «Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali».

Note all'articolo 22

– Il presente articolo riproduce, con modifiche, l'articolo 23, commi 2, 2 bis, 3, 3 bis, 4, 5 e 5 bis, della legge regionale 29/1992.

– Il testo dell'articolo 14 della legge 241/1990, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge 191/1998, è il seguente:

Art. 14

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.

2 bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3 bis e 4.

2 ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2 bis si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

3 bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale, dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva. In caso di sospensione la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta.

4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

4 bis. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubbli-

co prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

Note all'articolo 23

– Il presente articolo riproduce, con modifiche, l'articolo 24 della legge regionale 29/1992.

– Per il testo dell'articolo 11 della legge 241/1990, vedi nota all'articolo 17.

Note all'articolo 24

– Il presente articolo riproduce l'articolo 25 della legge regionale 29/1992.

– Per il titolo della legge 241/1990, vedi nota all'articolo 1.

Note all'articolo 25

– Il presente articolo riproduce, in parte con modifiche, l'articolo 26 della legge regionale 29/1992.

– La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

Note all'articolo 27

– Il presente articolo riproduce, in parte con modifiche, l'articolo 27 della legge regionale 29/1992.

– Il testo dell'articolo 19 della legge 241/1990, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 537/1993, è il seguente:

Art. 19

1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

– Il testo dell'articolo 20 della legge 241/1990, è il seguente:

Art. 20

1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.

3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.

Nota all'articolo 28

– Il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, reca: «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato».

Nota all'articolo 30

– Il presente articolo riproduce, in parte con modifiche, l'articolo 21 della legge regionale 29/1992.

Nota all'articolo 31

Il presente articolo riproduce, con modifiche, l'articolo 1 ter della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46 («Disciplina del potere di sospensione delle erogazioni, dei controlli e di altre fattispecie in materia di contabilità regionale»).

Nota all'articolo 32

– Il presente articolo riproduce, con modifiche, l'articolo 1 quater della legge regionale 46/1993.

Nota all'articolo 33

– Il presente articolo riproduce, con modifiche, l'articolo 8 della legge regionale 29/1992.

Nota all'articolo 34

– Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, reca: «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi».

Nota all'articolo 35

– Il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, reca: «Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia».

Nota all'articolo 40

– Il presente articolo riproduce, con modifiche, l'articolo 7, comma 1, della legge regionale 46/1993.

Nota all'articolo 42

– Il presente articolo riproduce, con modifiche, l'articolo 7 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 («Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale»).

Nota all'articolo 43

– Il presente articolo riproduce, con modifiche, l'articolo 8 della legge regionale 23/1997.

Nota all'articolo 45

– Il presente articolo riproduce, con modifiche, l'articolo 1 della legge regionale 46/1993.

Nota all'articolo 46

– Il presente articolo riproduce, con modifiche, l'articolo 1 bis della legge regionale 46/1993.

Nota all'articolo 47

– Il presente articolo riproduce, con modifiche, l'articolo 3 della legge regionale 46/1993.

Note all'articolo 48

– Il presente articolo riproduce, con modifiche, l'articolo 4 della legge regionale 46/1993.

– Il decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, reca: «Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi».

Note all'articolo 49

– Il presente articolo riproduce, con modifiche, l'articolo 5, commi da 1 a 5, della legge regionale 46/1993.

– Il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 123/1998, è il seguente:

Art. 9

(Revoca dei benefici e sanzioni)

1. In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne da immediata comunicazione al Ministero delle finanze.

2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.

3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma 4.

4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.

6. Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'articolo 10, comma 2.

– La legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, reca: «Interventi di urgenza per sopperire alle straordinarie ed impellenti esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia».

– La legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, reca: «Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17».

– La legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, reca: «Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche».

– La legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, reca: «Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l'adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell'articolo 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879».

– La legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, reca: «Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica».

Nota all'articolo 50

– Il presente articolo riproduce, con modifiche, l'articolo 5, comma 6, della legge regionale 46/1993.

Nota all'articolo 51

– Il presente articolo riproduce, con modifiche, l'articolo 5 bis della legge regionale 46/1993.

Note all'articolo 52

– Il presente articolo riproduce, con modifiche, l'articolo 6 della legge regionale 46/1993.

– Per il titolo della legge regionale 75/1982, vedi nota all'articolo 49.

Nota all'articolo 53

– Il presente articolo riproduce, in parte con modifiche, l'articolo 7 della legge regionale 46/1993.

Nota all'articolo 54

– Il presente articolo riproduce, con modifiche, l'articolo 9 della legge regionale 46/1993.

Note all'articolo 55

– Il presente articolo riproduce, con modifiche, l'articolo 10 della legge regionale 46/1993.

– Per il titolo delle leggi regionali 17/1976, 30/1977, 63/1977, 30/1988, vedi nota all'articolo 49.

Nota all'articolo 56

– Il presente articolo riproduce, con modifiche, l'articolo 11 della legge regionale 46/1993.

Nota all'articolo 57

– Il presente articolo riproduce, in parte con modifiche, l'articolo 12 della legge regionale 46/1993.

– Per il titolo delle leggi regionali 17/1976, 30/1977, 63/1977, 30/1988, vedi nota all'articolo 49.

Nota all'articolo 58

– Il presente articolo riproduce, con modifiche, l'articolo 28, comma 1, della legge regionale 29/1992.

Nota all'articolo 59

– Il presente articolo riproduce, con modifiche, l'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 25 («Disciplina del diritto di ac-

cesso ai documenti amministrativi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»).

Nota all'articolo 60

– Il presente articolo riproduce, con modifiche, l'articolo 3 della legge regionale 25/1993.

Nota all'articolo 61

– Il presente articolo riproduce l'articolo 4 della legge regionale 25/1993.

Nota all'articolo 62

– Il presente articolo riproduce, con modifiche, l'articolo 5 della legge regionale 25/1993.

Nota all'articolo 63

– Il presente articolo riproduce, con modifiche, l'articolo 6 della legge regionale 25/1993.

Nota all'articolo 64

– Il presente articolo riproduce, con modifiche, l'articolo 7 della legge regionale 25/1993.

Nota all'articolo 65

– Il presente articolo riproduce, con modifiche, l'articolo 9 della legge regionale 25/1993.

Nota all'articolo 66

– Il presente articolo riproduce, con modifiche, l'articolo 11 della legge regionale 25/1993.

Note all'articolo 67

– Il presente articolo riproduce, in parte con modifiche, l'articolo 29 della legge regionale 29/1992.

– Il testo dell'articolo 47 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 («Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421»), è il seguente:

Art. 47

(Articolazione della dirigenza)

1. La dirigenza si articola su un'unica qualifica funzionale e su più profili professionali.

2. Nell'ambito della qualifica funzionale di cui al comma 1, sono previsti i seguenti incarichi:

a) Direttore regionale;

b) Direttore di Servizio, Direttore di Servizio autonomo o di struttura equiparata a Servizio, Dirigente con funzioni di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità, Dirigente con funzioni ispettive.

3. L'incarico di Direttore regionale comporta la preposizione ad una direzione regionale o struttura ad essa equiparata o l'affidamento dei particolari compiti previsti all'articolo 249 della legge regionale 7/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 19 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21.

Note all'articolo 69

– Il presente articolo riproduce, con modifiche, l'articolo 13 della legge regionale 25/1993.

– Per il titolo della legge 241/1990, vedi nota all'articolo 1.

– Il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, reca: «Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

Nota all'articolo 71

– Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 18/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Indirizzo politico)

1. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale, la Giunta regionale definisce annualmente sulla base delle indicazioni fornite dagli Assessori per quanto attiene alle necessità di programmazione dei settori di rispettiva competenza, gli obiettivi e i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa. La Giunta regionale adotta gli atti di alta amministrazione ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto.

1 bis. L'adozione dei programmi di cui al comma 1 non è obbligatoria in relazione alle fattispecie per le quali l'allocazione delle risorse è compiutamente definita dalla normativa regionale. Sono in ogni caso escluse dai programmi le fattispecie contributive per le quali la legge identifica direttamente il beneficiario e la quantificazione dell'intervento, nonché l'effettuazione di spese obbligatorie e d'ordine e, limitatamente alle spese per gli amministratori e il personale, quelle variabili.

1 ter. I programmi adottati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 conservano validità sino all'approvazione dei nuovi programmi, anche nel caso di variazione delle risorse finanziarie disponibili determinata da variazioni di bilancio.

2. La Giunta regionale verifica la rispondenza dei risultati della gestione medesima alle direttive generali impartite. A tali fini esercita funzioni di alta vigilanza.

3. Gli Assessori garantiscono il necessario coordinamento fra le strutture cui sono preposti e l'organo di direzione politica al fine della valutazione e della corretta attuazione dei programmi e delle direttive generali stabilite dalla Giunta regionale. Gli Assessori a tali fini verificano costantemente la corrispondenza dell'attività di gestione degli uffici con gli indirizzi politici definiti dalla Giunta regionale.

4. Quando leggi e regolamenti individuano in capo al Presidente della Giunta regionale, alla Giunta regionale o agli Assessori regionali competenze che la presente legge riserva ad organi diversi, le relative disposizioni si intendono riferite a questi ultimi.

5. In deroga al disposto di cui al comma 4 e fino all'adeguamento delle leggi regionali di settore, i provvedimenti che non comportano impegno di spesa continuano ad essere adottati dagli organi e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I criteri di applicazione del principio di separazione tra la funzione di direzione politica e quella di direzione amministrativa nell'ambito del Consiglio regionale sono definiti con il regolamento previsto dall'articolo 118 del Regolamento interno.

– Il testo dell'articolo 46 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, è il seguente:

Art. 46

Spetta alla Giunta regionale deliberare i regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale; esercitare l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale e deliberare i contratti della Regione, salve le attribuzioni riservate agli assessori in base al primo comma dell'articolo 34; amministrare il patrimonio della Regione e controllare la gestione dei servizi pubblici regionali

affidati ad aziende speciali; predisporre il bilancio preventivo e presentare annualmente il conto consuntivo; deliberare in materia di liti attive e passive, rinuncie e transazioni; esercitare le altre attribuzioni ad essa demandate dal presente Statuto o da altre leggi.

Nota all'articolo 72

– Il testo del comma 11 dell'articolo 13 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 («Normativa organica del commercio in sede fissa»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13

(Compatibilità dell'inserimento di attività commerciali di grande distribuzione con le previsioni degli strumenti urbanistici)

(omissis)

11. L'accordo di programma di cui *agli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7* viene promosso nell'ambito dei Comuni contermini a quello in cui viene richiesta, ovvero è stata preventivamente autorizzata, l'allocazione di una zona omogenea Hc, ricompresi entro il raggio di 15 chilometri dal punto di localizzazione della zona omogenea stessa, ed è propedeutico all'espressione del parere della Conferenza di servizi, di cui all'articolo 8, comma 3.

(omissis)

Note all'articolo 75

– Il testo dell'articolo 106 della legge regionale 7/1988, come modificato dall'articolo 71, comma 1, della legge regionale 34/1997, e da ultimo modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 106

1. Il Servizio degli affari amministrativi e legali:

a) cura la trattazione degli affari amministrativi e legali di competenza della Direzione, fornendo altresì il relativo supporto ai Servizi di indirizzo tecnico;

b) svolge le funzioni di consulenza sull'interpretazione degli atti normativi generali di livello statale e regionale in materia urbanistica;

b bis) cura le questioni inerenti la presenza di servitù militari nel Friuli-Venezia Giulia;

b ter) *(abrogata)*

b quater) svolge le funzioni previste dalle leggi sulla vigilanza nell'attività urbanistica degli enti locali e dei privati effettuata anche in aree soggette a vincolo paesaggistico.

– La legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, reca: «Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali».

– Per il titolo della legge regionale 52/1991, vedi nota all'articolo 19.

– Per il titolo della legge regionale 29/1992, vedi nota all'articolo 2.

– Per il titolo della legge regionale 25/1993, vedi nota all'articolo 59.

– Per il titolo della legge 46/1993, vedi nota all'articolo 31.

– Il capo I della legge regionale 19 aprile 1995, n. 19 («Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 17 giugno 1993, n. 46, 12 settembre 1991, n. 48 e 25 giugno 1993, n. 50»), reca: «Modificazioni alla legge regionale 17 giugno 1993, n. 46».

– Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 («Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10

(Accordo di programma)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge istitutiva di ciascun parco o riserva, il Presidente della Giunta regionale promuove, con l'intervento delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni territorialmente interessati, una conferenza per la redazione di un documento di indirizzo relativo, in particolare, all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla sua definitiva perimetrazione, all'individuazione degli obiettivi da perseguire e alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio.

2. Avuto riguardo al documento di indirizzo di cui al comma 1, preliminarmente alla redazione del piano di conservazione e sviluppo di cui all'articolo 17 e comunque entro trenta giorni dall'indizione della conferenza di cui al presente articolo, la Regione propone ai Comuni interessati un apposito accordo di programma contenente, tra l'altro:

a) i tempi di redazione ed attuazione della pianificazione particolareggiata ovvero di aggiornamento di quella esistente;

b) le risorse finanziarie destinabili per il successivo triennio all'attuazione e gestione del parco o riserva e le modalità di reperimento delle restanti risorse eventualmente necessarie;

c) le unità di personale della Regione messe a disposizione dell'Ente gestore per l'esplicazione delle attività di cui agli articoli 38 e 57;

d) le indicazioni programmatiche relative ai contenuti del piano di conservazione e sviluppo;

e) le unità di personale della Regione e degli Enti locali messi a disposizione in attesa delle assunzioni di personale di cui all'articolo 30, comma 1;

f) le modalità di gestione della riserva, ai sensi dell'articolo 31.

3. *(Abrogato).*

4. *(Abrogato).*

5. *(Abrogato).*

– La legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, reca: «Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1997)».

– Per il titolo della legge regionale 23/1997, vedi nota all'articolo 42.

– La legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, reca: «Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali».

– La legge regionale 12 novembre 1997, n. 34, reca: «Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica; alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico; alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 29, in materia di protezione delle bellezze naturali; alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, in materia di organizzazione degli uffici regionali e alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione».

– La legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, reca: «Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate».

– Il testo del comma 29 dell'articolo 138 della legge regionale 13/1998, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 138

(Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di altre leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976)

(omissis)

29. All'articolo 10 della legge regionale 46/1993, il comma 2 bis, come aggiunto dall'articolo 10 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 19, è sostituito dal seguente:

«2 bis. I crediti di cui al comma 1, derivanti dalla concessione dei contributi in conto capitale previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 13 maggio 1988, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono annullati con decreto del Sindaco-Funzionario delegato. I decreti di annullamento di crediti di importo superiore a lire 2.000.000 sono emanati su conforme parere dell'Ufficio legislativo e legale della Regione.».

(omissis)

– Il testo dei commi 13 e 14 dell'articolo 139 della legge regionale 13/1998, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 139

(Ulteriori norme d'intervento nelle zone terremotate del Friuli)

(omissis)

13. In relazione ai rendiconti dei funzionari delegati alle spese per interventi nelle zone terremotate, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rinunciare ai propri diritti di credito singolarmente di importo non superiore a lire 50 milioni e complessivamente per una somma di ammontare massimo di lire 80 milioni, derivanti da prestazioni professionali nonché dalla concessione di contributi per interventi nel settore dell'edilizia abitativa o delle opere pubbliche e di pubblica utilità, ai sensi delle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate, qualora, da apposita certificazione del funzionario delegato, i crediti siano riconosciuti di dubbia o difficile esazione, nonostante l'impiego dei mezzi amministrativi o giudiziari, o risultino inesigibili.

14. La certificazione di cui al comma 13 comporta la regolarizzazione del relativo rendiconto del funzionario delegato.

(omissis)

– La legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, reca: «Disposizioni varie in materia di competenza regionale».

– Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 29/1992, è il seguente:

Art. 21

1. I criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale, gli Enti regionali e gli Enti strumentali devono attenersi per la concessione, ai sensi della normativa vigente, di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilii finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a soggetti non direttamente individuati dalla normativa medesima, sono determinati, qualora non siano già previsti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante deliberazioni della Giunta regionale e dei Consigli di amministrazione degli Enti.

2. Qualora, con successive leggi, vengano istituite nuove forme di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilii finanziari e vantaggi economici a favore di soggetti non direttamente individuati, i criteri e le modalità di concessione cui l'Amministrazione regionale, gli Enti regionali e gli Enti strumentali della Regione devono attenersi sono determinati, in quanto non siano già previsti dalla legge istitutiva, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima mediante, rispettivamente, deliberazioni della Giunta regionale e dei Consigli di amministrazione degli Enti.

3. I criteri e le modalità determinati ai sensi dei commi 1 e 2, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione; l'effettiva osservanza dei medesimi deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui ai commi 1 e 2.

Nota all'articolo 76

– La legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, reca: «Norme in materia di pubblicazione dei testi legislativi sul Bollettino Ufficiale della Regione».

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 56

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 19 febbraio 1999;
- assegnato alla I Commissione permanente in data 25 febbraio 1999;
- approvato, a maggioranza, dalla I Commissione permanente, in data 10 novembre 1999, con relazione di maggioranza del consigliere Dal Mas e, di minoranza, dei consiglieri Baiutti e Petris;
- approvato, a maggioranza, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 2 febbraio 2000;
- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso con nota del Commissario del Governo di data 15 marzo 2000, n. 19/2-300/2000 Gab.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 21 febbraio 2000, n. 045/Pres.

Legge regionale 46/1986. Comitato tecnico regionale - Sezioni I - III - VI. Sostituzione segretari e componenti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con D.P.G.R. n. 65/Pres. di data 10 marzo 1998 e D.P.G.R. n. 124 di data 15 aprile 1998 è stato ricostituito e successivamente integrato il Comitato tecnico regionale, articolato in sette sezioni, ai sensi della legge regionale 46/1986 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la nota prot. EST/219-B/8/A di data 14 gennaio 2000 con la quale la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici chiede di provvedere alla sostituzione, nell'ambito del Comitato tecnico regionale, dei segretari effettivo e supplente della Sezione I per gli argomenti di pianificazione territoriale e ricomposizione fondiaria e dei componenti delle Sezioni III e VI designati dalla Direzione regionale dell'ambiente;

VISTE le note di designazione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 228 di data 11 febbraio 2000;

DECRETA

- la dott.ssa Lucina Compassi ed il sig. Fabrizio Facchin segretari amministrativi in servizio presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale sono nominati segretario effettivo e segretario supplente della Sezione I del Comitato tecnico regionale per gli argomenti di pianificazione territoriale e ricomposizione fondiaria, in sostituzione rispettivamente del sig. Fabrizio Facchin e della sig.ra Silvana Ruffino;
- l'ing. Roberto Schak ed il dott. Guglielmo Berlasso, designati dalla Direzione regionale dell'ambiente, sono nominati componenti della Sezione III del Comitato tecnico regionale, in sostituzione rispettivamente dell'ing. Paolo Cartagine e del dott. Tiziano Tirelli;
- l'ing. Roberto Schak, designato dalla Direzione regionale dell'ambiente, è nominato componente della Sezione VI del Comitato tecnico regionale, in sostituzione dell'ing. Paolo Cartagine;
- il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 21 febbraio 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 1 marzo 2000, n. 054/Pres. (Estratto).

Approvazione della variante n. 30 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione del Comune di Moggio Udinese.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 054/Pres. di data 1 marzo 2000 è stata approvata la variante n. 30 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione del Comune di Moggio Udinese.

Copia autenticata del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 1 marzo 2000, n. 055/Pres. (Estratto).

Approvazione della variante n. 31 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione del Comune di Moggio Udinese.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 055/Pres. di data 1 marzo 2000 é stata approvata la variante n. 31 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione del Comune di Moggio Udinese.

Copia autenticata del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 7 marzo 2000, n. 063/Pres.

Approvazione dell'«Atto integrativo all'Accordo di programma stipulato il 6 luglio 1998 con la Provincia di Udine», sottoscritto il 3 febbraio 2000 a Trieste dall'Assessore alla programmazione, in rappresentanza della Regione, e il 14 febbraio 2000 a Udine dal Presidente della Provincia di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Provincia di Udine è stato stipulato il 6 luglio 1998, un Accordo di programma ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, approvato con D.P.G.R. n. 0270/Pres. del 13 luglio 1998;

ATTESO che risultano ancora da attuare gli interventi previsti all'articolo 3 del citato Accordo per complessive lire 10.000 milioni;

VISTA la legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 e in particolare l'articolo 1, commi 14 e 15 che autorizza il finanziamento straordinario di investimenti pubblici per opere e infrastrutture quali individuate dall'articolo 1 della legge regionale 39/1991, come modificato dall'articolo 16 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 e dall'articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 37;

CONSIDERATO inoltre che il medesimo articolo 1, comma 18 stabilisce che gli interventi individuati nel vigente Accordo sono soggetti a rinegoziazione, la quale può concludersi con la conferma degli stessi, con la loro modifica o con l'esercizio del potere sostitutivo regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3721 del 3 dicembre 1999, registrata alla Corte dei conti il 12 gennaio 2000 - Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia - Registro 1, foglio 9, con la quale è stato approvato il testo dell'«Atto integrativo all'Accordo di programma stipulato il 6 luglio 1998 con la Provincia di Udine» concernente la sopra citata rinegoziazione e il finanziamento integrativo di taluni interventi per complessive lire 2.000 milioni;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale di Udine n. 485 del 18 novembre 1999 con la quale è stato approvato il testo del citato Atto integrativo;

VISTO l'«Atto integrativo all'Accordo di programma stipulato il 6 luglio 1998 con la Provincia di Udine» sottoscritto il 3 febbraio 2000 a Trieste dall'Assessore alla programmazione, in rappresentanza della Regione, e il 14 febbraio 2000 a Udine dal Presidente della Provincia di Udine;

ATTESO che con la citata deliberazione n. 3721/1999 la Giunta regionale ha altresì autorizzato il Presidente della Giunta, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 10/1988, a provvedere alla successiva approvazione dell'Atto integrativo;

DECRETA

1. È approvato, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 10/1988, l'«Atto integrativo all'Accordo di programma stipulato il 6 luglio 1998 con la Provincia di Udine» sottoscritto il 3 febbraio 2000 a Trieste dall'Assessore alla programmazione, in rappresentanza della Regione, e il 14 febbraio 2000 a Udine dal Presidente della Provincia di Udine, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 7 marzo 2000

ANTONIONE

ATTO INTEGRATIVO
all'Accordo di programma stipulato
il 6 luglio 1998, ai sensi dell'articolo 10
della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10,
tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
e la Provincia di Udine

LA REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA

e

LA PROVINCIA DI UDINE

PREMESSO che tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominata «la Regione» e la Provincia di Udine, di seguito denominata «la Provincia» è stato stipulato il 6 luglio 1998, un Accordo di programma, di seguito denominato «l'Accordo», ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, approvato con D.P.G.R. n. 0270/Pres. del 13 luglio 1998;

CONSIDERATO che all'articolo 3 del citato Accordo sono stati individuati quali prioritari, per le finalità indicate dall'articolo 1 della legge regionale 39/1991, come modificato dall'articolo 16 della legge regionale 30/1992 e dall'articolo 10 della legge regionale 37/1992, i seguenti obiettivi di investimento pubblico, per i quali sono stati previsti finanziamenti per complessive lire 10.000 milioni:

intervento	**finanziamento lire**	**Ente realizzatore**
1. Completamento dei lavori di ricostruzione della Rocca di Ragogna (parte)	367.000.000	Provincia di Udine
2. Razionalizzazione della viabilità nella zona nord-ovest di Udine e sistemazione del piazzale Chiavris	9.633.000.000	Comune di Udine
TOTALE	10.000.000.000	

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge regionale 10/1997, in relazione a tali interventi va esperita la rinegoziazione ivi prevista;

CONSIDERATO che per quanto attiene all'intervento elencato sub 1) è stato presentato il relativo progetto esecutivo da parte della Provincia di Udine e che per quanto attiene all'intervento sub 2) sono stati presentati da parte del Comune di Udine, Ente realizzatore, i progetti esecutivi relativi a «Opere di sistemazione di Piazzale Chiavris e della viabilità afferente» e «Opere di collegamento viario tra Viale Tricesimo e lo svincolo in località Gran Selva» per un totale di lire 7.629.846.800, per cui, in presenza di avanzato stato di attuazione, il finanziamento di tali interventi va senz'altro confermato;

ATTESO altresì che, come da deliberazione giuntale n. 479 del 16 novembre 1999, la Provincia ritiene necessario per il completamento dell'intervento previsto all'articolo 1, paragrafo 1, punto 3) dell'Accordo e denominato «opere di ristrutturazione del nodo stradale di Zompicchia» un finanziamento integrativo di lire 1.000 milioni e che, come da deliberazione giuntale n. 480 del 16 novembre 1999, la Provincia ritiene necessario per il completamento dell'intervento previsto all'articolo 1, paragrafo 1, punto 5) dell'Accordo e denominato «lavori di costruzione del collegamento viario tra la S.S. 13 Pontebbana e la S.P. di Faedis» un finanziamento suppletivo di lire 1.000 milioni;

CONSIDERATO che l'onere aggiuntivo di lire 2.000 milioni trova adeguata copertura nello stanziamento del capitolo 850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1999-2001;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 485 del 18 novembre 1999;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3721 del 3 dicembre 1999, registrata alla Corte dei conti

il 12 gennaio 2000 - Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia - Registro 1, foglio 9,

stipulano ai sensi dell'articolo 10
della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
il seguente
ATTO INTEGRATIVO
all'Accordo di programma del 6 luglio 1998

Articolo 1
(Conferma dei finanziamenti)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge regionale 10/1997 sono confermati i finanziamenti degli interventi individuati all'articolo 3 dell'Accordo e qui riportati:

intervento	finanziamento lire	Ente realizzatore
1. Completamento dei lavori di ricostruzione della Rocca di Ragogna (parte)	367.000.000	Provincia di Udine
2. Razionalizzazione della viabilità nella zona nord-ovest di Udine e sistemazione del piazzale Chiavris	9.633.000.000	Comune di Udine
TOTALE	10.000.000.000	

Articolo 2
(Finanziamenti integrativi)

1. La Regione accorda il finanziamento integrativo degli interventi previsti all'articolo 1, numeri 3) e 5), dell'Accordo, per una somma complessiva di lire 2.000 milioni, come di seguito specificato:

al n.	interventi	finanziamento lire		
		originario	integrativo	totale
(3)	opere di ristrutturazione del nodo stradale di Zompicchia (Codroipo)	3.000.000.000	1.000.000.000	4.000.000.000
(5)	lavori di costruzione del collegamento viario tra la SS 13 Pontebbana e la SP 15 di Faedis	13.500.000.000	1.000.000.000	14.500.000.000
	Totali	16.500.000.000	2.000.000.000	18.500.000.000

Articolo 3
(Disposizioni finanziarie)

1. I finanziamenti integrativi di cui all'articolo 2 fanno carico agli stanziamenti regionali iscritti sul capitolo 850 del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001.

2. Ai fini dell'applicazione del limite temporale di cui all'articolo 5 della legge regionale 31/1996, i finanziamenti integrativi di cui all'articolo 2 si sommano ai finanziamenti originari e seguono lo stesso regime di questi ultimi.

Articolo 4
(Impegno programmatico)

1. Anche in conseguenza di quanto stabilito all'articolo 2, le parti convengono di rimandare a nuova verifica ed eventuale negoziazione l'impegno programmatico di cui all'articolo 7 dell'Accordo.

Trieste, addì 3 febbraio 2000

per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:
L'Assessore alla programmazione:
dr. Ettore Romoli

Udine, addì 14 febbraio 2000

per la Provincia di Udine:
Il Presidente:
ing. Carlo Melzi

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 7 marzo 2000, n. 065/Pres.

Esecutività del Piano di assestamento del bosco di patrimonio civico demaniale «Bosco Baredi - Selva di Arvonchi» in Comune di Muzzana del Turgnano (Udine) valido per il periodo 1998-2009.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 10 e 130 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, nonché l'articolo 139 del relativo Regolamento di applicazione, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126;

VISTI gli articoli 22, 137 e seguenti del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 concernente l'approvazione del regolamento per l'applicazione del suindicato R.D.L. n. 3267/1923;

VISTE le norme di attuazione dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di foreste, di cui all'articolo 1 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116;

VISTA la legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 concernente norme di modifica ed integrazione alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 in materia di forestazione ed in particolare l'articolo 5 il quale dispone che i piani economici siano approvati agli effetti degli articoli 130 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, dalla Direzione regionale delle foreste;

ATTESO che ai sensi del terzo comma del precitato articolo 52 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 restano di competenza regionale le funzioni relative all'approvazione dei piani economici di gestione e di assestamento delle proprietà silvo-pastorali ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22;

PRESO ATTO che i piani economici dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli enti pubblici sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima;

VISTO il verbale del 3 aprile 1998 con il quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine ha impartito, ai sensi dell'articolo 138 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, le direttive tecniche ed economiche per la compilazione del piano di assestamento della proprietà silvo-pastorale del Comune di Muzzana del Turgnano (Udine);

VISTO il piano di assestamento del bosco di patrimonio civico demaniale «Bosco Baredi - Selva d'Arvonchi» in Comune Muzzana del Turgnano (Udine), valido per il periodo 1998-2009 elaborato dal dott. for. Enrico Siardi iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Udine, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 23 del 27 aprile 1999;

VISTO il verbale di verifica finale dei lavori di revisione del citato piano dell'1 dicembre 1999 con il quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine ne propone l'approvazione;

VISTO il decreto del Direttore regionale delle foreste di data 9 dicembre 1999, n. 699 con il quale è stato approvato il suindicato piano di assestamento;

ATTESO che in sede di pubblicazione del piano e del relativo decreto di approvazione all'albo pretorio del Comune di Muzzana del Turgnano (Udine) non sono stati presentati reclami od opposizioni avverso il medesimo come risulta dal certificato di avvenuta pubblicazione del Comune di Muzzana del Turgnano (Udine) di data 18 gennaio 2000;

CONSIDERATO che il contenuto di detto piano è conforme ai fini ed alle disposizioni del citato R.D.L. n. 3267/1923 ed il relativo regolamento n. 1126/1926;

RITENUTO, pertanto, di poter rendere esecutivo il piano sopraccitato;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 283 dell'11 febbraio 2000;

DECRETA

- il Piano di assestamento del bosco di patrimonio civico demaniale «Bosco Baredi - Selva d'Arvonchi» in Comune Muzzana del Turgnano (Udine) valido per il periodo 1998-2009 elaborato dal dott. for. Enrico Siardi iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Udine, ed approvato con decreto del Direttore della Direzione regionale delle foreste del 9 dicembre 1999 n. 699, è reso esecutivo.
- Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 7 marzo 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 7 marzo 2000, n. 066/Pres.

Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» di Pordenone. Autorizzazione ex articolo 96 del D.P.R. 185/1964 e articolo 160, commi 2 e 5 del decreto legislativo 230/1995 alla detenzione ed impiego di sorgenti non sigillate nella Sezione Ria del laboratorio di patologia clinica dell'Ospedale di Sacile (Pordenone).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA l'istanza prot. n. 12294/AG del 9 luglio 1999 con la quale il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» di Pordenone chiede, ai sensi dell'articolo 96 del D.P.R. 185/1964, l'autorizzazione alla detenzione ed impiego, presso il laboratorio di patologia clinica - Sezione RIA dell'Ospedale di Sacile (Pordenone) delle sorgenti radioattive non sigillate di Iodio (I-125) e Trizio (H-3) come da tabella:

radioisotopo	**attività massima di detenzione**	**attività massima annua**
I-125	3.70 MBq	296 MBq
H-3	4.44 MBq	4.44 MBq

VISTI la relazione tecnica e il relativo benestare dell'Esperto Qualificato dott.ssa Annalisa Drigo del 15 aprile 1999;

VISTA la dichiarazione di accettazione dell'incarico di esperto qualificato sottoscritta dalla dott.ssa Annalisa Drigo del 15 aprile 1999;

VISTA la dichiarazione di accettazione dell'incarico di medico autorizzato a firma del dott. Giancarlo Manicardi del 25 gennaio 1999;

VISTO il parere non ostativo del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» dell'8 luglio 1999 prot. n. 25752/CV SPSAL all'istanza di cui trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso nella seduta del 21 dicembre 1999 dal Gruppo tecnico per l'applicazione del decreto legislativo 230/1995 e la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, ricostituito con D.G.R. n. 873 del 26 marzo 1999;

VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R.D. del 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTO il D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTA la legge regionale 13 luglio 1981, n. 43;

VISTO lo Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

IN CONFORMITÀ alla deliberazione della Giunta regionale n. 272 dell'11 febbraio 2000,

DECRETA

Art. 1

Il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» di Pordenone è autorizzato, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 160, commi 2 e 5 del decreto legislativo 230/1995 e dell'articolo 96 del D.P.R. 185/1964, alla detenzione ed impiego delle sorgenti radioattive non sigillate di Iodio (I-125) e Trizio (H-3) con le sottospecificate attività massime:

radioisotopo	**attività massima di detenzione**	**attività massima annua**
I-125	3.70 MBq	296 MBq
H-3	4.44 MBq	4.44 MBq

nella Sezione RIA del Laboratorio di Patologia Clinica - Ospedale di Sacile (Pordenone).

Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, in copia, al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» di Pordenone per l'esecuzione.

Trieste, addì 7 marzo 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 7 marzo 2000, n. 067/Pres.

Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Trieste. Autorizzazione ex articolo 96 del D.P.R. 185/1964 e articolo 160, commi 2 e 5 del decreto legislativo 230/1995 alla detenzione ed impiego di sorgenti sigillate per attività di radioterapia vascolare.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA l'istanza prot. n. 4003/99 D6/1 del 21 ottobre 1999 con la quale il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Trieste chiede, ai sensi dell'articolo 96 del D.P.R. 185/1964, l'autorizzazione alla detenzione ed impiego, nella sezione di Emodinamica dell'Unità operativa di cardiologia delle sottoelencate sorgenti radioattive sigillate:

- fosforo-32 (^{32}P):

  per un'attività massima impiegata in un anno: 92,5 GBq (2.5Ci)

  per un'attività massima detenuta in un generico istante: 7,4 GBq (0,2Ci)

- stronzio/yttrio-90 ($^{90}Sr/^{90}Y$):

  per un'attività massima impiegata in un anno: 7,4 GBq (0,2Ci)

  per un'attività massima detenuta in un generico istante: 7,4 GBq (0,2Ci).

VISTI la relazione tecnica del 22 luglio 1999 e il relativo benestare del 27 agosto 1999 dell'esperto qualificato dott. Francesco Muzzolon;

VISTA la dichiarazione di accettazione dell'incarico di esperto qualificato sottoscritta dal dott. Francesco Muzzolon del 26 agosto 1999;

PRESO ATTO che l'incarico di medico autorizzato è stato conferito, con delibera D.G. n. 74 del 18 gennaio 1999, al dott. Massimo Bovenzi;

VISTA la delibera n. 947 del 15 ottobre 1999, con la quale il Direttore generale dell'Azienda servizi sanitari n. 1 «Triestina» prende atto della relazione dell'esperto qualificato e dell'accettazione dell'incarico da parte del medico autorizzato ad eseguire la sorveglianza medica ed esprime parere favorevole all'istanza di cui trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso nella seduta del 21 dicembre 1999 dal gruppo tecnico per l'applicazione del decreto legislativo 230/1995 e la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, ricostituito con D.G.R. n. 873 del 26 marzo 1999;

VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R.D. del 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTO il D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTA la legge regionale 13 luglio 1981, n. 43;

VISTO lo statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

IN CONFORMITÀ alla deliberazione della Giunta regionale n. 273 dell'11 febbraio 2000,

DECRETA

Art. 1

Il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Trieste è autorizzato, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 160, commi 2 e 5 del decreto legislativo 230/1995 e dell'articolo 96 del D.P.R. 185/1964, alla detenzione ed impiego, nella sezione di emodinamica dell'Unità operativa di cardiologia delle sottaelencate sorgenti radioattive sigillate:

- fosforo-32 (^{32}P):

  per un'attività massima impiegata in un anno di 92,5 GBq (2.5Ci)

  per un'attività massima detenuta in un generico istante di 7,4 GBq (0.2Ci)

– stronzio/yttrio-90 ($^{90}Sr/^{90}Y$):

per un'attività massima impiegata in un anno di 7,4 GBq (0.2Ci)

per un'attività massima detenuta in un generico istante di 7,4 GBq (0.2Ci).

Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, in copia, al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Trieste per l'esecuzione.

Trieste, lì 7 marzo 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 3 marzo 2000, n. AMB. 160-PN/ESR/1559. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla società Todesco Scavi S.n.c. di Todesco Aldo & C. di Chions (Pordenone) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il Decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/1228-PN/ESR/1559 dell'11 ottobre 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con i quali, la Società Todesco Scavi S.n.c. di Todesco Aldo & C. con sede in Comune di Chions (Pordenone), via Redenta, 17, frazione Taiedo, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 120.000 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della Sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, iscrizione n. TS/212 del 25 maggio 1999, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Società Todesco scavi S.n.c di Todesco Aldo & C. con sede in Comune di Chions (Pordenone), via Redenta, 17, frazione Taiedo, all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della Sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 14 aprile 1999, con il quale è stata disposta l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

VISTO l'articolo 2, II comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'Ambiente;

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/1228-PN/ESR/1559 dell'11 ottobre 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con effetto dalla data del 14 aprile 1999.

(omissis)

Trieste, 3 marzo 2000

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI 25 febbraio 2000, n. EST. 96-D/ESP/4368. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alla ditta proprietaria degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Trasaghis, per la realizzazione del campeggio sul Lago dei Tre Comuni.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'EDILIZIA
E DEI SERVIZI TECNICI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Trasaghis è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla ditta proprietaria degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Trasaghis

1) Fo. 2, mapp. 182 di are 3,60
da espropriare: quota indivisa, 1/3 di mq. 360
in natura: seminativo

Fo. 2, mapp. 236 di are 9,50
da espropriare: quota indivisa, 1/3 di mq. 950
in natura: prato
indennità:
mq. 360 x L./mq. 2.400 x 1/3 = L. 288.000
mq. 950 x L./mq. 1.200 x 1/3 = L. 380.000
Sommano: L. 668.000
(Euro 344,99)

Quota di comproprietà di: Stefanutti Maria Elena & C. S.n.c., con sede in Trasaghis.

Ditta catastale: Franzil Elda 30 dicembre 1951, proprietaria per 1/3; Franzil Giuliana 15 gennaio 1941, proprietaria per 1/3; Franzil Nicoli 6 novembre 1946, proprietario per 1/3; (partita 7616).

2) Fo. 2, mapp. 184 di are 7,50
da espropriare: mq. 750
in natura: seminativo

Fo. 2, mapp. 230 di are 21,80
da espropriare: mq. 2.180
in natura: prato
indennità:
mq. 750 x L./mq. 2.400 = L. 1.800.000
mq. 2.180 x L./mq. 1.200 = L. 2.616.000
Sommano: L. 4.416.000
(Euro 2.280,67)

Ditta attuale: Stefanutti Maria Elena & C. S.n.c., con sede in Trasaghis.

Ditta catastale: Zilli Amalia 9 settembre 1908 (partita 6711).

Art. 2

(omissis)

Trieste, 25 febbraio 2000

SCUBOGNA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI 25 febbraio 2000, n. EST. 103-D/ESP/4354. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Ronchis, per la realizzazione dei lavori di costruzione «loculi nel cimitero di Fraforeano».

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'EDILIZIA
E DEI SERVIZI TECNICI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Comune di Ronchis è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Legge 22 ottobre 1971 n. 865 - Regione Agraria n. 14

Comune Censuario di Ronchis - Provincia di Udine

P.ta 3738, destinazione urbanistica: E5 agricola, Fg. 4, mapp.le 137 (ora mapp.le 380), superficie mq. 3.580
consistenza: pioppeto
superf. da espropriare: mq. 66
Indennità: mq. 66 x L./mq. 2.700 = L. 178.200
pari a euro 92,03

Ditta catastale: Azienda Agricola «l'Edera» di Bellotto Giovanna & C. s.n.c. con sede in Ronchis.

Art. 2 - 3

(omissis)

Trieste, 25 febbraio 2000

SCUBOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 399.

D.P.R. 458/1998, articolo 4. Approvazione in via definitiva della graduatoria regionale per gli psicologi ambulatoriali valevole per l'anno 2000.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali, reso esecutivo con D.P.R. 19 novembre 1998, n. 458, il cui articolo 3 stabilisce che gli psicologi i quali aspirino a svolgere la propria attività professiona-

le nell'ambito delle strutture del Servizio sanitario nazionale, come sostituti, devono presentare apposita domanda all'Assessorato regionale alla sanità che predispone una graduatoria per titoli, con validità annuale;

PRESO ATTO che, in relazione alla graduatoria regionale, inerente all'anno 2000, sono state presentate, alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, 37 domande;

CONSIDERATO che, per l'applicazione dei criteri di valutazione dei titoli per la formazione dell'anzidetta graduatoria, di cui all'allegato B2, al D.P.R. n. 458/1998, l'anzidetta Direzione regionale, date la novità della materia (la formazione della graduatoria regionale per la sostituzione degli psicologi è prevista, per la prima volta, dal D.P.R. n. 458/1998) e l'obiettiva difficoltà di applicarla (soprattutto i titoli professionali da valutare sono indicati con locuzioni tali da non essere sempre agevolmente individuabili e classificabili), ha ritenuto di avvalersi della collaborazione dell'Ordine professionale degli Psicologi della Regione Friuli-Venezia Giulia, che, con nota prot. n. 308.99 del 19 ottobre 1999, ha delegato, quale proprio rappresentante, il Consigliere dr. Renzo Mosanghini;

ATTESO che la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, ove necessario, ha provveduto ad accertare, ai sensi degli articoli 7 e 11 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 «Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127», i titoli dichiarati dagli psicologi nelle domande d'inclusione nella succitata graduatoria;

CONSTATATO che, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del sopra citato accordo, la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali ha predisposto la graduatoria regionale provvisoria, valevole per l'anno 2000, la quale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 458/1998, è stata affissa, in data 31 dicembre 1999, all'albo della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, per la durata di 30 giorni e che di un tanto sono stati informati l'Ordine professionale degli psicologi della Regione Friuli-Venezia Giulia e le organizzazioni sindacali di categoria;

CONSTATATO che gli interessati sono stati informati, con lettera raccomandata A.R. del 31 dicembre 1999, sulla posizione e il punteggio loro assegnati nella graduatoria, nonché sulla facoltà di chiedere, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 458/1998, il riesame della propria posizione, inviando, entro 15 giorni, dalla data di ricevimento della comunicazione, apposita istanza alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

PRESO ATTO che sono pervenute, alla predetta Direzione, due istanze di riesame, da parte delle psicologhe dr.ssa Donatella Diminutto e dr.ssa. Lidia Tomadini, intese ad ottenere la rideterminazione dei rispettivi punteggi avendo entrambe, nel frattempo, acquisito, in data 4 dicembre 1999, il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 35, legge del 18 dicembre 1989, n. 56, modificata dalla legge del 14 gennaio 1999, n. 4, dell'attività psicoterapeutica, da parte dell'Ordine professionale degli psicologi della Regione Friuli-Venezia Giulia;

PRESO ATTO, altresì, che la dr.ssa Paola Sabadini, anch'essa inclusa nella graduatoria in parola, con lettera del 9 gennaio 2000, ha trasmesso, alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, alcuni titoli conseguiti alla fine del 1999, chiedendone la valutazione;

ATTESO che i titoli valutabili, ai fini della formazione della graduatoria in argomento, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ne consegue l'impossibilità di valutare i titoli acquisiti, dalle predette dottoresse Diminutto, Tomadini e Sabadini, dopo la data anzidetta che, nella fattispecie, era il 1º marzo 1999;

RITENUTO, pertanto, di confermare nella graduatoria definitiva, valevole per l'anno 2000, il punteggio attribuito alle dr.sse Donatella Diminutto, Lidia Tomadini e Paola Sabadini nella graduatoria provvisoria;

CONSTATATO che, in seguito alla richiesta di informazioni, di cui alla nota del 7 ottobre 1999, prot. n. 17117, della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, è pervenuta, durante il periodo di affissione all'albo della graduatoria provvisoria, la nota del 29 dicembre 1999, prot. n. 7472, con la quale la Sezione di Melfi dell'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, conferma l'attività professionale svolta, dal 2 agosto 1980 al 6 gennaio 1998, presso detta Associazione, dal dr. Alberico Laviano, dovendosi, quindi, procedere alla valutazione di tale titolo che comporta la rideterminazione del punteggio dell'interessato al quale, nella graduatoria definitiva, vengono attribuiti punti 25,042;

RITENUTO, per tutto quanto innanzi esposto, di dover approvare la graduatoria regionale definitiva per gli psicologi ambulatoriali, valevole per l'anno 2000, predisposta dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla sanità e alle politiche sociali, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.P.R. 19 novembre 1998, n. 458, la graduatoria regionale definitiva per gli psicologi ambulatoriali, valevole per l'anno 2000, di cui all'allegato facente parte integrante della presente deliberazione;
- di disporre che la predetta graduatoria venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato

Graduatoria regionale definitiva per gli psicologi ambulatoriali, valevole per l'anno 2000.

Posizione in graduatoria	Cognome e Nome	Titoli Accademici	Titoli di Studio	Titoli professionali	Anzianità di iscrizione all'Ordine	Punteggio totale	Provincia di residenza
1	LAVIANO Alberico	1,8		22,3	0,942	25,042	PORDENONE
2	ZUCCONI Paolo	4,8	3,9	5,883	0,108	14,691	UDINE
3	della TORRE DI VALSASSINA Giulia	6	0,3	7,7	0,608	14,608	TRIESTE
4	RAGANATO Susanna	4,2	0,3	8,317	0,608	13,425	UDINE
5	BORGHESE Maria Grazia	6		5,75	0,967	12,717	PORDENONE
6	TUNIZ Angela	1,8	0,2	8,417	0,475	10,892	UDINE
7	MOSCATELLI Ermanno	4,2	0,1	5,77	0,56	10,63	UDINE
8	RENDINA Antonio	4,2	0,9	3,6	0,5	9,2	ROMA
9	MASUTTO Cristina	1,2	0,8	6,6	0,55	9,15	UDINE
10	FOSSELLA Sabrina	6	0,9	1,6	0,375	8,875	GORIZIA
11	DIMINUTTO Donatella	1,2		7,1	0,525	8,825	UDINE
12	PASTORINO Mariamaddalena	6,8	0,1		0,383	7,283	SALERNO
13	COLAUTTI Miriam	1,8		4,7	0,392	6,892	UDINE
14	TOMADINI Lidia	1,2	2,2	2,55	0,5	6,45	PORDENONE
15	SCHIAFINI Susanna	5		1,2	0,192	6,392	TRIESTE
16	CARIELLO Ernestina	1,2	4,4	0,409	0,025	6,034	TRIESTE
17	SABADINI Paola	1,2	0,2	4	0,492	5,892	UDINE
18	LUPO Carla	3	0,1	1,442	0,608	5,15	PORDENONE
19	FERRONATO Elisa	4,2			0,608	4,808	TRIESTE
20	BARACCHINI Livio	1,8	2,1	0,05	0,542	4,492	UDINE
21	HRIBAR Sergio	1,8	1,5	0,88	0,3	4,48	TRIESTE

22	GINALDI Fabiana	1,8	0,1	1,4	0,275	3,575 GORIZIA
23	PARISE Katia	1,8		1,342	0,275	3,417 UDINE
24	DALLA MARTA Cristina	1,2	1,1	0,934	0,075	3,309 UDINE
25	CODUTTI Daniela	3	0,1		0,192	3,292 UDINE
26	BRUNETTI Marilena		0,1	2,6	0,434	3,134 PORDENONE
27	POLI Cinzia	1,8	0,6	0,3	0,183	2,883 PORDENONE
28	DALL'ARA Maika	1,2	0,1	1,217	0,142	2,659 FORLI'
29	GIGANTE Monica	1,8	0,4	0,25	0,192	2,642 UDINE
30	MESTRONI Massimo		2	0,05	0,55	2,6 TRIESTE
31	MARMORA Giovanna	1,2	0,2	0,9	0,134	2,434 GORIZIA
32	SILLI Paola	1,8			0,05	1,85 GORIZIA
33	TRIVELLA Monica	1,2	0,1		0,034	1,334 UDINE
34	VISINTIN Marco		0,1	0,8	0,05	0,95 GORIZIA
35	CASTELLAN Piergiorgio		0,6		0,05	0,65 GORIZIA
36	OREL Cristina				0,292	0,292 GORIZIA
37	STABILE Giovanna		0,2		0,05	0,25 UDINE

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI

Commissione per la formazione e tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori. Esame delle domande di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 e alla legge regionale 9 maggio 1988, n. 27.

Seduta del 14 ottobre 1999

Esame delle domande di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986 n. 46.

Sezione A - TECNICI AMMINISTRATIVI

N.	cognome nome e titolo studio	data e luogo di nascita	attività dichiarata e albo professionale	recapito	specializzazioni
591	GAVA Carlo dott. ing.	30.03.1949 Azzano Decimo (PN)	Libero professionista. Ordine ingegneri Pordenone	Pordenone viale Cossetti, 22	1) opere edili, 2) opere stradali e ferroviarie, 3) opere igienico - sanitarie.
592	SANTIN Ivano dott. ing.	26.08.1947 Lasa (prov. BZ)	Dirigente Divisione Tecnica Bacino Idrografico Isonzo - Magistrato Acque Provv. OO.PP. di Venezia	Padova, via Cesare Battisti,113	1) opere edili, 2) opere idrauliche, marittime e portuali, 3) opere ferroviarie e stradali.
583	ZAMBONI Alessandro dott. ing.	29.07.1961 Milano	Dipendente Soc. SPEA gruppo Autostrade. Ordine ingegneri Udine	Udine, via Villa Glori,40/a	1) opere edili,.
593	SOGARO Vincenzo dott. ing.	09.06.1949 S.Stino di Livenza (VE)	Dirigente Comune Pordenone - Dipartimento II "Servizi Sviluppo Territoriale ". Ordine ingegneri Pordenone	Pordenone , via S. Quirino, 4.	1) opere edili, 2) opere igienico - sanitarie.
594	RUSSO Fabrizio dott. ing.	03.06.1944 Roma	Capo Dipartimento Viabilità Friuli - Venezia Giulia - ANAS. Ordine ingegneri Venezia.	Trieste via F. Severo, 50.	1) opere stradali e ferroviarie.
595	BRAZZAFOLLI Federica dott. arch.	04.07.1960 S. Vito al Tagliamento (PN).	Dipendente al Comune di Pordenone. Ordine architetti Pordenone.	San Vito al Tagliamento (PN), via Dante,Alighieri 16/4	1) opere edili.
596	CECCHINATO Alessandro dott. ing.	24.05.1957 Pordenone	Dipendente Amministrazione regionale. Ordine ingegneri Gorizia.	Gorizia, via Bombi 6.	1) opere edili.
597	SVARA Claudio dott. ing.	08.02.1945 Trieste.	Dipendente Amministrazione regionale. Ordine ingegneri Trieste.	Trieste, via del Coroneo, 33.	1) opere stradali e ferroviarie, 2) opere idrauliche, marittime e portuali.

598	VALLE Giovanni dott. ing.	24.06.1956 Tolmezzo	Libero professionista. Ordine ingegneri Udine.	Tolmezzo, via Divisione Osoppo,9.	1) opere edili, 2) opere stradali e ferroviarie, 3) opere igienico - sanitarie.
599	FORAMITTI Roberto dott. ing.	12.12.1922 Udine.	Libero professionista. Ordine ingegneri Udine.	Udine, viale G. Leopardi,18.	1) opere stradali e ferroviarie, 2) opere igienico - sanitarie, 3) opere idrauliche, marittime e portuali.
600	FABRIS Franco dott. ing.	06.01.1951 Monfalcone (GO).	Libero professionista. Ordine ingegneri Gorizia.	Monfalcone, via Fiumisino,19.	1) opere edili.
601	TONDO Walter dott. ing.	06.01.1948 Maniago(PN).	Libero professionista. Ordine ingegneri Pordenone.	Maniago (PN) via Colle,4.	1) opere edili.

Integrazioni: dalla seduta n° 41 del 18/02/1999
il dott.ing. Edoardo Insalaco viene iscritto anche nelle specializzazioni : opere edili e opere idrauliche, marittime e portuali.;
il dott.ing. Marco Disnan viene iscritto anche nelle specializzazioni: opere stradali e ferroviarie e opere igienico-sanitarie.
Dalla seduta del 21/10/1999 vengono accettate le dimissioni del prof. Fabio Crosilla per la specializzazione: rilievi, operazioni topografiche, restituzione, disegno ed elaborazioni cartografiche in genere.

Si informa che il vigente elenco dei collaudatori è stato pubblicato sul B.U.R. n. 66 del 24 luglio 1984 e che le integrazioni e modifiche sono state pubblicate sui B.U.R. n. 8 del 25 gennaio 1985; n. 75 del 26 luglio 1985; n. 68 dell'11 luglio 1986; n. 6 del 21 gennaio 1987; n. 69 dell' 11 giugno 1987; n. 64 del 23 maggio 1988; n. 53 del 22 maggio 1989; n.59 del 7 giugno 1989; n. 84 dell'8 agosto 1989; n. 135 del 29 dicembre 1989; n. 92 del 27 luglio 1990; n. 60 dell'1 luglio 1992 n. 34 del 24 maggio 1993; n. 10 del 21 febbraio 1994; n. 34 del 24 agosto 1994; n. 52 del 27 dicembre 1995, n. 21 del 22 maggio 1996, n. 14 del 2 aprile 1997, n. 25 del 18 giugno 1997, n.. 34 del 20 agosto 1997 , n. 46 del 12 novembre 1997, n. 9 del 4 marzo 1998 , n..27 del 8 luglio 1998, n..45 del1'11 novembre 1998 e n 12 del 24 marzo 1999.

IL PRESIDENTE:
dott. Franco Scubogna

IL SEGRETARIO:
dott. Aldo Cavani

Seduta del 21 ottobre 1999.

Esame delle domande di cui alla legge regionale 9 maggio 1988, n. 27.

Sezione B - TECNICI STRUTTURALI

N.	cognome nome e titolo studio	data e luogo di nascita	attività dichiarata e albo professionale	recapito
587	D'ANGELO Luca dott. arch.	06.10.1964 Udine	Libero professionista . Ordine architetti Udine.	Udine, via Ciconi,20.
588	D'ORLANDO Giuliano dott. arch.	06.02.1959 Muzzana del Turgnano	Libero professionista. Ordine architetti Udine.	Udine via Maniago,8/3.
589	RENZULLO Felice Bruno dott. arch.	17.02.1943 Gradisca d'Isonzo (GO)	Libero professionista. Ordine architetti Udine.	Udine, via F. di Manzano 16/A .
590	SECCO Cinzia dott. ing.	14.07.1962 Sacile (PN)	Libero professionista. Ordine ingegneri Rimini.	Maron di Brugnera, via Mazzini 40.
600	PARONUZZI Gianmario dott. ing.	15.06.1951 Venegono superiore (VA).	Libero professionista. Ordine ingegneri Pordenone.	Pordenone, Galleria S.Marco,4/c
591	ZAMBONI Alessandro dott. ing.	29.07.1961 Milano	Dipendente Soc. SPEA gruppo Autostrade. Ordine ingegneri Udine.	Udine, via Villa Glori, 40/a
592	FABIANI Antonio dott. arch.	09.02.1956 San Daniele del Friuli (UD).	Libero professionista. Ordine architetti Udine.	Tolmezzo, via Venzone,10.
593	CECCO Domenico dott. arch.	29.04.1944 San Vito al Tagliamento.	Libero professionista. Ordine architetti Pordenone.	San Vito al Tagliamento, via S.Francesco d'Assisi 25/a.
594	TONDOLO Enrico dott. ing.	12.02.1960 Udine	Libero professionista. Ordine ingegneri Udine.	Buja (UD), via dei Colli,37.
595	DAL MAS Carlo dott. ing.	17.10.1954 Pordenone.	Libero professionista. Ordine ingegneri Pordenone.	Pordenone, via Mestre,3.
596	BORTOLINI Renato dott. arch.	21.01.1961 Aviano (PN).	Libero professionista. Ordine architetti Pordenone.	Budoia (PN) via A. Cardazzo,10.
597	DE NITTIS Aldo dott. arch.	07.08.1956 Bernalda (MT).	Libero professionista. Ordine architetti Matera.	Matera, via Don Milani,12.

598	FABRIS Franco dott. ing.	06.01.1951 Monfalcone (GO).	Libero professionista. Ordine ingegneri Gorizia.	Monfalcone (GO), via Fiumisino,19.
599	TRUZZI Massimo dott. ing.	24.02.1959 Mantova.	Libero professionista. Ordine ingegneri Pordenone.	Zoppola (PN), via Trieste,24. Studio tecnico associato Pighin & C.
602	MORO Elena dott. ing.	27.07.1959 Udine.	Dipendente Policlinico Universitario Udine. Ordine ingegneri Udine.	Udine, via Leonardo da Vinci, 125.
601	DA RIN SPALETTA Pietro dott. ing.	01.06.1951 Vigo di Cadore (BL).	Libero professionista. Ordine ingegneri Trieste.	Longarone (BL), via Guglielmo Marconi, 23.

Si informa che il vigente elenco dei collaudatori è stato pubblicato sul B.U.R. n. 66 del 24 luglio 1984 e che le integrazioni e modifiche sono state pubblicate sui B.U.R. n. 8 del 25 gennaio 1985; n. 75 del 26 luglio 1985; n. 68 dell'11 luglio 1986; n. 6 del 21 gennaio 1987; n. 69 dell' 11 giugno 1987; n. 64 del 23 maggio 1988; n. 53 del 22 maggio 1989; n.59 del 7 giugno 1989; n. 84 dell'8 agosto 1989; n. 135 del 29 dicembre 1989; n. 92 del 27 luglio 1990; n. 60 dell'1 luglio 1992 n. 34 del 24 maggio 1993; n. 10 del 21 febbraio 1994; n. 34 del 24 agosto 1994; n. 52 del 27 dicembre 1995, n. 21 del 22 maggio 1996, n. 14 del 2 aprile 1997, n. 25 del 18 giugno 1997, n.. 34 del 20 agosto 1997 , n. 46 del 12 novembre 1997, n. 9 del 4 marzo 1998 , n..27 del 8 luglio 1998, n..45 del1'11 novembre 1998 e n 12 del 24 marzo 1999.

IL PRESIDENTE:
dott. Franco Scubogna

IL SEGRETARIO:
dott. Aldo Cavani

DIREZIONE REGIONALE DELL'INDUSTRIA

Obiettivo 2 1997-1999 - Azione 1.2 - Graduatoria definitiva delle domande ammesse.

FRIULIA S.p.A.
Servizi Finanziari

(approvata dal Consiglio di amministrazione il 17 febbraio 2000).

N.ro graduat.	Società	Comune investimento	Prov.	Punti	Partecipazione
1	Corbellini S.p.A.	Gorizia	GO	27	538.000.000
2	Zincature Giuliane S.p.A.	Villesse	GO	26	573.500.000
	Totale interventi deliberati				1.111.500.000

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA, DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

Cancellazione di 14 società cooperative dal Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile del 2 marzo 2000, sono state cancellate dal Registro regionale le sottoelencate società cooperative:

Sezione consumo:

1. «Cooperativa di consumo l'economica soc. coop. a r.l.», con sede in Aviano.

Sezione produzione e lavoro:

1. «Cooperativa asfaltisti - soc. coop. a r.l.», con sede in Pozzuolo del Friuli;
2. «Volere è Potere - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine;
3. «Nihil Obstat - Cooperativa servizi per la valorizzazione dei beni culturali - Soc. coop. a r.l.» con sede in Mortegliano;
4. «Ecoopera soc. coop. a r.l. - Ambiente e Territorio», con sede in Udine;
5. «Ecoop Barcis - soc. coop. a r.l.», con sede in Barcis;
6. «Isola D'Oro - Soc. coop. a r.l.», con sede in Grado.

Sezione agricoltura:

1. «Latteria sociale di Cavolano Soc. coop. a r.l.», con sede in Sacile;
2. «Latteria sociale Turnaria di Basaldella - soc. coop. a r.l.», con sede in Campoformido;
3. «Latteria sociale di Zompicchia di Codroipo Soc. coop. a r.l.», con sede in Codroipo;
4. «Latteria sociale di Romans di Varmo - soc. coop. a r.l.», con sede in Varmo.

Sezione edilizia:

1. «Coop. edilizia Le Betulle - soc. coop. a r.l.», con sede in Udine;
2. «Coop. Ai Salici - soc. coop. a r.l.», con sede in Udine;
3. «Coop. Rozza - San Giacomo - soc. coop. a r.l.», con sede in Venzone.

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Casarsa della Delizia. Avviso di adozione della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 9 del 31 gennaio 2000 il Comune di Casarsa della Delizia ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Cormons. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 125 del 31 gennaio 2000 il Comune di Cormons ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale

52/1991 la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che l'osservazione presentata è stata superata con le modifiche apportate in fase di adozione della variante e che non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Faedis. Variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 75/1999.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 053/Pres. del 1° marzo 2000, il Presidente della Giunta regionale ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 75 del 10 novembre 1999, con cui il Comune di Faedis ha approvato la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 1510 del 14 maggio 1999.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Fiume Veneto. Avviso di adozione della variante n. 8bis al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 72 del 5 novembre 1999 il Comune di Fiume Veneto ha adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 1/1978 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 8bis al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 8bis al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Latisana. Avviso di adozione della variante n. 34 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 87 del 16 novembre 1999 il Comune di Latisana ha adottato la variante n. 34 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 34 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Monfalcone. Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 14/62 del 27 luglio 1999.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 052/Pres. del 1° marzo 2000, il Presidente della Giunta regionale ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 14/62 del 27 luglio 1999, con cui il Comune di Monfalcone ha approvato il Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nel piano stesso, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine al piano medesimo con deliberazione della Giunta regionale n. 3611 del 18 dicembre 1998.

Il piano in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Mortegliano. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con de-

liberazione consiliare n. 56 del 29 novembre 1999 il Comune di Mortegliano ha adottato la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Mossa. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 4 del 20 gennaio 2000 il Comune di Mossa ha adottato la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Romans d'Isonzo. Avviso di adozione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 2 del 3 febbraio 2000 il Comune di Romans d'Isonzo ha adottato la variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

ERRATA CORRIGE

Supplemento Ordinario n. 2 del 25 febbraio 2000. Legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3. Bilancio di previsione per gli anni 2000-2002 e per l'anno 2000.

Si rende noto che nel Supplemento Ordinario n. 2 del 25 febbraio 2000 nel quale è pubblicata la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3 riguardante «Bilancio di previsione per gli anni 2000-2002 e per l'anno 2000», nel titolo sulla copertina del volume anziché: «Legge regionale 23 febbraio 2000, n. 3» deve leggersi «Legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3».

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - E.S.A.

UDINE

Deliberazione del Consiglio di amministrazione 21 dicembre 1999, n. 107 relativa alla «Fissazione obiettivi, programmi da attuare, individuazione risorse e priorità ed emanazione direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione ex articolo 6 legge regionale 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni - anno 2000». Comunicato.

Si comunica che la Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, con proprio provvedimento n. 353 del 18 febbraio 2000 ha approvato la deliberazione n. 107 adottata in data 21 dicembre 1999 dal Consiglio di amministrazione dell'E.S.A., concernente «Fissazione obiettivi, programmi da attuare, individuazione risorse e priorità ed emanazione direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione ex articolo 6 legge regionale 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni - anno 2000».

Chi fosse interessato a prendere visione di detto documento può farlo presso la sede dell'E.S.A., Udine, via Uccellis, 12/f, ufficio segreteria del Consiglio di amministrazione, previ accordi telefonici, telefono 0432/593501.

Udine, 29 febbraio 2000

IL DIRETTORE:
dott. Giuliano Rigonat

DIREZIONE REGIONALE DEGLI AFFARI FINANZIARI E DEL PATRIMONIO

Servizio del provveditorato

TRIESTE

Comunicazione di gare esperite nell'anno 1999.

A. APPALTI A SOGLIA EUROPEA
(D.lgvo 358/1992 - D.lgvo 157/1995)

a) FORNITURE - (Direttive 93/36/CEE - 97/52/CE)

OGGETTO	DITTE INTERESSATE	GARA				importo di aggiudicazione (IVA inclusa)
		procedura	modalità di aggiudicazione	numero offerte pervenute	ditta aggiudicataria	
1. **Locazione fotoriproduttori:**	11	APERTA	offerta più vantaggiosa	8		
LOTTO A: n. 206 copiatrici analogiche					Olivetti Lexikon S.p.A. - MILANO	1.474.689.600
LOTTO B: n. 28 copiatrici digitali 45 copie minuto					Xerox S.p.A. - CERNUSCO S/NAVIGLIO (MI)	984.614.400
LOTTO C: n. 34 copiatrici digitali 30 copie minuto					ATI: I.S. Copy S.r.l. - TRIESTE; Konica Busines Machines Italia S.p.A. di IANKOVICS S.n.c. - TRIESTE	483.969.600
LOTTO D: n. 1 copiatrice/ stampante bianco/nero e n. 1 copiatrice digitale a colori					XEROX S.p.A. - CERNUSCO S/ NAVIGLIO (MI)	149.472.000
2. **Locazione fotoriproduttore sistema Docutech 135 per stamperia**	1	NEGOZIATA	offerta più vantaggiosa	1	XEROX S.p.A. - CERNUSCO S/NAVIGLIO (MI)	1.200.096.000

3. **Gasolio ed olio combustibile per impianti di riscaldamento**	**16**	**APERTA**	**prezzo più basso**	**6**	**LA NAFTA S.r.l. – TRIESTE**	2.184.000.000
4. Indumenti e divise: Per il personale addetto a particolari servizi: **LOTTO A**	**31**	**RISTRETTA ACCELERATA**	**prezzo più basso previa idoneità dei campioni**	**6**	**TACCONI S.p.A. – PAVIA**	96.540.600
Per il personale del CORPO FORESTALE REGIONALE: **LOTTO B**					**BRUMAR S.r.l. – ROMA**	383.058.000
LOTTO C					**ABITEC S.r.l. – BOLZANO**	71.940.000
LOTTO D					**COSMAS S.r.l. – MASER (TV)**	146.976.000
LOTTO E					**ABITEC S.r.l. – BOLZANO**	29.952.000
5. **Acquisto 28 autoveicoli con permuta di usati:** **LOTTO A:** n. 3 di rappresentanza	**15**	**APERTA**	offerta più vantaggiosa	**6**	**AGUZZONI S.p.A. – GORIZIA**	177.000.000
LOTTO B: n. 5 di servizio					**LUCIOLI S.p.A. – TRIESTE**	138.340.300
LOTTO C: n. 5 fuoristrada diesel					**CARNELUTTI S.r.l. – TAVAGNACCO (UD)**	233.760.000
LOTTO D: n. 9 fuoristrada a benzina					**AGUZZONI S.p.A. – GORIZIA**	172.800.000
LOTTO E: n. 1 furgone					**AGUZZONI S.p.A. – GORIZIA**	56.400.000
LOTTO F: n. 2 macchine elettriche					**MORONI AUTOSERVICE – CASTIONE ANDEVENNA (SO)**	101.880.000

LOTTO G: n. 3 macchine ibride (bifuochi)					I.C.M. S.p.A. – TRIESTE	91.584.000
6. **Mobili ed arredi per uffici**	51	RISTRETTA ACCELERATA	offerta più vantaggiosa	7	**LAEZZA S.p.A. –MARCIANISE (CE)**	474.163.200
7. **Verifica della compatibilità con l'anno 2000 nonché revisione ed adeguamento del sistema telefonico**	--	NEGOZIATA	prezzo più basso	1	**V.COM S.r.l. – ROMA**	1.855.200.000
8. **Apparecchiature informatiche per la costituzione di n. 400 posti di lavoro multifunzionali (P.L.M.):** • **GARA A:** leasing di presunte lit. 2.500 milioni (+ IVA)	17	**APERTA**	prezzo più basso	3	**SIEMENS FINANZIARIA S.p.A. – MILANO**	
• **GARA B:** scelta fornitore per P.L.M.		**APERTA**	offerta più vantaggiosa	7	**SOGEDA S.p.A.-Padova**	2.218.848.020

b) **SERVIZI – (Direttive 92/50/CEE – 97/52/CE)**

OGGETTO	DITTE INTERESSATE	GARA				importo di aggiudicazione (IVA inclusa)
		procedura	modalità di aggiudicazione	numero offerte pervenute	ditta aggiudicataria	
1. **Pulizia immobili I.R.Fo.P. e Centri Regionali Formazione Professionale:** • **LOTTO A** – stabili di Trieste • **LOTTO B** – stabili di Azzano X, Arba e Pordenone • **LOTTO C** – stabili di Cervignano del Friuli e di Gradisca d'Isonzo • **LOTTO D** – stabili di Paluzza	67	aperta	offerta più vantaggiosa	19	**PER LOTTI A – B – D:** **ATI:** • **MULTISERVIZI S.R.L. – REGGIO CALABRIA** • **PULIZIE IONICA di PRATICO' MARIA – MONTEBELLO IONICO (RC)** • **S.MA.S. di CHILA' FRANCESCO – REGGIO CALABRIA** **PER LOTTO C:** **EUROCOOP S.c.ar.l. – PALMANOVA (UD)**	500.834.880 511.603.680 357.600.000 351.896.830
2. **Noleggio automezzi con autista:**	17	aperta	offerta più vantaggiosa	5	**ALL'ESAME DELL'APPOSITA COMMISSIONE**	da definire

• **LOTTO A** – partenza dalle Province di Trieste e Gorizia • **LOTTO B** – partenza dalle Province di Udine e Pordenone						
b) IMPORTO TOTALE SERVIZI						**1.721.935.390**
a) IMPORTO TOTALE FORNITURE						**12.725.283.720**
A) IMPORTO TOTALE APPALTI A SOGLIA EUROPEA						**14.447.219.110**

B. APPALTI SOTTO SOGLIA EUROPEA
(D.P.R. 573/1994)

a) FORNITURA BENI

N. GARA	OGGETTO	procedura	numero ditte invitate	numero offerte pervenute	ditta aggiudicataria	importo di aggiudicazione (IVA inclusa)
1	Noleggio 1.200 banchi e sedie, zona guardaroba per 200 posti e 30 cestini per i rifiuti per i concorsi	trattativa privata	1	1	ALLEST S.n.c. di Romano A. e C. – MOSSA (GO)	24.472.800
2	Stampa e fornitura volume "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1998"	licitazione privata	4	3	MOSETTI Tecniche Grafiche S.n.c. – TRIESTE	37.639.680
3	Guiderdoni stemma regionale in oro, argento e bronzo	trattativa privata	1	1	CECCHINI Claudio Incisioni – TRIESTE	31.593.730
4	N. 1 posto operatore telefonico Mitel Superset 700	trattativa privata	3	2	S.I.T.E.L. S.r.l. – ROMA	15.240.000
5	Materiali di consumo originali: Lotto A- per stampanti Network Printer 12 e 24 Lotto B- per fax Ricoh 1700 L	licitazione privata	16	10	PROCED S.r.l. – CASIER (TV)	37.177.200
6	Registri per il Corpo Forestale Regionale	licitazione privata	8	4	MOSETTI Tecniche Grafiche S.n.c. – TRIESTE	20.844.000

7	Carburanti per il funzionamento delle autovetture	licitazione privata	5	1	P. CERLIENCO e F. TAMPIERI S.n.c. – TRIESTE	394.500.000
8	Articoli vari di cancelleria	licitazione privata	16	6	PROGRESS 3C S.r.l. – MILANO	290.190.720
9	Attrezzature per il Centro di produzione televisiva ed Ufficio Stampa: Lotto A- attrezzature Sony Lotto B – attrezzature Canon Lotto C – attrezzature Neumann	licitazione privata	6	2	DIGITAL VIDEO SERVICE – PADOVA	271.076.280
10	Tendaggi e bande verticali ed alla veneziana	licitazione privata	11	5	PAOLO POLITI S.p.A. – ANCONA	51.600.000
11	Sedie e poltroncine d'ufficio conformi al Dlgs 626/94	licitazione privata	27	6	ARREDI S.P.D. S.r.l. – MISINTO (MI)	295.309.440
12	Scaffalature metalliche per magazzini ed archivi	licitazione privata	24	6	TEDESCO SCAFFALATURE S.r.l. - TRIESTE	47.102.975
13	Dispositivi antinquinamento Ecosprinter per automezzi	trattativa privata	1	1	ENERGECO S.p.A. – GEMONA DEL FRIULI (UD)	69.047.750
14	Divise su misura: a) per il personale regionale b) del Corpo Forestale	licitazione privata	6	2	MASIERO CONFEZIONI S.n.c. – MIRANO (VE)	99.930.000 60.696.000
15	Materiali di consumo originali Mannesmann Tally	licitazione privata	16	5	AKROS Informatica – RAVENNA	122.994.900
16	Apparecchiature informatiche per le esigenze delle Direzioni interessate all'attuazione del Docup Obiettivo 2 1997-1999	licitazione privata (deserta) e trattativa privata	7	2 2	 VISA SISTEMI S.r.l. – PORDENONE	------------ 87.752.640

17	N. 1 proiettore multimediale per la Direzione regionale Organizzazione e Personale	licitazione privata (deserta) e trattativa privata	6	2 1	 RADIO MARCONI – PEREGO (LC)	------------- 24.746.040
18	Cancelleria: Lotto A – carta bianca e riciclata Lotto B – buste intestate a sacco ed a tasca	licitazione privata licitazione deserta e trattativa privata	22	8 1	XEROX S.p.A. – CERNUSCO SUL NAVIGLIO (Milano) CARTIERE PAOLO PIGNA S.p.A. – Filiale di Tolmezzo (UD)	------------ 165.240.000 ----------- 25.250.705
19	Acquisto coppe di rappresentanza	licitazione privata	5	3	ANTONIO ZUZZI e C. S.n.c. – VARMO (UD)	27.330.000
20	Vestiario ed attrezzature per il personale del Corpo Forestale per antincendio	licitazione privata	9	1	ECOSYSTEM S.r.l. – BERGAMO	237.782.200
21	Attivazione armadio telefonico SX 2000 S per Consiglio regionale	licitazione privata (gara deserta)	3	--	----------	ricompresa in altre forniture
22	Sedie per sala riunioni Ufficio di Gabinetto	trattativa privata	3	3	AR.LE.M. S.a.S. – TRIESTE	22.572.000
23	Apparecchiature telefax	licitazione privata	14		PELLEGRINI S.p.A. – VENEZIA	54.691.200
24	Cucina sala mensa del Consiglio regionale	licitazione privata	13	3	TESSANDORI PAOLO – TRIESTE	155.364.000
25	Materiale aggiuntivo per sistema voto elettronico del Consiglio regionale	trattativa privata	1	1	GETRONICS Solutions Italia S.p.A. – MILANO	19.126.800

b) FORNITURA SERVIZI

N. GARA	OGGETTO	procedura	invitate alla gara	Numero offerte pervenute	ditta aggiudicataria	importo di aggiudicazione (IVA inclusa)
1	Pubblicazione di 2 pagine informative sugli elenchi telefonici	trattativa privata	1	1	SEAT – Pagine Gialle – MILANO	200.964.456
2	Manutenzione ed assistenza tecnica telefax: • Mod. COPYSTAR 8020 • Mod. RICOH KT 1700L • Mod. KONICA 9510 e LANIER 4260 • Mod. GESTETNER 9660	trattativa privata	6	5	I.S. di Jankovics – TRIESTE	27.546.380
3	Manutenzione ed assistenza tecnica: • Attrezzature stamperia ed archivio Presidenza Giunta • Attrezzature per microfilmatura • archivi rotanti	trattativa privata	7	3	GALLO POMI S.p.A. – PADOVA KODAK S.p.A. – CINISELLO BALSAMO (MI) VECO MANUTENZIONI S.r.l. – TRIESTE	32.099.760 135.475.955 73.210.500
4	Manutenzione macchine da scrivere e da calcolo: • Uffici regionali Province Trieste e Gorizia • Uffici regionali Province Udine e Pordenone • Centri regionali per la Formazione del Personale	trattativa privata	10	6	I.S. di Jankovics – TRIESTE LENNA S.r.l. – SPILIMBERGO (PN) CENTRO UDINE S.r.l. – UDINE	31.421.650 35.312.100 4.027.230

5	Trasloco attrezzature e materiale vario sede I.R.Fo.P. Pordenone ai Centri di Arba ed Azzano Decimo	trattativa privata	9	4	ALLEGRETTO TRASLOCHI S.A.S. – TRIESTE	30.640.000
b) importo totale fornitura servizi						570.698.031
a) importo totale fornitura beni						2.689.271.060
B) IMPORTO TOTALE APPALTI SOTTO SOGLIA EUROPEA						3.259.969.091
A) IMPORTO TOTALE APPALTI A SOGLIA EUROPEA						14.447.219.110
IMPORTO TOTALE APPALTI 1999						17.707.188.201

Trieste, 8 marzo 2000

IL DIRETTORE SOSTITUTIVO
DEL SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO:
Armando Obit

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizi degli affari amministrativi e legali

TRIESTE

Avviso di gara esperita mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio attinente all'urbanistica ed alla paesaggistica n. 867. (Articolo 8, comma 3 del decreto legislativo n. 157/1995).

1) *Amministrazione aggiudicatrice:* Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale della pianificazione territoriale - via Giulia, 75/1, Trieste.

2) *Procedura di gara prescelta:* procedura aperta, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 157/1995.

3) *Categoria del servizio e descrizione, numero CPC:* categoria 12 Allegato I al Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 - servizio attinente all'urbanistica ed alla paesaggistica, n. 867.

4) *Data di aggiudicazione:* 25 febbraio 2000.

5) *Criteri di aggiudicazione dell'appalto:* aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa (articolo 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 157/1995).

6) *Numero di offerte ricevute:* tre.

7) *Nome e indirizzo dei prestatori di servizi:* prof. arch. Luciano Semerani, Capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti denominato «Costiera 2000 SEM», via dei Bidischini, 3/1, Trieste.

8) *Prezzo:* lire 461.700.000 esclusi I.V.A. e oneri contributivi.

9) –

10) --

11) –

12) *Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee:* 14 luglio 1999.

13) *Data di invio dell'avviso:* 8 marzo 2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
dott.ssa Serene Stulle Da Ros

DIREZIONE REGIONALE DELLE FORESTE

Ispettorato ripartimentale delle foreste

GORIZIA

Avviso di gara ufficiosa esperita per l'affidamento a cottimo dei lavori relativi ad un intervento di ricostituzione di boschi percorsi dal fuoco.

(Pubblicazione ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573, articolo 6, comma 2).

1) ENTE APPALTANTE: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Partita I.V.A. 80014930327) - Direzione regionale delle foreste - Ispettorato ripartimentale delle foreste - via Roma, 7 - 34170 Gorizia (telefono: + 39 0481/3861, telefax: +39 0481/533657, e-mail: irf.go@regione.fvg.it).

2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: maggiore percentuale di ribasso sull'importo dei lavori a base di gara, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 21, comma 1, lettera b), procedendosi all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e, in caso di valide offerte eguali, effettuandosi l'aggiudicazione a sorte.

3) AVVISO DI GARA: pubblicato all'albo pretorio del Comune di Gorizia dal giorno 6 dicembre 1999 al giorno 10 gennaio 2000 nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 del 15 dicembre 1999, alle pagine dalla n. 7873 alla n. 7875.

4) RICHIESTE DI INVITO: hanno presentato richiesta di partecipazione alla gara le seguenti imprese:

1) Agriforest soc. coop. a r.l. con sede a Chiusaforte (Udine);
2) Bizjak Boris con sede a Duino Aurisina (Trieste);
3) Edilverde s.n.c. con sede a Maserà di Padova (Padova);
4) Manzaroli s.r.l. con sede a Pesaro;
5) Edilscavi s.r.l. con sede a Gorizia;
6) Flora Mediterranea s.r.l. con sede a Cattolica (Rimini);
7) Diron Lavori s.r.l. con sede a Paluzza (Udine);
8) F.lli Gaiardo s.r.l. con sede a Gonars (Udine).

5) IMPRESE INVITATE: sono state invitate a partecipare le imprese n. 1), 2), 3), 5), 7), 8). A causa della difformità della richiesta di partecipazione alle prescrizioni dell'avviso di gara, non hanno superato la fase di pre-qualificazione e non sono state pertanto invitate le imprese n. 4) e n. 6). In osservanza dell'avviso di gara (che stabiliva in n. 7 le imprese da invitare) è stata inoltre invitata l'impresa Martina s.r.l. con sede a Codroipo (Udine) con la quale risultavano intercorsi rapporti diretti di affidamento di lavori omologhi a quelli da affidare.

6) OFFERTE PERVENUTE: hanno presentato offerta le imprese n. 2, 3), 5) e 8). L'impresa n. 1) e l'im-

presa Martina s.r.l. con sede a Codroipo hanno comunicato la propria rinuncia a presentare offerta.

7) IMPRESE AMMESSE: sono state ammesse alla gara tutte le imprese offerenti.

8) DATA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: 11 febbraio 2000.

9) IMPRESA AGGIUDICATARIA: Edilverde s.n.c. con sede a Maserà di Padova (Padova).

10) IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: lire 84.023.151 (euro 43.394,33) I.V.A. esclusa, con un ribasso del 8,30% sull'importo dei lavori a base di gara stabilito in lire 91.628.300 (euro 47.322,07).

11) ALTRE INDICAZIONI:

- i dati personali dei concorrenti che sono stati raccolti ai fini del procedimento concorsuale verranno trattati in conformità alle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
- responsabile del suddetto procedimento è il dott. Giancarlo Toffoletti, direttore sostituto dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Gorizia;
- per ottenere ulteriori informazioni sulla gara esperita: telefono +39 0481/386433 e/o +39 0481/386425;
- il presente avviso verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Gorizia, 10 marzo 2000

IL DIRETTORE SOSTITUTO:
dott. Giancarlo Toffoletti

AUTOSTRADE
Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A.
Sede legale: Roma - via A. Bergamini, n. 50
Stazione appaltante: Direzione 9° Tronco
UDINE

Avviso di gara esperita mediante pubblico incanto per lavori di potenziamento degli standard di sicurezza - protezione degli ostacoli fissi.

Codice appalto n. 021/UDINE/1999.

Autostrada A/27 Venezia - Belluno.

Pubblico incanto per lavori di potenziamento degli standard di sicurezza - protezione degli ostacoli fissi - Commessa n. 22.22152.

Importo massimo previsto dell'appalto lire 1.004.727.220 (euro 518.898,31) di cui lire 70.000.000 (euro 36.151,99) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Imprese partecipanti:

1) A.T.I. ing. Milanese L. & Milanese ing. G. s.r.l. - 2) Edil Spaccaferro - 3) Side s.r.l. - 4) A.T.I. Officine S. Giorgio Italmontaggi s.n.c. - 5) Edil Sama - 6) geom. M. Santalucia - 7) geom. A. Santalucia - 8) S.I.O.S.S. s.r.l. - 9) Nuova Fise s.r.l.- 10) Europa Signal - 11) Car Segnaletica Stradale s.r.l. - 12) Leonardo Costruzioni s.r.l.- 13) Tubosider s.p.a. - 14) Sibar s.r.l. - 15) Metalmeccanica Fracasso s.p.a.- 16) SOC.MAS. s.r.l. - 17) Gubela s.p.a. - 18) Segnaletica Petrella s.r.l.- 19) Italsem s.a.s. - 20) Acis s.r.l. - 21) Ilva Pali Dalmine s.r.l.

Aggiudicataria: A.T.I. Officine S. Giorgio - Italmontaggi s.n.c. con sede in Roccabascerana (Avellino).

Prezzo complessivo offerto lire 900.000.000 (diconsi lire novecentomilioni), pari ad euro 464.811,21.

L'aggiudicazione è avvenuta ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 109/1994 come successivamente modificata ed integrata dalla legge n. 415/1998.

per AUTOSTRADE
Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A.
Direzione 9° Tronco - Udine:
ing. Ernesto Maffei

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6
«FRIULI OCCIDENTALE»
PORDENONE

Avviso di asta pubblica per la vendita di un edificio in via del Fante, n. 27 (Pordenone).

L'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» di Pordenone intende esperire un'asta pubblica per la vendita di un edificio in via del Fante, 27 - Pordenone, censito al N.C.E.U, foglio 12, n. 721, villetta mq. 144 lordi, mq. 86 accessori lordi; pertinenza mq. 1000.

Il prezzo a base d'asta, soggetto a miglioramento, è fissato in lire 550.000.000 più I.V.A. se e in quanto dovuto.

Le offerte dovranno pervenire all'Azienda sanitaria entro le ore 12.00 del 27 marzo 2000.

L'edizione integrale dell'avviso è reperibile presso l'Ufficio tecnico dell'Azienda (telefono 0434/369870-369878) nell'orario d'ufficio.

Pordenone, 6 marzo 2000

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Giulio De Antoni

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO

(Udine)

Estratto del bando di gara mediante asta pubblica per la copertura assicurativa rischi diversi.

Si rende noto che nel Comune di Lignano Sabbiadoro, viale Europa, 26, telefono e fax 0431/409132 - il giorno 18 apirle 2000 alle ore 10.30 si procederà mediante asta pubblica con le modalità di cui al combinato disposto degli articoli 73, lettera c) e 76, R.D. 23 maggio 1924, n. 827, alla gara per la copertura assicurativa di:

Lotto 1° - R.C.V.T.O. - dal 30 aprile 2000 al 30 giugno 2003 base d'asta lire 160.000.000 - euro 82.633,10;

Lotto 2° - Incendio ed eventi complementari - dal 15 giugno 2000 al 30 giugno 2003 base d'asta lire 126.000.000 - euro 65.073,57;

Lotto 3° - Furto ed eventi complementari - dal 31 maggio 2000 al 30 giugno 2003 base d'asta lire 5.600.000 - euro 2.892,16;

Lotto 4° - Tutela legale Amministratori, Segretario e dipendenti - dal 30 aprile 2000 al 30 giugno 2003 base d'asta lire 30.000.000 - euro 15.493,71.

Le offerte dovranno pervenire al protocollo del Comune di Lignano Sabbiadoro entro le ore 12.30 del giorno 17 aprile 2000.

Per notizie più dettagliate e complete si rinvia all'apposito bando di gara affisso all'Albo pretorio del Comune.

Per ogni altra informazione rivolgersi al Comune di Lignano Sabbiadoro - Sezione finanziaria (telefono e fax 0431/409132), o alla società Aon Nikols N.E. S.p.a. broker assicurativo del Comune, Ufficio di Udine, via V. Veneto, 25 - 33100 Udine, telefono 0432/502444 - fax 0432/506017.

Lignano Sabbiadoro, 13 marzo 2000

IL CAPO SEZIONE FINANZIARIA:
dott.ssa Cristina Serano

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

(Udine)

Estratto dell'avviso di asta pubblica per la vendita dell'immobile comunale sito in via del Macello.

IL SEGRETARIO COMUNALE

In esecuzione della deliberazione consiliare n. 11/1999 e giuntale n. 282/1999, esecutive ai sensi di legge;

Visto l'articolo 73, lettera c) e 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

RENDE NOTO

che si procederà ad un esperimento d'asta, per il giorno 20 aprile 2000 alle ore 12.00 presso la sede municipale di San Giorgio di Nogaro per la vendita dell'immobile comunale come di seguito contraddistinto:

Comune di San Giorgio di Nogaro, foglio 12, mapp. 121, 397 e 398 per complessivi 2.500 mq.

Gli immobili vengono posti in vendita in un unico lotto di area edificabile su cui insistono n. 3 fabbricati di cui n. 1 residenziale occupato.

Offerte in aumento sul prezzo a base d'asta di lire 200.000.000 (euro 103.291,38).

Deposito cauzionale presso la tesoreria comunale di lire 20.000.000 (euro 10.329,14).

Informazioni e copia integrale del bando presso l'Ufficio tecnico comunale negli orari di apertura al pubblico.

San Giorgio di Nogaro, 3 marzo 2000

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott.ssa Maria Rosa Girardello

COMUNE DI TOLMEZZO

(Udine)

Elenco presuntivo delle forniture da aggiudicare nell'esercizio finanziario 2000.

Ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 573/1994 si rende noto l'elenco presuntivo delle fomiture da aggiudicare nel corrente esercizio finanziario:

Descrizione		*Importo presunto*
Acquisto autovetture e ricambi	L.	63.000.000 euro 32.537
Acquisto scuolabus	L.	50.000.000 euro 25.823
Acquisto armi Polizia comunale	L.	4.200.000 euro 2.169
Acquisto libri biblioteca	L.	10.000.000 euro 5.164
Prodotti per trattamento acque	L.	5.000.000 euro 2.582
Vestiario dipen. comunali (operai, vigili ecc.)	L.	25.000.000 euro 12.911

Stampati, modulistica, carta per fotoriprodutt, toner ecc.	L.	60.000.000 euro 30.987
Materiale elettrico	L.	2.000.000 euro 1.033
Materiale edile	L.	9.000.000 euro 4.648
Materiale per impianti termici	L.	4.000.000 euro 2.065
Materiali per impianti idrico-sanitari	L.	1.000.000 euro 516
Cancelleria	L.	9.000.000 euro 4.648
Articoli sanitari e prodotti parafarmaceutici	L.	10.000.000 euro 5.164
Combustibili per riscaldamento ed autotrazione	L.	100.000.000 euro 51.645
Segnaletica stradale	L.	50.000.000 euro 25.823
Attrezzature cantiere	L.	30.000.000 euro 15.493
Acquisto cella frigorifera per macello	L.	20.000.000 euro 10.328
Acquisto centralini per uffici giudiziari	L.	41.000.000 euro 21.174
Mobili ed arredo vario	L.	40.000.000 euro 20.658
Materiale per pulizie	L.	2.500.000 euro 1.291
Servizio campo solare centro estivo	L.	32.500.000 euro 16.784
Servizio trasporto alunni	L.	26.000.000 euro 13.428
Mense scolastiche	L.	1.200.000.000 euro 619.748

I singoli avvisi di gara saranno pubblicati nelle forme di legge ed il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione comunale.

Tolmezzo, lì 7 marzo 2000

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Paolo Craighero

COMUNE DI TRIESTE

Servizio Contratti e Grandi Opere

Avviso di gare diverse esperite

(pubblicazione a' sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, articolo 20).

LOTTO A - Lavori di costruzione del campo di calcio di San Vito.

LOTTO B - Lavori di rifacimento delle opere a verde, dell'impianto di irrigazione e di smaltimento delle acque, ripavimentazione del Giardino Pubblico «Muzio de' Tommasini».

LOTTO C - Lavori di recupero del giardino storico di Piazza Libertà.

LOTTO D - Lavori di completo recupero fisico e funzionale delle pavimentazioni, degli elementi di arredo urbano e dell'illuminazione pubblica nell'ambito del Lotto 5 del Progetto Tergeste - suddivisi in tre sublotti.

Imprese partecipanti:

LOTTO A - 1. Pulvirenti Costruzioni s.r.l. - Tremestieri Etneo (Catania); 2. Twister s.a.s. - Acireale (Catania); 3. geom. Cutili Placido - Acicatena (Catania); 4. Innocente & Stipanovich s.r.l. - Trieste; 5. I.C.I. - Impianti Civili Industriali - soc. coop. a r.l. - Ronchi dei Legionari (Gorizia); 6. Bruno Costruzioni s.a.s. - Potenza; 7. Cantieri D'Europa s.r.l. - Potenza.

LOTTO B - 1. Borio Giacomo s.r.l. - Torino; 2. ICI - Impianti civili industriali - soc. coop. a r.l. - Ronchi dei Legionari (Gorizia); 3. Carniello Ruggero & C. s.r.l. - Sacile (Pordenone); 4. Cantieri D'Europa s.r.l. - Potenza; 5. Bruno Costruzioni s.a.s. - Potenza; 6. Abbadesse s.r.l. - Camisano Vicentino (Vicenza); 7. Frattolin s.p.a. - Latisana (Udine); 8. Marangoni Nazario - Grumolo delle Abbadesse (Vicenza); 9. SO.GE.CO. s.r.l. - Rovigo; 10. Cadore Asfalti s.n.c. - Domegge di Cadore (Belluno); 11. Edilfognature s.p.a. - Gradisca d'Isonzo (Gorizia); 12. Alissa Costruzioni s.r.l. - Padova; 13. Costruzioni Cicuttin s.r.l. - Latisana (Udine); 14. Associazione Temporanea d'Imprese SAC s.r.l. (capogruppo) - Padova / Manzato s.p.a. - Ceggia (Venezia); 15. S.I.S.E.A. s.p.a. - Torino; 16. Cumino s.p.a. - Rivarolo Canavese (Torino); 17. Battistella s.r.l. - Pasiano di Pordenone (Pordenone); 18. F.lli Arlotto s.p.a. - Torino; 19. SO.C.R.EDIL. s.r.l. - Trieste; 20. Associazione temporanea d'Imprese: Luci Costruzioni s.r.l. (Capogruppo)/Adriacos s.r.l. - Trieste; 21. Mari & Mazzaroli s.p.a. - Trieste; 22. CO.E.S.I.T. s.p.a. - Torino.

LOTTO C - 1. C.E.ST.E.S. s.a.s. - Camposampiero (Padova); 2. SAF Costruzioni s.r.l. - Vigonza (Padova); 3. S.I.C.E.S. s.p.a. - Brescia; 4. Associazione Temporanea d'Imprese C.G. Costruzioni s.r.l. (capogruppo)-Chiaramonte Gulfi (Ragusa)/ Ricci s.r.l. - Ragusa/Sosedil s.p.a. - Ragusa/Canzonieri Giorgio s.r.l. - Ragusa; 5. Cantieri D'Europa s.r.l. - Potenza; 6. Bertolo Giacomo - Fiume Veneto (Pordenone); 7. Anese Gino s.a.s. - Concordia Sagittaria (Venezia); 8. Mari & Mazzaroli s.p.a. - Trieste; 9. Associazione Temporanea d'Imprese Cutili Placido (Capogruppo) - Acicatena (CT)/RU.ME.FA. s.r.l. - Zafferana Etnea (Catania); 10. S.E.I. s.r.l. - Sta-

ranzano (Gorizia); 11. ICI - Impianti civili industriali - soc. coop. a r.l. - Ronchi dei Legionari (Gorizia); 12. Dimensioni Nuove s.r.l. - Roma; 13. Carniello Ruggero & C. s.r.l. - Sacile (Pordenone); 14. Cumino s.p.a. - Rivarolo Canavese (Torino); 15. Bruno Costruzioni s.a.s. - Potenza; 16. Edilfognature s.p.a. - Gradisca d'Isonzo (Gorizia); 17. Cadore Asfalti s.n.c. - Domegge di Cadore (Belluno); 18. Martini Luciano s.r.l. - Vò (Padova); 19. CO.E.S.I.T. s.p.a. - Torino; 20. Bembo s.r.l. - Noventa Padovana (Padova); 21. S.I.S.E.A. s.p.a. - Torino; 22. Sac s.r.l. - Padova; 23. Abbadesse s.r.l. - Camisano Vicentino (Vicenza); 24. C.E.I.S. s.p.a. - Spin di Romano Ezzelino (Vicenza); 25. Marangoni Nazario - Grumolo delle Abbadesse (Vicenza); 26. Viberto s.r.l. - Verona; 27. Nuova Bitumi N.B. s.r.l. - Trento; 28. Alissa Costruzioni s.r.l. - Padova; 29. SO.C.R.EDIL. s.r.l. - Trieste; 30. Associazione temporanea d'imprese Luci Costruzioni s.r.l. (capogruppo) - Trieste/F.lli Demo Costruzioni s.r.l. - Portogruaro (Venezia); 31. Girardello s.p.a. - Porto Viro (Rovigo); 32. Frattolin s.p.a. - Latisana (Udine); 33. Associazione temporanea d'imprese Cortenuova s.r.l. (capogruppo) - Monza (Milano)/Cogemar s.r.l. - Trieste; 34. ingg. Innocente & Stipanovich s.r.l. - Trieste; 35. Costruzioni Cicuttin s.r.l. - Latisana (Udine); 36. Battistella s.r.l. - Pasiano di Pordenone (Pordenone); 37. F.lli Arlotto s.p.a. - Torino; 38. Borio Giacomo s.r.l. - Borgaro Torinese; 39. Associazione temporanea d'imprese Alpina Costruzioni s.r.l. - (capogruppo) - Tarcento (Udine)/F & B s.r.l. - Nimis (Udine).

LOTTO D - 1. Associazione Temporanea d'Imprese Luci Costruzioni s.r.l. - Trieste/Edilfognature s.p.a. - Gradisca d'Isonzo (Gorizia); 2. Associazione temporanea d'imprese SO.C.R.EDIL S.r.l./Battistella - Pasiano di Pordenone (Pordenone); 3. Associazione temporanea d'imprese Mari & Mazzaroli s.p.a./Innocente & Stipanovich soc. a r.l. - Trieste; 4. Frattolin s.p.a. - Latisana (Udine).

Imprese aggiudicatarie: Lotto A: Bruno Costruzioni s.a.s. - Potenza; Lotto B: Carniello Ruggero & C. s.r.l. - Sacile (Pordenone); Lotto C: Cumino s.p.a. - Rivarolo Canavese (Torino); Lotto D: Associazione temporanea d'imprese Luci Costruzioni s.r.l. - Trieste/Edilfognature s.p.a. - Gradisca d'Isonzo (Gorizia).

Modalità di aggiudicazione: Asta pubblica ad unico e definitivo incanto a' sensi degli articoli 73, lettera c), 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e dell'articolo 21, 1º comma, lettera b) legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Lotti A e B), nonchè dell'articolo 21, 1º comma, lettera c) legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Lotti C e D).

Trieste, 25 febbraio 2000

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Walter Toniati

COMUNE DI CODROIPO
(Udine)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato, di iniziativa pubblica, della frazione di Rivolto.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 18 febbraio 2000 divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa pubblica, della frazione di Rivolto.

Lo stesso P.R.P.C. è depositato presso la Segreteria comunale (Ufficio tecnico), in tutti i suoi elementi per 30 giorni effettivi dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro, il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni od opposizioni in carta legale, da indirizzare al Sindaco e da depositare presso l'Ufficio Protocollo del Comune.

Codroipo, 7 marzo 2000

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI TECNICI:
arch. Maurizio Gobbato

COMUNE DI MORARO
(Gorizia)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata - area in zona artigianale a Moraro - Ditta Picotti S.r.l.

IL SINDACO

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 28 febbraio 2000 con la quale è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata - area in zona artigianale a Moraro - Ditta Picotti s.r.l.;

VISTO l'articolo 45 della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni;

RENDE NOTO

che la deliberazione medesima, ed i relativi atti vengono depositati presso la Segreteria comunale per 30 giorni effettivi a decorrere dall'8 marzo 2000 fino all'11 aprile 2000;

Chiunque abbia interesse, può prenderne visione dalle ore 10.30 alle ore 12.30 di ogni giorno feriale.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili, vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Dalla Residenza Municipale, 8 marzo 2000

IL SINDACO
(firma illeggibile)

COMUNE DI PAVIA DI UDINE
(Udine)

Avviso di adozione e di deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata del comparto di lottizzazione denominato «La Paviese» interessante i terreni di proprietà della ditta La Paviese di Rossi Renato e Rossi Silvano e del sig. Paolini Giobatta.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
E TECNICO-MANUTENTIVA

VISTO l'articolo 45, comma 1º, della legge regionale n. 52 del 19 novembre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni,

RENDE NOTO

che, con deliberazione del Consiglio comunale del 28 febbraio 2000, n. 10, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato, ai sensi dell'articolo 45, comma 1º della legge succitata, il P.R.P.C. di iniziativa privata del comparto di lottizzazione denominato «La Paviese», comprendente i terreni di proprietà della ditta La Paviese di Rossi Renato e Rossi Silvano e del sig. Paolini Giobatta sito nel Capoluogo in via Lauzacco.

Ai sensi dell'articolo 45, comma 2º, della legge succitata, gli atti di progetto saranno depositati nella Segreteria comunale in libera visione del pubblico, durante l'orario di apertura, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Osservazioni ed opposizioni dovranno essere indirizzate al Sindaco, in carta legale, e dovranno pervenire al protocollo generale del Comune entro e non oltre il termine indicato.

Pavia di Udine, 7 marzo 2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
E TECNICO-MANUTENTIVA:
dott. arch. Lucio Pozzetto

Avviso di adozione e di deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata del comparto di lottizzazione denominato «Percoto Nord 3», interessante i terreni di proprietà del sig. Vidulich Antonio in Percoto - via don Sturzo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
E TECNICO-MANUTENTIVA

VISTO l'articolo 45, comma 1º, della legge regionale n. 52 del 19 novembre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni,

RENDE NOTO

che, con deliberazione del Consiglio comunale del 28 febbraio 2000, n. 11, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato, ai sensi dell'articolo 45, comma 1º della legge succitata, il P.R.P.C. di iniziativa privata del comparto di lottizzazione comprendente i terreni di proprietà del sig. Vidulich Antonio denominato «Percoto Nord 3», sito in frazione Percoto, via don Sturzo.

Ai sensi dell'articolo 45, comma 2º, della legge succitata, gli atti di progetto saranno depositati nella Segreteria comunale in libera visione del pubblico, durante l'orario di apertura, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Osservazioni ed opposizioni dovranno essere indirizzate al Sindaco, in carta legale, e dovranno pervenire al protocollo generale del Comune entro e non oltre il termine indicato.

Pavia di Udine, 7 marzo 2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
E TECNICO-MANUTENTIVA:
dott. arch. Lucio Pozzetto

COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO
(Gorizia)

Avviso di adozione e di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata relativo alla Zona D2 (Artigianale di Pieris) ditta Saba.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'UFFICIO URBANISTICA ED
EDILIZIA PRIVATA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, 2º comma, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni;

AVVISA

- Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 92 del 28 ottobre 1999, divenuta eseguibile in data 18 novembre 1999 è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata relativo alla Zona artigianale D2 di Pieris (ditta SABA);
- Che la deliberazione suddetta unitamente agli elaborati, sono depositati presso la Segreteria comunale a libera visione del pubblico durante l'orario d'Ufficio per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di adozione sull'Albo pretorio comunale;
- Che entro il periodo di deposito, chiunque ne abbia intenzione può prenderne visione in tutti i suoi elementi e presentare osservazioni.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal citato Piano possono presentare opposizioni.

Dalla Residenza Municipale, lì 6 marzo 2000

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:
geom. Paolo Lusin

COMUNE DI SUTRIO
(Udine)

Avviso di adozione della variante al P.R.P.C. per insediamenti produttivi (PIP) zone D2 e D2.1.

IL SINDACO

ai sensi dell'articolo 45 - punto 2 - della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale in data 20 novembre 1999, n. 41, ravvisata legittima, è stata adottata la variante al P.R.P.C. per insediamenti produttivi zone D2 e D2.1.

Copia della deliberazione, unitamente agli elaborati tecnici, rimarranno depositati per 30 (trenta) giorni consecutivi, a libera visione del pubblico, presso la Segreteria del Comune.

Entro tale periodo chiunque può presentare osservazioni e/o opposizioni.

Sutrio, 3 marzo 2000

IL SINDACO:
Enzo Marsilio

CONSORZIO PER LA TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE DEI VINI DELL'ISONZO DEL FRIULI
CORMÒNS (Gorizia)

Domanda di riconoscimento del nuovo disciplinare per la zona a D.O.C. Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli.

Il sottoscritto Tomadin Claudio nella sua qualità di presidente pro tempore e legale rappresentante del Consorzio per la tutela della denominazione di origine dei vini «Friuli Isonzo» con sede in Cormons,

CHIEDE

l'istanza di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai fini della divulgazione al pubblico della domanda di approvazione del testo relativo al riconoscimento del nuovo disciplinare di produzione per la zona a D.O.C. Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli, ai sensi del D.P.R. n. 348 del 20 aprile 1994:

Cormons, 15 ottobre 1999

Al Ministero per le politiche agricole
Comitato nazionale per la tutala e la
valorizzazione delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
via Sallustiana, n. 10
00187 - Roma

Oggetto: *Modifica del disciplinare di produzione D.O.C. Friuli Isonzo.*

Il sottoscritto Tomadin Claudio nella sua qualità di presidente pro tempore e legale rappresentante del Consorzio per la tutela della denominazione di origine dei Vini «Friuli Isonzo» con sede in Cormons, via N. Sauro,

n. 9, codice fiscale 80001930314, rilasciato in data 25 gennaio 1977, come da allegata copia del documento di attribuita

DICHIARANDO

che la seguente domanda è rappresentativa di una produzione di competenza di 543.94 ettari relativi al 40.9% della superficie totale rivendicata relativa alla zona a D.O.C. Friuli Isonzo corrispondente a ettari 1329.72,

CHIEDE

L'approvazione del testo allegato, relativo al nuovo Disciplinare di produzione.

Distinti saluti.

Il Presidente:
Claudio Tomadin

– Allegati: relazione corredata di adeguata documentazione tecnica - storico - commerciale Testo relativo alla modifica del Disciplinare di produzione.

Cormons, 5 marzo 2000

IL PRESIDENTE:
Claudio Tomadin

PROVINCIA DI UDINE

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 7 luglio 1999, n. 492/99. (Estratto). Comune di Gemona del Friuli. Approvazione variante non sostanziale al provvedimento autorizzativo n. 2/1999 dell'8 gennaio 1999.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il provvedimento provinciale n. 2/1999 dell'8 gennaio 1999 con il quale il Comune di Gemona del Friuli veniva autorizzato all'esercizio delle operazioni di recupero dei fanghi provenienti da cottura e lavaggio del legno vergine prodotti dalla Ditta Fantoni s.p.a. di Rivoli di Osoppo, della quantità di mc. 12.000, da riutilizzare quale ammendante nell'area ex discarica «del Vegliato», sita nel Comune medesimo e catastalmente distinta al foglio 11 e 17, mappali diversi, della superficie di circa mq. 60.000;

VISTA l'istanza di data 1 luglio 1999 del Comune di Gemona del Friuli, con la quale si chiede l'approvazione della variante non sostanziale al provvedimento di cui sopra, consistente in un diverso rapporto di miscelazione dei fanghi con il terreno vegetale che da un rapporto di 1:1 passa ad un rapporto di circa 3:1;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

È approvata la variante non sostanziale al provvedimento autorizzativo n. 2/1999 dell'8 gennaio 1999, consistente in un diverso rapporto di miscelazione dei fanghi con il terreno vegetale che da un rapporto di 1:1 passa ad un rapporto di circa 3:1, da riutilizzare quale ammendante nell'area ex discarica «del Vegliato», sita nel Comune di Gemona del Friuli e catastalmente distinta al foglio 11 e 17, mappali diversi, della superficie di circa mq. 60.000.

(omissis)

Udine, 7 luglio 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 13 luglio 1999, n. 501/99. (Estratto). ANAS «Ente nazionale per le strade», Compartimento della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia - Comune di Forni Avoltri. Autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero consistente nella messa in riserva di materiale inerte proveniente da scavi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'istanza presentata in data 12 aprile 1999 con la quale l'ANAS «Ente nazionale per le strade», Compartimento della Viabilità per il Friuli-Venezia Giulia con sede in via Fabio Severo, 52 - Trieste, chiede l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di recupero, del materiale inerte proveniente dagli scavi per la costruzione della galleria di «Tors» e dai lavori di Piani di Luzza in Comune di Forni Avoltri, materiale che verrà stoccato e riutilizzato per il riassetto morfologico ed il ripristino ambientale e paesaggistico dell'area sita nel medesimo Comune catastalmente distinta al Fo. 19 map-

pali 298, 299, 300, 301, 302, 303 e 307 ed al Fo. 3 mappali 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 26, della quantità complessiva di circa mc. 130.000, operazioni che si protrarranno fino al 1º settembre 2002;

(omissis)

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di recupero di cui sopra ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/97;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa si autorizza l'ANAS «Ente Nazionale per le Strade» Compartimento della Viabilità per il Friuli-Venezia Giulia con sede in via Fabio Severo, 52 Trieste, all'esercizio dell'attività di recupero consistente nella messa in riserva del materiale inerte proveniente dagli scavi per la costruzione della galleria di «Tors» e dai lavori di Piani di Luzza in Comune di Forni Avoltri, e nel riutilizzo dello stesso per il riassetto morfologico ed il ripristino ambientale e paesaggistico dell'area sita nel medesimo Comune catastalmente distinta al Fo. 19 mappali 298, 299, 300, 301, 302, 303 e 307 ed al Fo. 3 mappali 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 26, della quantità complessiva di circa mc. 130.000.

Art. 2

L'autorizzazione è concessa fino al 1º settembre 2002, per la durata dei lavori di cui sopra.

(omissis)

Udine, 13 luglio 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 26 luglio 1999, n. 519/1999. (Estratto). Ditta Ifim s.r.l. di Udine - Comune di Udine, località S. Gottardo. Deroga all'articolo 1, lettera d), del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. 2123-UD/ESR/34 del 23 ottobre 1992.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il decreto dell'Assessore Regionale all'Ambiente n. 2123-UD/ESR/34 del 23 ottobre 1992, e specificatamente l'articolo 1 - lettera d) che imponeva la ricopertura dei rifiuti due volte al giorno;

VISTA la determina del Dirigente del servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 623/98 prot. n. 75410 del 23 novembre 1998 con la quale la ditta Ifim s.r.l. di Udine, è stata autorizzata a derogare, in via sperimentale e per un periodo di 60 giorni, a quanto disposto dalla lettera d) dell'articolo 1 del Decreto dell'Assessore regionale dell'ambiente n. 2123-UD/ESR/34 del 23 ottobre 1992, e pertanto a non procedere alla ricopertura dei rifiuti conferiti all'interno della discarica di 1ª categoria in Comune di Udine, località San Gottardo, due volte al giorno bensì solo alla fine della giornata lavorativa;

VISTA la successiva determina del Dirigente del servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 28/1999 prot. n. 8220/1999 del 1º febbraio 1999 con la quale la ditta Ifim s.r.l. è stata autorizzata, in via sperimentale per un ulteriore periodo di sei mesi, a ricoprire i rifiuti scaricati una sola volta al giorno, alla fine della giornata lavorativa;

VISTA la richiesta del 19 luglio 1999, presentata dalla ditta Ifim s.r.l. di Udine, di trasformazione dell'autorizzazione da provvisoria a definitiva alla deroga, non essendosi verificati gli inconvenienti indicati nell'articolo 2 della determina n. 623/98 del 23 novembre 1998 e successiva n. 28/1999 prot. n. 8220/1999 del 1º febbraio 1999 o di prorogare il periodo di prova in scadenza il 1º agosto 1999 fino al rilascio del provvedimento definitivo di cui sopra;

(omissis)

RITENUTO opportuno, in via precauzionale, attendere la definizione di tale variante gestionale al fine di verificare, con un ulteriore periodo sperimentale di 6 mesi, il protrarsi delle condizioni operative e gestionali positive finora rilevate dalla ditta Ifim s.r.l. e, ove possibile, verificate da questa Amministrazione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

In deroga a quanto disposto dalla lettera d) dell'articolo 1 del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. 2123-UD/ESR/34 del 23 ottobre 1992, si autorizza, alla ditta Ifim s.r.l. con sede in via Prefettura, 13 Udine, in via sperimentale un ulteriore periodo di mesi 6 (sei) e cioè fino al 1º febbraio 2000, la ricopertura dei rifiuti

scaricati una sola volta al giorno, alla fine della giornata lavorativa.

(omissis)

Udine, 26 luglio 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 28 luglio 1999, n. 522/1999. (Estratto). Ditta Siderurgica s.r.l. di Udine - Comune di San Giorgio di Nogaro, località «Aussa Corno». Autorizzazione messa in riserva rifiuti non pericolosi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'istanza del 26 aprile 1999 con la quale la ditta Siderurgica s.r.l., con sede in via Molin Nuovo, 39, Udine, chiede l'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di recupero da effettuarsi con la messa in riserva (R 13 allegato c del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti non pericolosi derivati dal trattamento dei fumi, stoccaggio effettuato in Comune di san Giorgio di Nogaro, località «Aussa-Corno», via Enrico Fermi, n. 30, su area catastamente distinta al Fo. 18 Sez. A mappali 12, 13, 14, 75 e 95, per una quantità complessiva di 3.000 ton.;

(omissis)

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione alle operazione di recupero consistente nella messa in riserva di cui sopra ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Si autorizza la ditta Siderurgica s.r.l., con sede in via Molin Nuovo, 39, Udine, all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato c del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti non pericolosi derivati dal trattamento dei fumi da avviare ad ulteriori operazioni di recupero, stoccaggio effettuato in Comune di san Giorgio di Nogaro, località «Aussa-Corno», via Enrico Fermi, n. 30, su area catastamente distinta al Fo. 18 Sez. A mappali 12, 13, 14, 75 e 95, per una quantità complessiva di 3.000 ton.

Art. 2

L'autorizzazione è concessa per un periodo di un anno dalla data del presente provvedimento.

(omissis)

Udine, 28 luglio 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 4 agosto 1999, n. 532/1999. (Estratto). Ditta Ecogest s.r.l. di Corno di Rosazzo - Comune di Corno di Rosazzo, località «Cascina Rinaldi». Proroga decreto regionale n. AMB./1103-UD/ESR/271 del 18 giugno 1996 e provvedimento provinciale n. 182/1998 del 22 maggio 1998.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il Decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB./21108-UD/ESR/271 del 24 dicembre 1993 con il quale veniva autorizzata la realizzazione delle fasi n. 6 e 7 della discarica di 1ª categoria della ditta Ecogest s.r.l., sita in Comune di Corno di Rosazzo, località Cascina Rinaldi;

VISTO il Decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB./1103-UD/ESR/271 del 18 giugno 1996 con il quale veniva autorizzata la gestione, per un periodo di 2 anni, della fase n. 6 della discarica sopracitata;

VISTO il provvedimento provinciale n. 182/1998 del 22 maggio 1998 con il quale il Decreto regionale n. AMB./1103-UD/ESR/271 del 18 giugno 1996, di cui sopra, veniva prorogato fino al 31 dicembre 1999;

VISTA l'istanza del 3 maggio 1999 con la quale la ditta Ecogest s.r.l. con sede legale in Corno di Rosazzo, via Aquileia, n. 49, chiede la proroga di due anni al termine di cui al sopracitato provvedimento provinciale;

(omissis)

RITENUTO pertanto, di accogliere parzialmente la richiesta di cui sopra al fine di procedere al più presto al recupero dell'area in oggetto e di prorogare perciò l'au-

torizzazione concessa per la gestione fino al 31 dicembre 2000;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa l'autorizzazione concessa con Decreto regionale n. AMB./1103-UD/ESR/271 del 18 giugno 1996, e successivo provvedimento di questa Provincia, n. 182/1998 del 22 maggio 1998, alla ditta Ecogest s.r.l. con sede legale in Corno di Rosazzo, via Aquileia, n. 49, per la gestione della fase n. 6 della discarica di 1ª categoria ubicata in Comune di Corno di Rosazzo, località Cascina Rinaldi, è prorogata fino al 31 dicembre 2000;

(omissis)

Udine, 4 agosto 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del Servizio tutale ambientale 4 agosto 1999, n. 533/1999. (Estratto). Ditta Gesteco s.p.a. di Povoletto - Comune di Cividale del Friuli. Autorizzazione all'esercizio del primo lotto della discarica di 2ª cat. tipo B).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il decreto AMB/1237-UD/ESR/395 del 6 ottobre 1995 con il quale l'Assessore regionale all'ambiente ha approvato il progetto per la realizzazione di una discarica di 2ª categoria tipo B) per rifiuti tossici e nocivi in Comune di Cividale del Friuli, catastalmente censita al foglio 33, mappali 83, 85, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129 e 130, e ha autorizzato la ditta Gesteco s.p.a. di Povoletto alla realizzazione delle prime due fasi funzionali della stessa;

VISTA l'ordinanza n. 01/1999, prot. n. 15456/1999 del 22 febbraio 1999 con la quale il Presidente della Provincia di Udine ordina di limitare le tipologie conferibili nella discarica in oggetto ai soli rifiuti non pericolosi, né putrescibili o fermentescibili, rispondenti alle caratteristiche previste dalla deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984 per i rifiuti speciali non tossici e nocivi, ciò in accoglimento delle conclusioni cui è pervenuto il Gruppo tecnico regionale ed il Gruppo di lavoro «Firmano Pulita 98» ed impone alcune prescrizioni progettuali;

VISTA l'istanza del 28 luglio 1999 con la quale la ditta Gesteco s.p.a. con sede in Comune di Povoletto, via Pramollo, 6, chiede l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di cui sopra come approvato con decreto regionale n. AMB/1237-UD/ESR/395 del 6 ottobre 1995 e modificato con ordinanza provinciale n. 01/1999, prot. n. 15456/1999 del 22 febbraio 1999;

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 301 d'ordine del 21 luglio 1999 con la quale si prende atto delle modifiche apportate all'impianto in oggetto, relative alle prescrizioni impartite dall'ordinanza del Presidente della Provincia di Udine n. 01/1999 del 22 febbraio 1999;

(omissis)

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto sopra specificato, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997, limitatamente al primo lotto dello stesso;

VISTO il comma 17, dell'articolo 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si autorizza la ditta Gesteco s.p.a. con sede in Comune di Povoletto via Pramollo 6, all'esercizio del primo lotto dell'impianto di cui sopra come approvato dal decreto regionale n. AMB/1237-UD/ESR/395 del 6 ottobre 1995 e modificato dall'ordinanza provinciale n. 01/1999, prot. n. 15456/1999 del 22 febbraio 1999, sito in Comune di Cividale del Friuli, catastalmente censito al foglio 33, mappali 83, 85, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129 e 130, per rifiuti non pericolosi, né putrescibili o fermentescibili, purchè rispondenti alle caratteristiche previste dalla deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 per i rifiuti speciali non tossici e nocivi stoccati in discariche di 2ª categoria tipo B) di cui ai commi 1 e 2 del punto 4.2.3.2 della deliberazione stessa, per una capacità di mc. 101.572.

Art. 2

L'autorizzazione alla ditta Gesteco s.p.a. per la gestione del 1º lotto, è limitata ad un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento ed è rinnova-

bile. A tal fine, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla Provincia che decide prima della scadenza della stessa. Apposita istanza deve altresì essere presentata per l'autorizzazione all'esercizio dei lotti successivi.

Art. 3

L'autorizzazione è subordinata all'osservanza delle condizioni di cui ai seguenti punti:

(omissis)

Udine, 4 agosto 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 20 agosto 1999, n. 561/1999. (Estratto). Ditta Karavantes Antonios di Aquileia - Comune di Aquileia. Autorizzazione alla gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA la richiesta del 23 novembre 1998 della ditta Karavantes Antonios con sede in via Allende in Comune di Aquileia tendente ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione e gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi da realizzarsi in Comune di Aquileia sul mappale n. 670/11 del. Foglio 6;

VISTA la deliberazione giuntale di questa Amministrazione n. 298 del 21 luglio 1999 con la quale si approvava il progetto e si autorizzava la costruzione del centro di raccolta oggetto della sopracitata domanda;

RITENUTO soddisfatto il disposto di cui all'articolo 28 della legge regionale 30/1987, visti gli atti in possesso dall'Ufficio;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

La ditta Karavantes Antonios di Aquileia è autorizzata a gestire il centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi localizzato nell'area indicata in premessa, la cui costruzione è stata autorizzata con deliberazione della Giunta Provinciale di Udine n. 298 del 21 luglio 1998.

(omissis)

Art. 3

La presente autorizzazione alla gestione, limitata ad un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento, è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai seguenti punti:

(omissis)

Udine, 20 agosto 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 23 agosto 1999, n. 563/99. (Estratto). Ditta Visintini Loris di Manzano - Comune di Manzano. Autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero consistente nella messa in riserva di materiale inerte proveniente da scavi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'istanza del 9 agosto 1999 con la quale la Ditta Visintini Loris, con sede in Via Sottomonte 93, Comune di Manzano, chiede l'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di recupero da effettuarsi con la messa in riserva (R 13 allegato c del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti non pericolosi provenienti dagli scavi che la Ditta ha in attività nel Comune di Manzano, stoccaggio da effettuarsi sul terreno catastalmente distinto nel Comune di cui sopra al Fo. 14 mappale 69, della quantità di mc. 1.200 circa, materiale da destinare ad un successivo riutilizzo in lavori di ritombamento;

(omissis)

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione alle operazione di recupero consistente nella mes-

sa in riserva di cui sopra ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Si autorizza la Ditta Visintini Loris, con sede in via Sottomonte 93, Comune di Manzano, all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato c del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti non pericolosi provenienti dagli scavi che la Ditta ha in attività nel Comune di Manzano, stoccaggio da effettuarsi sul terreno catastalmente distinto nel Comune di cui sopra al Fo. 14 mappale 69, della quantità di mc. 1.200 circa, materiale da destinare ad un successivo riutilizzo in lavori di ritombamento.

Art. 2

L'autorizzazione è concessa per un periodo di un anno dalla data del presente provvedimento.

(omissis)

Udine, 23 agosto 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 30 agosto 1999, n. 565/1999. (Estratto). Associazione Sportiva Clark Club di Udine - Comune di Udine. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero, da effettuarsi con la messa in riserva di rifiuti non pericolosi e successivo ritombamento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO la domanda presentata il 2 agosto 1999 con la quale l'Associazione Sportiva Clark Club con sede in Comune di Udine in via San Valentino, 8, ha richiesto ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1987 l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero, da effettuarsi con la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi e successivo ritombamento, da effettuarsi nel medesimo Comune, località Cussignacco, in area catastalmente distinta al Fo. n. 62, mappale n. 277;

(omissis)

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di trattamento rifiuti di cui sopra ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa si autorizza l'Associazione Sportiva Clark Club di Udine all'esercizio delle operazioni di recupero del rifiuto di cui al successivo articolo 2, da attuarsi nel medesimo Comune in località distinta catastalmente al foglio n. 62, mappale n. 277, e per una quantità di circa 2.900 ton.

(omissis)

Udine, 30 agosto 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 14 settembre 1999, n. 580/1999. (Estratto). Ditta Gesteco s.p.a. di Povoletto - Comune di Mortegliano, località «Semide». Proroga decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB./1538/UD/ESR/200 del 30 dicembre 1997.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB./1538/UD/ESR/200 del 30 dicembre 1997, con il quale veniva approvato il progetto di variante della discarica di 2ª categoria tipo B) in Comune di Mortegliano, località Semide, e la Società Gesteco s.p.a. di Povoletto veniva autorizzata all'esercizio delle relative operazioni di smaltimento rifiuti fino al 14 settembre 1999;

VISTO la richiesta del 30 giugno 1999 della ditta Gesteco s.p.a. di Povoletto tendente ad ottenere la proroga del decreto autorizzativo sopracitato;

VISTO la successiva nota della medesima Società

del 9 settembre 1999, con la quale si giustificava tale richiesta con lo scopo di permettere di esaurire la volumetria resasi disponibile a seguito degli assestamenti del materiale avvenuti presso l'impianto di discarica;

RITENUTO soddisfatto il disposto di cui all'articolo 28 della legge regionale 30/1987, visti gli atti in possesso dall'Ufficio;

RITENUTO, pertanto, di concedere la proroga richiesta per un periodo di otto mesi, necessari per il completamento dell'impianto;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

La validità del decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB./1538/UD/ESR/200 del 30 dicembre 1997, relativo alla discarica di 2ª categoria tipo B) in Comune di Mortegliano, località Semide, gestita dalla Società Gesteco s.p.a. di Povoletto viene prorogata al 14 maggio 2000.

(omissis)

Udine, 14 settembre 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 15 settembre 1999, n. 583/1999. (Estratto). Ditta Friulcave s.r.l. di Codroipo - Comune di Codroipo, località «Casali Loreto». Autorizzazione alla gestione di una discarica di 2ª cat. tipo A).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 297 d'ordine del 21 luglio 1999, con la quale veniva approvato il progetto e autorizzata la costruzione di una discarica di 2ª categoria tipo A) da effettuarsi sulla porzione del 1º lotto della cava denominata «Parussini», sita in località «Casali Loreto» in Comune di Codroipo, da parte della ditta Friulcave s.r.l., catastalmente individuata al fo. 10, mappali 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54 e 201 di mq. 26.800 e una capacità complessiva di mc. 49.500;

VISTA l'istanza del 17 agosto 1999 con la quale la ditta Friulcave s.r.l. con sede in Comune di Codroipo, località «Casali Loreto», ha chiesto l'autorizzazione alla gestione della discarica di cui sopra;

(omissis)

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto sopra specificato, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

VISTO il comma 17, dell'articolo 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si autorizza la ditta Friulcave s.r.l. con sede in Comune di Codroipo, località «Casali Loreto», la gestione della discarica di 2ª categoria tipo A) da effettuarsi sulla porzione del 1º lotto della cava denominata «Parussini», sita in località «Casali Loreto» in Comune di Codroipo, catastalmente individuata al fo. 10, mappali 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54 e 201 di mq. 26.800 e una capacità complessiva di mc. 49.500.

Art. 2

L'autorizzazione è concessa per un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

Art. 3

L'autorizzazione alla ditta Friulcave s.r.l. è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai seguenti punti:

(omissis)

Udine, 15 settembre 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 23 settembre 1999, n. 589/1999. (Estratto). Ditta I.L.S.A. s.r.l. di Pasian di Prato - Comune di Pasian di Prato. Proroga autorizzazioni provinciali n. 51788 del 19 ottobre 1989, n. 40/1991 del 3 gennaio 1991, n. 8040/1993 dell'11 febbraio 1993, n. 16619/1994 del 6 aprile 1994 e n. 20359/1994 del 9 maggio 1994.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti di questa Amministrazione n. 51788 del 19 ottobre 1989, n. 40/1991 del 3 gennaio 1991, n. 8040/1993 dell'11 febbraio 1993, n. 16619/1994 del 6 aprile 1994 e n. 20359/1994 del 9 maggio 1994 con i quali la ditta I.L.S.A. s.r.l. di Pasian di Prato è stata autorizzata alla realizzazione e gestione di uno stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali prodotti da terzi, quali i residui ed oli alimentari usati di origine animale e vegetale, plastiche, metalli ferrosi e saponette monouso usate, ubicato nel medesimo Comune, in via C. Colombo, n. 185;

VISTA la richiesta della ditta I.L.S.A. s.r.l. del 10 marzo 1999, di rinnovo delle sopracitate autorizzazioni in scadenza il 19 ottobre 1999, ai sensi dell'articolo 7 del decreto 51788 del 19 ottobre 1989;

(omissis)

RITENUTO, in attesa dell'entrata in vigore della normativa tecnica prevista dal decreto legislativo n. 22/1997 di prorogare le autorizzazioni in oggetto, fino al 2 marzo 2001;

VISTO l'articolo 57, commi 1, 3 e 4 del decreto legislativo n. 22/1997;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Le autorizzazioni n. 51788 del 19 ottobre 1989, n. 40/1991 del 3 gennaio 1991, n. 8040/1993 dell'11 febbraio 1993, n. 16619/1994 del 6 aprile 1994 e n. 20359/1994 del 9 maggio 1994 rilasciate alla ditta I.L.S.A. s.r.l. di Pasian di Prato, via C. Colombo, 185, sono prorogate fino al 2 marzo 2001.

Art. 2

La tipologia dei rifiuti che possono essere conferiti all'impianto, ai sensi del decreto legislativo 22/1997, è la seguente:

(omissis)

Udine, 23 settembre 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 24 settembre 1999, n. 591/1999. (Estratto). Comunità Collinare del Friuli di Colloredo di Monte Albano - Comune di Fagagna, località Plasencis. Proroga decreto autorizzativo n. 27500/1990 del 22 agosto 1990.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il provvedimento di questa Amministrazione n. 27500/1990 del 22 agosto 1990, con il quale la Comunità Collinare del Friuli di Colloredo di Monte Albano veniva autorizzata alla costruzione e gestione di una discarica di 1ª categoria in Comune di Fagagna, località Plasencis;

VISTA la determina del Dirigente del servizio tutela ambiente n. 72/1998 del 10 marzo 1998 con la quale veniva prorogata l'autorizzazione sopracitata al 31 dicembre 1999;

VISTA la domanda del 25 agosto 1999 della Comunità Collinare del Friuli con la quale si richiede la proroga dell'autorizzazione concessa, giustificando a tale data una capacità residua della discarica in mc. 30.000;

RICHIAMATO l'articolo 57 del decreto legislativo 22/1997;

RITENUTO pertanto, vista la potenzialità residua della discarica, di prorogare l'autorizzazione concessa al 2 marzo 2001;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

L'autorizzazione di cui al decreto autorizzativo n. 27500/1990 del 22 agosto 1990, con il quale la Comunità Collinare del Friuli di Colloredo di Monte Albano veniva autorizzata alla costruzione e gestione di una discarica di 1ª categoria in Comune di Fagagna, località Plasencis, viene rideterminata al 2 marzo 2001.

(omissis)

Udine, 24 settembre 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del servizio tutela ambientale 5 ottobre 1999, n. 605/1999. (Estratto). Ditta Gesteco s.p.a. di Povoletto. Voltura intestazione della determina n. 661/1998 del 10 dicembre 1998.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA la propria precedente determina n. 661/1998 del 10 dicembre 1998, con la quale la ditta Geochem s.r.l. di Povoletto veniva autorizzata all'utilizzo di un impianto mobile di trattamento rifiuti, di marca Mashmaster 1300 MD;

VISTA la richiesta del 5 agosto 1999 della ditta Gesteco s.p.a. di Povoletto tendente ad ottenere la volturazione a proprio favore della sopracitata autorizzazione, in quanto la ditta Geochem s.r.l. è stata incorporata dalla medesima società;

(omissis)

RITENUTO soddisfatto il disposto di cui all'articolo 28 della legge regionale 30/1987, visti gli atti in possesso dall'Ufficio;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

L'intestazione alla ditta Geochem s.r.l. di Povoletto della determina n. 661/1998 del 10 dicembre 1998, con la quale la medesima ditta veniva autorizzata all'utilizzo di un impianto mobile di trattamento rifiuti, di marca Mashmaster 1300 MD, viene volturata alla ditta Gesteco s.p.a. di Povoletto.

(omissis)

Udine, 5 ottobre 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del servizio tutela ambientale 5 ottobre 1999, n. 606/1999. (Estratto). Comune di Colloredo di Monte Albano - Autorizzazione alla messa in riserva di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'istanza del 21 settembre 1999 con la quale il Comune di Colloredo di Monte Albano chiede l'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato c del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti, derivanti dall'attività del Comune nel contesto della raccolta differenziata e da avviare ad ulteriori operazioni di recupero, stoccaggio da effettuarsi all'interno del magazzino Comunale sito in via Paolo Diacono in Colloredo Capoluogo, per una quantità complessiva di 2 ton.;

(omissis)

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione alle operazione di recupero consistente nella messa in riserva di cui sopra ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si autorizza il Comune di Colloredo di Monte Albano, all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato c del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti, derivanti dall'attività del Comune nel contesto della raccolta differenziata e da avviare ad ulteriori operazioni di recupero, stoccaggio da effettuarsi all'interno del magazzino Comunale sito in via Paolo Diacono in Colloredo Capoluogo, per una quantità complessiva di 2 tonnellate.

Art. 2

L'autorizzazione è concessa per un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

(omissis)

Udine, 5 ottobre 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del servizio tutela ambientale 5 ottobre 1999, n. 607/1999. (Estratto). Comune di Mereto di Tomba - Autorizzazione alla

messa in riserva di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/696-UD/ESR/2316, del 21 maggio 1993 con il quale il Comune di Mereto di Tomba veniva autorizzato, per un periodo di cinque anni dalla data del decreto stesso, ad effettuare lo stoccaggio provvisorio di rifiuti costituiti da accumulatori al piombo esausti in località Castelliere di Mereto di Tomba;

VISTA l'istanza del 16 settembre 1999 con la quale il Comune di Mereto di Tomba chiede, a modifica dell'istanza sopracitata, l'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato c del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti, derivanti dall'attività del Comune nel contesto della raccolta differenziata e da avviare ad ulteriori operazioni di recupero, stoccaggio da effettuarsi in due località distinte del medesimo Comune ed individuabili catastalmente rispettivamente al mappale n. 56 del foglio 10 e n. 401 del foglio 3, per una quantità complessiva di 15 mc. anno;

(omissis)

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione alle operazione di recupero consistente nella messa in riserva di cui sopra ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si autorizza il Comune di Mereto di Tomba, all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato c del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti, derivanti dall'attività del Comune nel contesto della raccolta differenziata e da avviare ad ulteriori operazioni di recupero, stoccaggio da effettuarsi in due località distinte del medesimo Comune ed individuabili catastalmente rispettivamente al mappale n. 56 del foglio 10 e n. 401 del foglio 3, per una quantità complessiva di 3 tonnellate per ogni singolo stoccaggio.

Art. 2

L'autorizzazione è concessa per un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

(omissis)

Udine, 5 ottobre 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del servizio tutela ambientale 8 ottobre 1999, n. 611/1999. (Estratto). Ditta Barbina Luciano di Udine - Comune di Udine. Sostituzione dell'articolo 2 della determina del Dirigente del servizio tutela ambientale n. 249/1998 del 3 luglio 1998.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti di questa Amministrazione n. 21440/1992 del 27 aprile 1992, n. 20297/1997 del 22 aprile 1997 e 249/1998 del 3 luglio 1998, con i quali si autorizzava la ditta Barbina Luciano di Udine alla costruzione e gestione in Comune di Udine di uno stoccaggio provvisorio e condizionamento volumetrico di rifiuti speciali prodotti da terzi, costituiti da rottami metallici ferrosi e non;

CONSIDERATO che con il sopracitato provvedimento n. 249/1998, dove venivano definiti i codici dei rifiuti, venivano indicati erroneamente dei codici di rifiuti che non possono essere conferiti nell'impianto in questione;

VISTO la nota del 25 novembre 1998 con la quale la ditta Barbina Luciano richiedeva una integrazione ai codici determinati con il citato provvedimento n. 249/1998;

(omissis)

VISTO l'articolo 57, commi 1, 3 e 4 del decreto legislativo n. 22/1997;

(omissis)

DETERMINA

Art. unico

L'articolo 2 della determina del Dirigente del servizio tutela ambientale n. 249/1998 del 3 luglio 1998 viene sostituito dal seguente:

«Art. 2

La tipologia dei rifiuti che possono essere conferiti all'impianto, ai sensi del decreto legislativo 22/1997, è la seguente:

(omissis)»

Udine, 8 ottobre 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del servizio tutela ambientale 12 ottobre 1999, n. 619/1999. (Estratto). Ditta Cave Zof s.r.l. di Varmo - Comune di Trivignano Udinese. Autorizzazione all'accoglimento di rifiuti inerti provenienti da terzi presso la discarica di 2ª categoria tipo A).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO la determina del Dirigente del servizio tutela ambientale n. 179/1999 del 20 aprile 1999 con la quale la ditta Cave Zof s.r.l. di Varmo, è stata autorizzata alla gestione di una discarica di 2ª categoria tipo A) in Comune di Trivignano Udinese, per rifiuti inerti in conto proprio;

VISTO la richiesta della citata ditta del 14 luglio 1999, tendente all'ottenimento dell'autorizzazione al ricevimento di rifiuti inerti prodotti da terzi;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Viene consentito alla ditta Cave Zof s.r.l. l'accoglimento presso la discarica di 2ª categoria tipo A), sita in Comune di Trivignano Udinese, autorizzata con determina n. 179/1999 del 20 aprile 1999, di rifiuti inerti di provenienza di terzi.

(omissis)

Udine, 12 ottobre 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del servizio tutela ambientale 8 novembre 1999, n. 661/1999. (Estratto). Ditta Gesteco s.p.a. di Povoletto - Comune di Mortegliano, località «Braiduzzis». Proroga decreto autorizzativo n. 36670/1991 del 2 agosto 1991.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il proprio precedente decreto n. 36670/1991 del 2 agosto 1991 con cui la ditta Gesteco s.p.a. veniva autorizzata alla realizzazione e gestione di una discarica di 1ª categoria in Comune di Mortegliano, località Braiduzzis;

VISTA la propria determina n. 628/1998 del 24 novembre 1998 con il quale la precitata autorizzazione veniva prorogata al 31 dicembre 1999;

VISTA la domanda del 8 ottobre 1999 con la quale la ditta in questione chiede la proroga di anni uno della data di scadenza dell'autorizzazione in essere;

(omissis)

RITENUTO di concedere la proroga fino al 31 dicembre 2000;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

La durata del decreto n. 36670/1991 del 2 agosto 1991 con cui la ditta Gesteco s.p.a. veniva autorizzata alla realizzazione e gestione di una discarica di 1ª categoria in Comune di Mortegliano, località Braiduzzis, viene prorogata fino al 31 dicembre 2000.

(omissis)

Udine, 8 novembre 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del servizio tutela ambientale 18 novembre 1999, n. 675/1999. (Estratto). Comune di Torreano - Autorizzazione alla messa in riserva di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'istanza del 23 agosto 1999 con la quale il Comune di Torreano chiede l'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato c del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, e da avviare ad ulteriori operazioni di recupero; stoccaggio da effettuarsi presso il magazzino comunale di cui sopra, sito in Comune di Torreano, Via delle Scuole, nel fabbricato di proprietà censito al foglio 29, mappale 702, area ex Friulana Marmi;

(omissis)

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione alle operazione di recupero consistente nella messa in riserva di cui sopra ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si autorizza il Comune di Torreano, all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato c del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti, derivanti dall'attività del Comune, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, e da avviare ad ulteriori operazioni di recupero; stoccaggio da effettuarsi presso il magazzino comunale sito in Comune di Torreano, via delle Scuole, nel fabbricato di proprietà censito al Foglio 29, mappale 702, area ex Friulana Marmi, per una quantità complessiva annua di 2 ton.

Art. 2

L'autorizzazione è concessa per un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

(omissis)

Udine, 18 novembre 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del servizio tutela ambientale 18 novembre 1999, n. 677/1999. (Estratto). Ditta Agriforest soc. coop. a r.l. di Chiusaforte - Comune di Chiusaforte. Autorizzazione alla messa in riserva di traversine ferroviarie.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'istanza presentata in data 27 ottobre 1999 con la quale la ditta Agriforest soc. coop. a r.l. con sede in Chiusaforte, via Roma, n. 36, chiede l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di messa in riserva, di 380 mc. di traversine ferroviarie al fine di riutilizzarle, previa lavorazione, per opere di sistemazione ambientale (palificate, opere miste, palizzate, briglie, paravalanghe), stoccaggio da effettuarsi sul terreno catastalmente distinto al foglio 62, mappali 512, 513 e 480, per una superficie di deposito pari a 100 mq.;

(omissis)

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di messa in riserva di cui sopra ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997 per anni uno, anziché cinque, in quanto trattasi di una attività di messa in riserva finalizzata al riutilizzo del materiale e non di un impianto, ed è quindi necessario che il materiale non permanga più dello stretto necessario, in analogia a quanto previsto dalle norme tecniche di cui al D.M. 5 febbraio 1998, riferite agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 22/1997;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa si autorizza, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997, la ditta Agriforest soc. coop. a r.l. con sede in Chiusaforte, via Roma, n. 36, all'esercizio dell'attività di messa in riserva, di 380 mc. di traversine ferroviarie da effettuarsi sul terreno catastalmente distinto al foglio 62, mappali 512, 513 e 480, per una superficie di deposito pari a 100 mq., al fine di riutilizzare le traversine stesse, previa lavorazione, per opere di sistemazione ambientale (palificate, opere miste, palizzate, briglie, paravalanghe).

Art. 2

Il termine di durata della messa in riserva di cui so-

pra è di un anno dalla data del presente provvedimento, con possibilità di apposita proroga, da concedersi con separato e successivo atto a seguito di motivata istanza che dimostri l'effettiva destinazione al riutilizzo, entro i termini richiesti, dei rifiuti.

(omissis)

Udine, 18 novembre 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del servizio tutela ambientale 19 novembre 1999, n. 679/1999. (Estratto). Ditta Fornace Morandini s.r.l. di Manzano - Comune di Manzano. Proroga provvedimenti provinciali n. 24370/1991 dell'8 maggio 1991, n. 41779/1992 del 21 ottobre 1992 e n. 9713/1996 del 3 maggio 1996.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti di questa Provincia n. 24370/1991 dell'8 maggio 1991, n. 41779/1992 del 21 ottobre 1992 e n. 9713/1996 del 3 maggio 1996, con il quale si autorizzava la ditta Fornace Morandini s.r.l. alla gestione in di un impianto di stoccaggio provvisorio e riutilizzo di rifiuti industriali in processi produttivi;

RITENUTO, in attesa dell'entrata in vigore della normativa tecnica prevista dal decreto legislativo n. 22/1997 di rideterminare le autorizzazioni in oggetto, fino al 2 marzo 2001, onde ottemperare al disposto dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 22/1997;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, la scadenza delle autorizzazioni concesse con i provvedimenti n. 24370/1991 dell'8 maggio 1991, n. 41779/1992 del 21 ottobre 1992 e n. 9713/1996 del 3 maggio 1996, a favore della ditta Fornace Morandini s.r.l. alla gestione in di un impianto di stoccaggio provvisorio e riutilizzo di rifiuti industriali in processi produttivi, come individuati al successivo articolo 2, nella produzione di laterizi, viene rideterminata al 2 marzo 2001.

Art. 2

La tipologia dei rifiuti che possono essere conferiti all'impianto, ai sensi del decreto legislativo 22/1997, come rideterminata dal D.M. 4 agosto 1998, n. 372, è la seguente:

(omissis)

Udine, 19 novembre 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del servizio tutela ambientale 29 novembre 1999, n. 690/1999. (Estratto). Ditta Fornaci di Manzano s.p.a. - Comune di Manzano. Proroga provvedimenti provinciali n. 21441/1992 del 28 aprile 1992 e n. 20298/1997 del 22 aprile 1997.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti di questa Provincia n. 21441/1992 del 28 aprile 1992 e n. 20298/1997 del 22 aprile 1997, con il quale si autorizzava la ditta Fornaci di Manzano s.p.a. alla gestione di un impianto di ricircolo rifiuti industriali, quali i fanghi da cartiera, in processi produttivi, in Comune di Manzano via Udine, 40;

RITENUTO, in attesa dell'entrata in vigore della normativa tecnica prevista dal decreto legislativo n. 22/1997 di rideterminare le autorizzazioni in oggetto, fino al 2 marzo 2001, onde ottemperare al disposto dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 22/1997;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, la scadenza delle autorizzazioni concesse con i provvedimenti Provincia n. 21441/1992 del 28 aprile 1992 e n. 20298/1997 del 22 aprile 1997, a favore della ditta Fornaci di Manzano s.p.a. alla gestione di un impianto di ricircolo rifiuti industriali, quali i fanghi da cartiera, in processi produttivi, in Comune di Manzano via Udine, 40, come in-

dividuati al successivo articolo 2, nella produzione di laterizi, viene rideterminata al 2 marzo 2001.

Art. 2

La tipologia dei rifiuti che possono essere conferiti all'impianto, ai sensi del decreto legislativo 22/1997, come rideterminata dal D.M. 4 agosto 1998, n. 372, è la seguente:

(omissis)

Udine, 29 novembre 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del servizio tutela ambientale 1 dicembre 1999, n. 695/1999. (Estratto). Ditta Cecutti Valerio di Povoletto - Comune di Povoletto, località «Salt». Autorizzazione all'esercizio della discarica di 2ª categoria tipo A).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 456 d'ordine del 9 novembre 1999, con la quale alla Ditta Cecutti Valerio con sede in Comune di Povoletto, via Udine, n. 1, è stato approvato il progetto ed autorizzata la costruzione di una discarica di 2^ categoria tipo A) a servizio dell'attività produttiva della Ditta stessa, da effettuarsi in località «Salt» in Comune di Povoletto, catastalmente individuata al fo. 33, mappali 47, 52, 54, 55, 56 e 57 per una capacità complessiva di mc. 22.000 di rifiuti inerti tramite l'asportazione di 29.500 mc. di materiale da escavare;

VISTA l'istanza dell'11 novembre 1999 con la quale la ditta Cecutti Valerio con sede in Comune di Povoletto, via Udine, n. 1, ha chiesto l'autorizzazione alla gestione della discarica di cui sopra;

(omissis)

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto sopra specificato, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

VISTO il comma 17, dell'articolo 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si autorizza la Ditta Cecutti Valerio con sede in Comune di Povoletto, via Udine, n. 1, l'esercizio della discarica di 2ª categoria tipo A) a servizio dell'attività produttiva della Ditta stessa, da effettuarsi in località «Salt» in Comune di Povoletto, catastalmente individuata al fo. 33, mappali 47, 52, 54, 55, 56 e 57 per una capacità complessiva di mc. 22.000 di rifiuti inerti tramite l'asportazione di 29.500 mc. di materiale da escavare.

Art. 2

L'autorizzazione è concessa per un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

Art. 3

L'autorizzazione alla ditta Cecutti Valerio è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai seguenti punti:

(omissis)

Udine, 1 dicembre 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del servizio tutela ambientale 2 dicembre 1999, n. 707/1999. (Estratto). Ditta Scapolini s.r.l. di Talmassons - Comune di Talmassons. Autorizzazione alla gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA la richiesta del 12 maggio 1999 della ditta Scarpolini s.r.l. con sede in Località Sdusse n. 53 in Comune di Talmassons tendente ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione e gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi da realizzarsi in Comune di Talmassons sul mappale n. 31 del foglio 8;

VISTA la deliberazione giuntale di questa Amministrazione n. 468 dell'11 novembre 1999 con la quale si approvava il progetto e si autorizzava la costruzione del centro di raccolta oggetto della sopracitata domanda;

RITENUTO soddisfatto il disposto di cui all'articolo 28 della legge regionale 30/1987, visti gli atti in possesso dall'Ufficio;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

La ditta Scarpolini s.r.l. di Talmassons è autorizzata a gestire il centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi localizzato nell'area indicata in premessa, la cui costruzione è stata autorizzata con deliberazione della Giunta Provinciale di Udine n. 468 dell'11 novembre 1999.

(omissis)

Art. 3

La presente autorizzazione alla gestione, limitata ad un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento, è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai seguenti punti:

(omissis)

Udine, 2 dicembre 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del servizio tutela ambientale 9 dicembre 1999, n. 731/1999. (Estratto). Ditta Ecogest s.r.l. di Corno di Rosazzo - Comune di Corno di Rosazzo, località «Cascina Rinaldi». Autorizzazione all'utilizzo di ceneri come agente di copertura nella discarica di 1ª categoria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il decreto dell'Assessore regionale dell'ambiente n. AMB./21108-UD/ESR/271 del 24 dicembre 1993 con il quale venivano autorizzate le fasi n. 6 e 7 della discarica di 1ª categoria della ditta Ecogest s.r.l., sita in Comune di Corno di Rosazzo, località Cascina Rinaldi;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB./1103-UD/ESR/271 del 18 giugno 1996 con il quale veniva autorizzata la gestione, per un periodo di 2 anni, della fase n. 6 della discarica sopracitata;

VISTI i provvedimenti provinciali n. 182/1998 del 22 maggio 1998 e n. 532/1999 del 4 agosto 1999 con i quali il decreto regionale n. AMB./1103-UD/ESR/271 del 18 giugno 1996, di cui sopra veniva prorogato fino al 31 dicembre 2000;

VISTA l'istanza del 7 settembre 1999 con la quale la società Ecogest s.r.l. chiedeva l'autorizzazione all'utilizzo di ceneri provenienti dall'impianto di incenerimento comunale di rifiuti solidi urbani ed assimilabili di Trieste, come agente di copertura infrastrato per la copertura giornaliera dei rifiuti in discarica e come agente coprente finale al di sotto delle impermeabilizzazioni di copertura per una quantità annua pari a 24.000 tonnellate;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Si autorizza la ditta Ecogest s.r.l. all'utilizzo nella discarica di 1° Categoria sita in Comune di Corno di Rosazzo, località Cascina Rinaldi, di ceneri provenienti dall'impianto di incenerimento comunale di rifiuti solidi urbani ed assimilabili di Trieste, come agente di copertura infrastrato per la copertura giornaliera dei rifiuti in discarica e come agente coprente finale al di sotto delle impermeabilizzazioni di copertura per una quantità annua pari a 24.000 tonnellate, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

(omissis)

Udine, 9 dicembre 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del servizio tutela ambientale 10 dicembre 1999, n. 732/1999. (Estratto). Ditta R. Casini s.r.l. di Tavagnacco - Comune di Tavagnacco. Proroga autorizzazioni n. 60040 dell'11 dicembre 1989 e n. 46520/1992 del 3 dicembre 1992.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti di questa Amministrazione n. 60040 dell'11 dicembre 1989 e n. 46520/1992 del 3 dicembre 1992 con i quali la ditta R. Casini s.r.l. di Tavagnacco è stata autorizzata alla realizzazione e gestione di uno stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali prodotti da terzi, quali i rottami metallici ferrosi e non ferrosi, e di un centro di raccolta e demolizione veicoli a motore rimorchi e simili e loro parti, ubicato nel medesimo Comune, in via Paderno, n. 3;

(omissis)

VISTA la richiesta della ditta R. Casini s.r.l. del 15 luglio 1999, di rinnovo delle sopracitate autorizzazioni in scadenza l'11 dicembre 1999, ai sensi dell'articolo 8 del decreto n. 60040 dell'11 dicembre 1999;

(omissis)

VISTO l'articolo 57 commi 1, 3 e 4 del decreto legislativo n. 22/1997;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Le autorizzazioni n. 60040 dell'11 dicembre 1989 e n. 46520/1992 del 3 dicembre 1992 rilasciate alla ditta R. Casini s.r.l. di Tavagnacco, via Paderno, 3, sono prorogate fino al 30 settembre 2000.

Art. 2

Entro tale data dovranno essere realizzate le opere di cui ai punti 1, 2 e 3 citati in premessa.

Art. 3

La tipologia dei rifiuti che possono essere conferiti all'impianto, ai sensi del decreto legislativo 22/1997, è la seguente:

(omissis)

Udine, 10 dicembre 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del servizio tutela ambientale 14 dicembre 1999, n. 744/1999. (Estratto).

Ditta Camilot Erminio di Ronchis - Comune di Ronchis. Sostituzione dell'articolo 2 della determina del Dirigente del servizio tutela ambientale n. 203/1998 del 12 giugno 1998.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti di questa Amministrazione n. 36363/1992 del 9 settembre 1992, n. 17834/1996 del 22 maggio 1996, n. 29748/1997 del 12 giugno 1998, con i quali si autorizzava la ditta Camilot Erminio di Ronchis alla costruzione e gestione in Comune di Ronchis di un centro per la raccolta veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti, e stoccaggio provvisorio e condizionamento volumetrico di rifiuti speciali prodotti da terzi, quali rottami metallici ferrosi e non ferrosi, carta da macero, nylon e stracci;

CONSIDERATO che con il sopracitato provvedimento n. 203/1998, non venivano definiti tutti i codici dei rifiuti che possono essere conferiti nell'impianto in questione;

(omissis)

VISTO l'articolo 57 commi 1, 3 e 4 del decreto legislativo n. 22/1997;

(omissis)

DETERMINA

Art. unico

L'Articolo 2 della determina del Dirigente del servizio tutela ambientale n. 203/1998 del 12 giugno 1998 viene sostituito dal seguente:

«Art. 2

La tipologia dei rifiuti che possono essere conferiti all'impianto, ai sensi del decreto legislativo 22/1997, è la seguente:

(omissis)»

Udine, 14 dicembre 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del servizio tutela ambientale 14 dicembre 1999, n. 747/1999. (Estratto).

Ditta Chenna s.p.a. di San Vito di Fagagna - Comune di Manzano. Rettifica articolo 1 della determina n. 426/1999 del 24 maggio 1999.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA la propria precedente determina n. 426/1999 del 24 maggio 1999 con la quale la società Chenna s.p.a. di San Vito di Fagagna è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di messa in riserva (R 13 allegato c del decreto legislativo 22/1997) di rifiuti speciali da attuarsi in località distinta nel Comune di Manzano;

VISTO che per mero errore materiale nel disposto di cui all'articolo 1 del citato provvedimento autorizzativo, veniva riportata la dicitura »provenienti dall'industria della lavorazione del legno»;

CONSIDERATO che detto refuso limita la tipologia dei rifiuti così come individuati con i Codici CER dal successivo articolo 4 della medesima determina;

(omissis)

DETERMINA

Art. unico

La dicitura riportata nell'articolo 1 della determina n. 426/1999 del 24 maggio 1999 citata nelle premesse, «provenienti dall'industria della lavorazione del legno», viene cassata.

(omissis)

Udine, 14 dicembre 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del servizio tutela ambientale 17 dicembre 1999, n. 749/1999. (Estratto). Ditta Silos Immobiliare s.r.l. di Cormons - Comune di Artegna, località «Palut de Vile». Autorizzazione operazioni di recupero ambientale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'istanza del 13 dicembre 1999 con la quale la società Silos Immobiliare s.r.l., con sede in via Udine, 4/1, Comune di Cormons, chiede l'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di recupero del materiale costituito da fango proveniente dal lavaggio di inerti fluviali, da utilizzare per il recupero ambientale (R 10 allegato c del decreto legislativo 22/97) dell'area sita in località «Palut de Vile» in Comune di Artegna, come catastalmente indicata nella relazione allegata all'istanza stessa, per una quantità complessiva di 950 mc.;

(omissis)

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione alle operazione di recupero consistente nell'utilizzo dei rifiuti di cui sopra ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997 decadendo in tal modo la comunicazione di cui all'articolo 33 di cui la relazione tecnica è parte integrante dell'istanza oggetto della presente determina;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Si autorizza la Società Silos Immobiliare s.r.l., con sede in via Udine, 4/1, Comune di Cormons, all'esercizio delle operazioni di recupero del materiale costituito da fango proveniente dal lavaggio di inerti fluviali, da utilizzare per il recupero ambientale (R 10 allegato c del decreto legislativo 22/1997) dell'area sita in località «Palut de Vile» in Comune di Artegna, come catastalmente indicata nella relazione allegata all'istanza stessa, per una quantità complessiva di 950 mc. e secondo le modalità della relazione tecnica.

Art. 2

L'autorizzazione è concessa per un periodo di un anno dalla data del presente provvedimento.

(omissis)

Udine, 17 dicembre 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del servizio tutela ambientale 27 dicembre 1999, n. 773/1999. (Estratto). Ditta D.G.I. Daneco Gestione Impianti s.p.a. di Milano - Comune di Udine. Modifica denominazione sociale e proroga della determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale n. 399/99 del 7 maggio 1999.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici n. LL.PP./1544-UD/ESR/196, del 17 settembre 1986, con il quale è stato approvato il progetto presentato dal Comune di Udine per la realizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti urbani ed assimilabili;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/341-UD/ESR/196 del 13 dicembre 1988, con il quale il Comune di Udine è stato autorizzato a costruire l'impianto di smaltimento suddetto, nell'area sita nel Comune medesimo in via Gonars;

VISTE le determine del Dirigente del servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 369/1997 del 29 dicembre 1997 e n. 12/1998 del 20 gennaio 1998, con le quali si approvava un progetto di variante e si autorizzava la ditta Daneco Tecnimont Ecologia s.p.a. di Milano a realizzare le modifiche previste all'impianto in questione;

RICHIAMATI i provvedimenti regionali citati nella sopracitata determina;

VISTA la determina del Dirigente del servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 399/1999 del 7 maggio 1999, con la quale si autorizzava la Ditta D.G.I. Daneco Gestione Impianti s.p.a. di Milano all'esercizio provvisorio dell'impianto in questione fino al 7 gennaio 2000;

VISTA la comunicazione del 24 novembre 1999 con la quale la ditta Daneco Tecnimont Ecologia s.p.a. informa che in data 5 novembre 1999, ha incorporato la D.G.I. Daneco Gestione Impianti s.p.a. ed ha modificato la propria denominazione sociale in D.G.I. Daneco Gestione Impianti s.p.a., e dall'1 dicembre 1999 assume i diritti e gli obblighi della incorporata;

VISTA la domanda del 30 novembre 1999 con la quale la ditta D.G.I. - Daneco Gestione Impianti s.p.a. richiede una proroga di tale autorizzazione fino al 30 aprile 2000:

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Si prende atto che la ditta Daneco Tecnimont Ecologia s.p.a., a far data dall'1 dicembre 1999, ha incorporato la D.G.I. Daneco Gestione Impianti s.p.a. ed ha modificato la propria denominazione sociale in D.G.I. Daneco Gestione Impianti s.p.a.

Art. 2

Il termine previsto dalla determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n. 399/1999 del 7 maggio 1999, con la quale si autorizzava la Ditta D.G.I. Daneco Gestione Impianti s.p.a. di Milano all'esercizio provvisorio dell'impianto in questione fino al 7 gennaio 2000, viene rideterminato al 30 aprile 2000.

(omissis)

Udine, 27 dicembre 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del servizio tutela ambientale 27 dicembre 1999, n. 775/1999. (Estratto). Ditta Vidoni s.p.a. di Tavagnacco - Comune di Arta Terme. Revoca determina del Dirigente del servizio tutela ambiente n. 656/1998 del 9 dicembre 1998.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il proprio provvedimento n. 656/1998 del 9 dicembre 1998 con il quale la ditta Vidoni s.p.a. di Tavagnacco veniva autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero da effettuarsi con la messa in riserva, del materiale inerte proveniente dai lavori di sistemazione idraulica del Torrente Chiarsò, lungo la S.P. della «Val d'Incaroio» in Comune di Arta Terme, materiale da stoccare nell'alveo del Torrente di cui sopra, in due aree demaniali site in località «Lavoreit», della quantità di circa mc. 60.000, per un periodo di cinque anni;

VISTA la tipologia del rifiuto di cui all'esercizio della attività di messa in riserva sopra citata, che ai sensi dell'allegato A) al decreto legislativo n. 22/1997, era individuata con il codice CER n. 17 05 01 «terre e rocce»;

RICHIAMATA la circolare del Ministro dell'Ambiente n. 3402/V/MIN del 28 giugno 1999 che stabilisce che «i materiali, le sostanze e gli oggetti originate da cicli produttivi o di preconsumo, dei quali il detentore non si disfi, non abbia l'obbligo o l'intenzione di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto dei rifiuti, di gestione di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, purchè abbiano le caratteristiche delle materie prime secondarie indicate dal D.M. 5 febbraio 1998 e siano direttamente destinate in modo oggettivo

ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti»;

VISTO l'articolo 6 (materiali di scavo) del documento denominato «Indicazioni regionali sul decreto legislativo 22/1997 in materia di rifiuti approvato da parte della Conferenza dei Presidenti e delle Regioni automone nella seduta del 23 aprile 1998, che esclude dal regime dei rifiuti i materiali di scavo non pericolosi;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'ambiente prot. n. AMB/18762/E/28/22 del 22 settembre 1999 che, pur trattando di diverso argomento, richiama il sopracitato documento, facendo propri i contenuti dello stesso;

(omissis)

RITENUTO pertanto di procedere alla revoca del proprio provvedimento sopra citato in quanto il materiale oggetto del provvedimento provinciale n. 656/1998 del 9 dicembre 1998 si configura come materia prima e non come rifiuto;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, di revocare la determina n. 656/1998 del 9 dicembre 1998, con la quale la ditta Vidoni s.p.a. di Tavagnacco veniva autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero da effettuarsi con la messa in riserva, del materiale inerte proveniente dai lavori di sistemazione idraulica del Torrente Chiarsò, lungo la S.P. della «Val d'Incaroio» in Comune di Arta Terme, materiale da stoccare nell'alveo del Torrente di cui sopra, in due aree demaniali site in località «Lavoreit», della quantità di circa mc. 60.000, per un periodo di cinque anni

(omissis)

Udine, 27 dicembre 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del servizio tutela ambientale 27 dicembre 1999, n. 776/1999. (Estratto). ANAS «Ente Nazionale per le Strade», Compartimento della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia - Comune di Forni Avoltri. Revoca determina del Dirigente del servizio tutela ambiente n. 501/1999 del 13 luglio 1999.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il proprio provvedimento n. 501/1999 del 13 luglio 1999 con il quale l'ANAS «Ente nazionale per le strade» Compartimento della Viabilità per il Friuli Venezia Giulia di Trieste veniva autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero consistente nella messa in riserva del materiale inerte proveniente dagli scavi per la costruzione della galleria di «Tors» e dai lavori di Piani di Luzza in Comune di Forni Avoltri, e nel riutilizzo dello stesso per il riassetto morfologico ed il ripristino ambientale e paesaggistico dell'area sita nel medesimo Comune catastalmente distinta al fo. 19, mappali 298, 299, 300, 301, 302, 303 e 307 ed al fo. 3 mappali 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 26, della quantità complessiva di circa mc. 130.000, fino all'1 settembre 2002;

VISTA la tipologia del rifiuto di cui all'esercizio della attività di messa in riserva sopra citata, che ai sensi dell'allegato A) al decreto legislativo n. 22/1997, era individuata con il codice CER n. 17 05 01 «terre e rocce»;

RICHIAMATA la circolare del Ministro dell'Ambiente n. 3402/V/MIN del 28 giugno 1999 che stabilisce che «i materiali, le sostanze e gli oggetti originate da cicli produttivi o di preconsumo, dei quali il detentore non si disfi, non abbia l'obbligo o l'intenzione di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto dei rifiuti, di gestione di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, purchè abbiano le caratteristiche delle materie prime secondarie indicate dal D.M. 5 febbraio 1998 e siano direttamente destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti»;

VISTO l'articolo 6 (materiali di scavo) del documento denominato «Indicazioni regionali sul decreto legislativo 22/1997 in materia di rifiuti approvato da parte della Conferenza dei Presidenti e delle Regioni automone nella seduta del 23 aprile 1998, che esclude dal regime dei rifiuti i materiali di scavo non pericolosi;

VISTA la nota della Direzione Regionale dell'Ambiente prot. n. AMB/18762/E/28/22 del 22 settembre 1999 che, pur trattando di diverso argomento, richiama il sopracitato documento, facendo propri i contenuti dello stesso;

(omissis)

RITENUTO pertanto di procedere alla revoca del

proprio provvedimento sopra citato in quanto il materiale oggetto del provvedimento provinciale n. 501/1999 del 13 luglio 1999 si configura come materia prima e non come rifiuto;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, di revocare la determina n. 501/1999 del 13 luglio 1999, con la quale l'ANAS «Ente nazionale per le strade» Compartimento della Viabilità per il Friuli-Venezia Giulia di Trieste veniva autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero consistente nella messa in riserva del materiale inerte proveniente dagli scavi per la costruzione della galleria di «Tors» e dai lavori di Piani di Luzza in Comune di Forni Avoltri, e nel riutilizzo dello stesso per il riassetto morfologico ed il ripristino ambientale e paesaggistico dell'area sita nel medesimo Comune catastalmente distinta al fo. 19, mappali 298, 299, 300, 301, 302, 303 e 307 ed al fo. 3 mappali 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 26, della quantità complessiva di circa mc. 130.000, fino al 1° settembre 2002.

(omissis)

Udine, 27 dicembre 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del servizio tutela ambientale 27 dicembre 1999, n. 777/1999. (Estratto). Ditta Vidoni s.p.a. quale capogruppo dell'A.T.I. Vidoni s.p.a. - I.CO.RI. s.p.a. di Tavagnacco - Comune di Forni di Sotto. Revoca determina del Dirigente del servizio tutela ambiente n. 655/1998 del 9 dicembre 1998.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il proprio provvedimento n. 655/1998 del 9 dicembre 1998 con il quale la ditta Vidoni s.p.a. quale capogruppo dell'A.T.I. Vidoni s.p.a. - I.CO.RI. s.p.a. di Tavagnacco veniva autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero da effettuarsi con la messa in riserva, del materiale inerte proveniente dai lavori di costruzione della galleria della variante stradale lungo la S.S. 52 «Carnica» in località Passo della Morte, in Comune di Forni di Sotto, stoccaggio da effettuarsi su terreno sito nel medesimo Comune, catastalmente distinto al foglio 43, mappali diversi, della quantità di circa mc. 80.000, per un periodo di cinque anni;

VISTA la tipologia del rifiuto di cui all'esercizio della attività di messa in riserva sopra citata, che ai sensi dell'allegato A) al decreto legislativo n. 22/1997, era individuata con il codice CER n. 17 05 01 «terre e rocce»;

RICHIAMATA la circolare del Ministro dell'Ambiente n. 3402/V/MIN del 28 giugno 1999 che stabilisce che «i materiali, le sostanze e gli oggetti originate da cicli produttivi o di preconsumo, dei quali il detentore non si disfi, non abbia l'obbligo o l'intenzione di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto dei rifiuti, di gestione di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, purchè abbiano le caratteristiche delle materie prime secondarie indicate dal D.M. 5 febbraio 1998 e siano direttamente destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti»;

VISTO l'articolo 6 (materiali di scavo) del documento denominato «Indicazioni regionali sul decreto legislativo 22/1997 in materia di rifiuti approvato da parte della Conferenza dei Presidenti e delle Regioni automone nella seduta del 23 aprile 1998, che esclude dal regime dei rifiuti i materiali di scavo non pericolosi;

VISTA la nota della Direzione Regionale dell'Ambiente prot. n. AMB/18762/E/28/22 del 22 settembre 1999 che, pur trattando di diverso argomento, richiama il sopracitato documento, facendo propri i contenuti dello stesso;

(omissis)

RITENUTO pertanto di procedere alla revoca del proprio provvedimento sopra citato in quanto il materiale oggetto del provvedimento provinciale n. 655/1998 del 9 dicembre 1998 si configura come materia prima e non come rifiuto;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, di revocare la determina n. 655/1998 del 9 dicembre 1998, con la quale la ditta Vidoni s.p.a. quale capogruppo dell'A.T.I. Vidoni s.p.a. - I.CO.RI. s.p.a. di Tavagnacco veniva autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero da effettuarsi con la messa in riserva, del materiale inerte proveniente dai lavori di costruzione della galleria della va-

riante stradale lungo la S.S. 52 «Carnica» in località Passo della Morte, in Comune di Forni di Sotto, stoccaggio da effettuarsi su terreno sito nel medesimo Comune, catastalmente distinto al foglio 43, mappali diversi, della quantità di circa mc. 80.000, per un periodo di cinque anni.

(omissis)

Udine, 27 dicembre 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del servizio tutela ambientale 27 dicembre 1999, n. 778/1999. (Estratto). Ditta Visintini Loris di Manzano - Comune di Manzano. Revoca determina del Dirigente del servizio tutela ambiente n. 563/1999 del 23 agosto 1999.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il proprio provvedimento n. 563/1999 del 23 agosto 1999 con il quale la ditta Visintini Loris di Manzano, veniva autorizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato c del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti non pericolosi provenienti dagli scavi che la Ditta ha in attività nel Comune di Manzano, stoccaggio da effettuarsi sul terreno catastalmente distinto nel Comune di cui sopra al fo. 14 mappale 69, della quantità di mc. 1.200 circa, materiale da destinare ad un successivo riutilizzo in lavori di ritombamento, per un periodo di un anno;

VISTA la tipologia del rifiuto di cui all'esercizio della attività di messa in riserva sopra citata, che ai sensi dell'allegato A) al decreto legislativo n. 22/1997, era individuata con il codice CER n. 17 05 01 «terre e rocce»;

RICHIAMATA la circolare del Ministro dell'Ambiente n. 3402/V/MIN del 28 giugno 1999 che stabilisce che «i materiali, le sostanze e gli oggetti originate da cicli produttivi o di preconsumo, dei quali il detentore non si disfi, non abbia l'obbligo o l'intenzione di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto dei rifiuti, di gestione di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, purchè abbiano le caratteristiche delle materie prime secondarie indicate dal D.M. 5 febbraio 1998 e siano direttamente destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti»;

VISTO l'articolo 6 (materiali di scavo) del documento denominato «Indicazioni regionali sul decreto legislativo 22/1997 in materia di rifiuti approvato da parte della Conferenza dei Presidenti e delle Regioni automone nella seduta del 23 aprile 1998, che esclude dal regime dei rifiuti i materiali di scavo non pericolosi;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'ambiente prot. n. AMB/18762/E/28/22 del 22 settembre 1999 che, pur trattando di diverso argomento, richiama il sopracitato documento, facendo propri i contenuti dello stesso;

(omissis)

RITENUTO pertanto di procedere alla revoca del proprio provvedimento sopra citato in quanto il materiale oggetto del provvedimento provinciale n. 563/1999 del 23 agosto 1999 si configura come materia prima e non come rifiuto;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, di revocare la determina n. 563/1999 del 23 agosto 1999, con la quale la ditta Visintini Loris di Manzano, veniva autorizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato c del decreto legislativo 22/97) dei rifiuti non pericolosi provenienti dagli scavi che la Ditta ha in attività nel Comune di Manzano, stoccaggio da effettuarsi sul terreno catastalmente distinto nel Comune di cui sopra al fo. 14 mappale 69, della quantità di mc. 1.200 circa, materiale da destinare ad un successivo riutilizzo in lavori di ritombamento, per un periodo di un anno.

(omissis)

Udine, 27 dicembre 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del servizio tutela ambientale 28 dicembre 1999, n. 780/1999. (Estratto). Discariche di 1ª categoria e di 2ª categoria tipo B). Applicazione articolo 5, punto 6, del decreto legislativo 22/1997.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il disposto dall'articolo 5, punto 6, del decreto legislativo 22/1997 che così recita: «Dal 1° gennaio 2000 è consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10, e D11 di cui all'allegato B. ...»

VISTO il Decreto 11 marzo 1998, n. 141, istitutivo del «Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica».

PRESO ATTO che le autorizzazioni all'esercizio di discariche sono le seguenti:

(omissis)

RICHIAMATO l'articolo 4 del citato D.M. 11 marzo 1998 n. 141, che pone come termine del periodo transitorio di vigenza delle autorizzazioni in essere il 31 dicembre 1999;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Nelle discariche elencate in premessa, ancora in esercizio all'1 gennaio 2000, sarà consentito smaltire in discarica solo rifiuti inerti, rifiuti individuati da specifiche norme tecniche e rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10, e D11 dell'allegato B, del decreto legislativo 22/1997.

Art. 2

Dall'1 gennaio 2000 sarà altresì vietato smaltire:

(omissis)

Art. 4

Rimane salva la non applicazione del termine di cui all'articolo 1 nel caso intervenga apposita proroga. Nel qual caso le disposizioni di cui ai punti 1) e 2) diventeranno efficaci a partire dal nuovo termine stabilito.

(omissis)

Udine, 28 dicembre 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE:
dott. Bruno Miotti

Determina del dirigente del servizio tutela ambientale 30 dicembre 1999, n. 783/1999. (Estratto). Ditta Petrolcarbo s.r.l. - Comune di Bagnaria Arsa. Proroga stoccaggio provvisorio rifiuti pericolosi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i decreti dell'Assessore Regionale all'Ambiente n. AMB./964-UD/ESR/377 del 19 settembre 1991, n. AMB./902-UD/ESR/377 del 17 giugno 1993, n. AMB./182-UD/ESR/377 del 17 febbraio 1994, n. AMB./1426-UD/ESR/377 del 19 settembre 1996 e n. AMB./757- UD/ESR/377 del 19 settembre 1997, con i quali la ditta Petrolcarbo s.r.l. veniva autorizzata alla realizzazione e gestione, fino al 19 marzo 1998, di uno stoccaggio provvisorio in conto terzi, di rifiuti tossici e nocivi, come indicati nei sopracitati provvedimenti, presso lo stabilimento sito in Comune di Bagnaria Arsa, località Privano, via Gorizia, 7;

VISTI i propri precedenti provvedimenti n. 85/1998 del 17 marzo 1998 e n. 72/1999 del 4 marzo 1999, con i quali l'autorizzazione concessa con i decreti di cui sopra veniva prorogata fino al 31 dicembre 1999;

VISTA l'istanza presentata in data 11 novembre 1999 con la quale la ditta Petrolcarbo s.r.l., ha chiesto un'ulteriore proroga sino al 31 dicembre 2000 allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti pericolosi di cui sopra;

CONSIDERATO che in data 10 novembre 1999 la ditta ha presentato richiesta di autorizzazione per la ristrutturazione e adeguamento tecnico-strutturale dello stoccaggio rifiuti speciali e pericolosi, per la quale l'Amministrazione provinciale dovrà provvedere all'esame istruttorio ed eventuale rilascio del provvedimento autorizzativo, conformemente alle nuove procedure di cui al D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, l'autorizzazione concessa con i decreti dell'Assessore Regionale all'Ambiente n. AMB./964-UD/ESR/377 del 19 settembre 1991, n. AMB./902-UD/ESR/377 del 17 giugno 1993, n. AMB./182-UD/ESR/377 del 17 febbraio 1994, n. AMB./1426-UD/ESR/377 del 19 settembre 1996, n. AMB./757-UD/ESR/377 del 19 settembre 1997, e determine n. 85/1998 del 17 marzo 1998 e n. 72/1999 del 4 marzo 1999, per l'esercizio da parte della ditta Petrolcarbo s.r.l., allo stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi prodotti da terzi, sito in Comune di Bagnaria Arsa,

località Privano su terreno catastalmente individuato al fo. 3 mapp. 182, è ulteriormente prorogata per il tempo necessario per procedere all'istruttoria di valutazione ed eventuale approvazione del progetto generale di ristrutturazione dell'impianto in oggetto.

(omissis)

Udine, 30 dicembre 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del servizio tutela ambientale 30 dicembre 1999, n. 784/1999. (Estratto). Ditta Petrolcarbo s.r.l. - Comune di Bagnaria Arsa. Proroga stoccaggio provvisorio oli usati.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il decreto provinciale n. 26270/1991 del 22 maggio 1991, con i quale veniva autorizzata la ditta Petrolcarbo s.r.l. alla realizzazione e gestione di uno stoccaggio provvisorio di oli usati nel Comune di Bagnaria Arsa, località Privano;

VISTI i successivi provvedimenti n. 17751/96 del 5 luglio 1996, n. 9030/1997 del 4 marzo 1997, n. 326/1998 del 4 settembre 1998 e n. 73/1999 del 4 marzo 1999, con i quali è stata concessa la proroga alla gestione dello stoccaggio suddetto fino al 31 dicembre 1999;

VISTA l'istanza presentata in data 11 novembre 1999 con la quale la ditta Petrolcarbo s.r.l., ha chiesto un'ulteriore proroga sino al 31 dicembre 2000 allo stoccaggio provvisorio di cui sopra;

CONSIDERATO che in data 10 novembre 1999 la ditta ha presentato richiesta di autorizzazione per la ristrutturazione e adeguamento tecnico-strutturale dello stoccaggio rifiuti speciali e pericolosi, per la quale l'Amministrazione provinciale dovrà provvedere all'esame istruttorio ed eventuale rilascio del provvedimento autorizzativo, conformemente alle nuove procedure di cui al D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, l'autorizzazione concessa con decreti provinciali n. 26270/1991 del 22 maggio 1991, n. 17751/1996 del 5 luglio 1996, n. 9030/1997 del 4 marzo 1997, n. 326/1998 del 4 settembre 1998 e n. 73/1999 del 4 marzo 1999, per l'esercizio della ditta Petrolcarbo s.r.l., dello stoccaggio provvisorio di oli usati, sito in Comune di Bagnaria Arsa, località Privano su terreno catastalmente individuato al fo. 3 mapp. 182, è ulteriormente prorogata per il tempo necessario per procedere all'istruttoria di valutazione ed eventuale approvazione del progetto generale di ristrutturazione dell'impianto in oggetto.

(omissis)

Udine, 30 dicembre 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE:
dott. Bruno Miotti

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DEGLI ANGELI»
PORDENONE

Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia.

In attuazione alla deliberazione n. 62 del 28 febbraio 2000, si rende noto che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

- un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia;

Ruolo: sanitario;

Profilo professionale: medici.

Area funzionale: Area di chirurgia e della specialità chirurgiche.

Disciplina: ortopedia e traumatologia.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Questa Amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7, 1º comma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Si applicano inoltre le disposizioni in materia di cui alla legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso (articoli 24 e 26 D.P.R. 483/1997);
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

Requisiti specifici di ammissione:

1. laurea in medicina e chirurgia;
2. specializzazione in ortopedia e traumatologia o disciplina equipollente (D.M. 30 gennaio 1998);
3. iscrizione all'albo dell'ordine dei medici e chirurghi attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a concorsi presso le Unità sanitarie locali e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, fermo restando quanto previsto dall'articolo 56, comma 2 per il personale di ruolo, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine di cui al D.M. 31 gennaio 1998.

Prove d'esame:

a) Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

c) Prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La normativa generale relativa al presente bando è riportata integralmente in calce.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria

La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa di posti vacanti o disponibili per supplenza.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
b. idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego- con l'osservanza delle norme in tema di categoria protette - è effettuato a cura dell'Amministrazione prima dell'immissione in servizio. È dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali, ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
c. titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;
d. iscrizione all'Albo professionale per l'esercizio professionale: l'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domande di ammissione

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo la normativa vigente, e secondo l'allegato schema, devono essere rivolte al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - Pordenone - e presentate o spedite nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, con finalità di autocertificazione:

a. il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;

b. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979; i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì di godere dei diritti civile e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d. eventuali condanne penali riportate;

e. il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per i singoli concorsi;

f. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h. il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono se esistente. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a);

i. il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda, pena l'esclusione:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile, e ciò ai sensi della legge 26 aprile 1983, n. 131, con le seguenti modalità: con vaglia postale o con versamento diretto, intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda ospedaliera - Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone - via Mazzini, n. 12 - 33170 - Pordenone, o con versamento su c/c. postale n. 12679593 intestato al Servizio di tesoreria dell'A.O. (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce);
- certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dalla legge 15/1968, della legge 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, valido.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno altresì indicate, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, la cui partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Nel curriculum sono valutate altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

I candidati in servizio di ruolo presso le Unità sanitarie locali e le Aziende Ospedaliere, esentati dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto (articolo 56, comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483), dovranno allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso; i candidati di cui all'articolo 74 del D.P.R 10 dicembre 1997, n. 483, dovranno documentare formalmete i diritti ivi previsti.

La specializzazione se conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione è valutabile con lo specifico punteggio previsto dall'articolo 27, comma 7 del citato D.P.R. 483/1997; a tal fine il certificato deve riportare gli estremi normativi citati.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le Unità sanitarie locali - Aziende per i servizi sanitari - Aziende ospedaliere, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare, oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata oltre che l'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione. I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'articolo 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri dovranno essere documentati secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo.

Ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e della legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni nonché del D.P.R. n. 403/1998, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, valido, del sottoscrittore, possono essere rese:

a) negli appositi moduli predisposti dall'Ente;

b) su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 15/1968 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi che potrebbero comportare eventuale attribuzione di punteggio, pena la non valutazione.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Azienda. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elencate, previa numerazione, dettagliatamente in apposito elenco; non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5. *Modalità e termini per la presentazione delle domande.*

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

– devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - 33170 - Pordenone.

ovvero

– devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli») direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Montereale, 24 di Pordenone, nelle ore del mattino di tutti i giorni feriali, sabato escluso; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Azienda ospedaliera non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Azienda stessa eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Per quanto concerne le procedure concorsuali fino alla nomina nel posto del vincitore si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

6. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata dal competente Organo ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione.

7. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

8. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla e si svolgerà in aula aperta al pubblico.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

9. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 483/1997 agli articoli 11, 20, 21, 22, 23 e in particolare all'articolo 27.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:

a) titoli di carriera: 10 punti;

b) titoli accademici e di studio: 3 punti;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4 punti.

10. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al

raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

11. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si dispone che, in caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, venga preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

12. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione a produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.

L'Azienda verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

13. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. 5 dicembre 1996.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a. tipologia del rapporto di lavoro;
b. data di presa di servizio;
c. qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza, nonché il relativo trattamento economico;
d. durata del periodo di prova,
e. sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.

L'Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve esser espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

14. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore Generale.

15. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medica 5 dicembre 1996.

Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. predetto.

16. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

17. Trattamento dei dati personali

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ad esclusivi fini istituzionali.

Informazioni:

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali, sabato escluso, all'Ufficio del personale - Ufficio concorsi - dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - 33170 - Pordenone (telefono 0434/399097 - 399098).

L'estratto del presente avviso viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quarta serie speciale concorsi ed esami.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.:
dr. Silvano Favaretto

Allegato all'istanza di:

☐ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(articolo 2, legge 4 gennaio 1968, n. 15 e articolo 1
D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403)

☐ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15 e articolo 2
D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403)

(barrare il quadratino accanto al tipo di dichiarazione che interessa)

..l.. sottoscritt.. ....

nat.. a .... (prov. ....) il ....

residente in .... (prov. ....), via .... n. ....

consapevole di quanto prescritto dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di falsa attestazione (articoli 483, 495 e 496 del Codice penale) e dall'articolo 11, comma 3 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 della legge 15/1968 e dell'articolo 1 del D.P.R. n. 403/1998 e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

....

....

....

....

....

....

....
....
....
....
....

....
(luogo e data)

IL/LA DICHIARANTE ....
(firma per esteso e leggibile) (*)

(*) Firma apposta dal dichiarante in presenza di ....
(se la dichiarazione è consegnata personalmente al funzionario addetto)

(*) Presentata copia del documento di identità ....
(se la dichiarazione viene spedita o consegnata da terzi dovrà essere sottoscritta dal candidato che dovrà allegare alla domanda stessa fotocopia di un documento di riconoscimento)

A titolo puramente esemplificativo, si riportano alcune formule che possono essere trascritte:

a) nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva di certificazione:

– di essere iscritto all'Albo dell'ordine .... della Provincia di .... al n. .... ;

– di essere in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito il .... presso ....

b) nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

– che le fotocopie dei titoli allegati alla domanda, e di seguito elencati sono conformi all'originale in mio possesso

....

SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
(da presentarsi redatta su carta semplice a cui deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore)

Al Direttore generale
dell'Azienda ospedaliera
«S. Maria degli Angeli»
Pordenone

Il sottoscritto ....

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura, di n. .... posti di .... presso codesta Azienda ospedaliera con scadenza ....

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

1) di essere nat... a .... il .... ;

2) di essere residente a .... (prov. .....), via .... n. ....;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: . . . .) (a);

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .);

5) di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: . . . . (b);

6) di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:

– laurea in medicina e chirurgia conseguita il . . . . presso . . . . ;

– specializzazione in . . . . conseguita il . . . . presso . . . .(c);

– iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici della Provincia di . . . . al n. . . . . ;

7) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . ;

8) di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: . . . . (d);

9) di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: . . . . (allegare documentazione probatoria);

10) di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali;

11) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (e);

12) di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 . . . . (f);

13) che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

– sig. . . . .
via/piazza . . . . n. . . . .
telefono n. . . . .
cap. n. . . . . città . . . .

(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in triplice copia in carta semplice.

Data . . . .

Firma . . . .

(a) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza.

(b) da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;

(c) i candidati che hanno conseguito la specializzazione ai sensi del D. Lgs. n. 257/1991 devono necessariamente citare tali estremi normativi, nonché la durata legale del corso;

(d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o definito - a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;

(e) dichiarazione riservata ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea;

(f) allegare certificazione relativa all'handicap - tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che indendono usufruire dei benefici di cui all'articolo 20 della legge 104/1992.

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA»
UDINE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente sanitario di primo livello di neurologia (medici).

In attuazione al decreto 29 febbraio 2000, n. 175 - esecutivo ai sensi di legge - è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto, vacante nella vigente dotazione organica:

- RUOLO SANITARIO
- profilo professionale: medici
- area medica e delle specialità mediche
- posizione funzionale: dirigente sanitario di primo livello di neurologia N. 1
- disciplina: neurologia.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. n. 761/1979 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229, nonchè dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (articolo 7 - 1º comma - decreto legislativo n. 29/1993).

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;

c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;

d) iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'articolo 56 comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Con norma regolamentare 11 febbraio 2000 DPS-IV/30 del Ministero della sanità, in corso di definizione, è stato prorogato di un ulteriore biennio la disciplina transitoria di cui all'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 che prevedeva la possibilità di partecipazione ai concorsi per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale anche con una specializzazione in disciplina affine.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2º livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale.

Prove di esame:

a) prova scritta:

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;

b) prova pratica:

1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;

2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

c) prova orale:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione e salvo modifiche, rimane efficace per un biennio dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;

b) idoneità fisica all'impiego;

1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda ospedaliera, prima dell'ammissione in servizio;

2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonchè coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso

di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubbliciczzare.

Ai fini della legge n. 675/1996 s'informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si rende nel contempo noto che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della domanda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzioso assenso ai fini di cui al precedente alinea ed a quanto contenuto al punto 16 del presente bando

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purchè correttamente espresse.

4 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile, (rif. punto 5);
- certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, valido.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate, altresì, l'idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 27:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
   1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
   2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
   3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
   4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7. La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione alla selezione con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, fatti e qualità personali previsti dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni e dai regolamenti attuativi della legge stessa, tra cui il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 403.

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi, preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.

Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla do-

manda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale. Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento. In caso contrario si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 20 ottobre 1998.

Dette autocertificazioni per poter essere prese in considerazione devono essere redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate dall'articolo 26 della citata legge 4 gennaio 1968 n. 15 oltre alla decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.

L'Azienda si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di controllare anche a campione quanto autocertificato.

Particolare attenzione dovrà esercitare il candidato nel verificare che nell'attestato di conseguimento della specializzazione nella disciplina risulti formalmente certificato che la stessa è stata conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 e che sia specificata la durata legale del corso.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenze ed alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5 - Modalità per il versamento della tassa di concorso

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- versamento sul conto corrente postale n. 12408332, intestato all'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine - piazzale Santa Maria della Misericordia, n. 11 - Udine

6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia») direttamente all'Ufficio protocollo Generale - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 di Udine, nelle ore di ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì h. 8.30/12.30 - 14.15/15.45, martedì e venerdì h. 8.45/13.45).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

7 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore generale dell'Azienda ospedaliera, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

8 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.

9 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Il superamento di ciascuna delle previste prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 del D.P.R. n 483/1997.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

10 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia.

La graduatoria sarà poi trasmessa al direttore generale dell'Azienda ospedaliera il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11 - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996 e successive integrazioni, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

I concorrenti vincitori del concorso e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare le dichiarazioni ed i documenti esibiti e ciò con l'applicazione corretta delle norme di legge in vigore.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria, per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996.

Il candidato s'impegna ad adempiere alle mansioni di dirigente sanitario di 1° livello con rapporto esclusivo così come indicate dall'articolo 15 - quater - del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed in conformità di ogni altra disposizione normativa, regolamentare ed aziendale attinente le mansioni stesse.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonchè relativo trattamento economico;

d) durata del periodo di prova;

e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 11 ed articolo 17 comma 9.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per i candidati da assumere il contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio Acquisizione del personale, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchè alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in

termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio Acquisizione del personale, dell'Ufficio Gestione giuridica del personale e dell'U.O. Costi del personale, in relazione alle specifiche competenze.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e altre leggi similari, nonchè dalla legge 24 dicembre 1986, n. 938 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di servizio militare.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10 alle ore 13 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla Struttura operativa politiche del personale - Ufficio acquisizione del personale - 1º piano (Ufficio n. 16 - telefono 0432-554353 e 554354) - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine.

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Oreste Tavanti

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera
«S. Maria della Misericordia»
Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11
33100 Udine

..l.. sottoscritt.. . . . . (a)

CHIEDE

di essere ammess.. al concorso pubblico per titoli ed esami a n. . . . . . posti di . . . . bandito il n. . . . .

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, ai sensi degli articoli 2 - 4 - 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiara:

– di essere nat.. a . . . . il . . . . ;
– di essere in possesso del seguente codice fiscale: . . . . ;
– di risiedere a . . . . , via . . . . , n. . . . . ;
– di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana . . . .);
– di essere iscritt.. nelle liste elettorali del Comune di . . . . (ovvero: di non essere iscritt.. nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .);
– godere dei diritti civili e politici anche in . . . . (Stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea). In caso di mancato godimento indicare i motivi;
– di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione;
– di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea): . . . . conseguito il . . . . presso (Università): . . . . (b);
– di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione) . . . . presso (Università) . . . . (b);

– di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:

– iscritto all'Albo professionale di . . . . ;

– specializzazione nella disciplina di . . . . (b);

– di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione (c): . . . .
. . . . ;

– di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate pubbliche amministrazioni:
. . . . (d);

– di essere dispost.. ad assumere servizio presso qualsiasi presidio o servizio dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine;

– di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: . . . . (allegare documentazione probatoria);

– di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso;

– di aver già precedentemente presentato domanda di partecipazione a pubblici concorsi per titoli ed esami indetti dalla Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine (e) - in caso negativo non rilasciare alcuna dichiarazione;

– avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea);

– richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 . . . . e a tal fine allega certificazione relativa all'handicap (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'articolo 20 della legge n. 104/1992);

– che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa ai presente concorso è il seguente:

– sig. . . . .

via/piazza . . . . n. . . . . .

telefono n. . . . .

cap. n. . . . . città . . . .

Tutti i documenti e i titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data, ...

(firma) . . . .

Note

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali - il tipo, gli istituti o enti e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile:

d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il settore di attività o presidio di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;

e) tale dichiarazione è indispensabile per permettere all'Ente la ricerca automatica dei dati riguardanti il concorrente (gestione computerizzata dei concorsi).

La domanda e la documentazione devono essere esclusivamente:

– inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera S. Maria della Misericordia - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

– presentate all'Ufficio protocollo generale - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, nelle ore d'ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì h. 8.30/12.30 - 14.15/15.15; martedì e venerdì h. 8.45/13.45).

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 3 «ALTO FRIULI»

GEMONA DEL FRIULI (Udine)

Sorteggio componenti commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti di dirigente medico ex 1º livello di varie discipline.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, 3º comma del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, si rende noto che il giorno giovedì 27 aprile 2000 si riunirà l'apposita Commissione per procedere al sorteggio dei componenti le commissioni esaminatrici dei seguenti concorsi pubblici per titoli ed esami, nell'ora a fianco di ciascuno indicata:

– n. 2 posti di dirigente medico ex 1º livello di anestesia e rianimazione - ore 9.00;
– n. 1 posto di dirigente medico ex 1º livello di cardiologia - ore 9.10;
– n. 1 posto di dirigente medico ex 1º livello di neuropsichiatria infantile - ore 9.20;
– n. 2 posti di dirigente medico ex 1º livello di radiodiagnostica - ore 9.30.

Il sorteggio avrà luogo presso la biblioteca della sede amministrativa dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» - piazzetta Portuzza, 1 - Gemona del Friuli.

Gemona del Friuli, 2 marzo 2000

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Gennaro Calienno

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 4 «MEDIO FRIULI»

UDINE

Graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di operatore professionale sanitario - personale della riabilitazione educatore professionale - categoria C.

Con deliberazione del Direttore generale f.f. n. 124 del 28 febbraio 2000 è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami a n. 1 posto operatore professionale sanitario - personale della riabilitazione - educatore professionale - categoria C, graduatoria che, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, viene di seguito riportata:

Graduatoria	Cognome e nome	Data di nascita	Totale punti
1º	Barnabà Marina	05.03.1960	54,900/100
2º	Cossalter Egidio	09.04.1969	48,700/100
3º	De Noni Katharina	13.08.1965	48,580/100
4º	Scolaro Luciana	09.07.1975	35,700/100

IL DIRETTORE GENERALE f.f.:
dott. Alberto Piotrowski